SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. - art. 1, comma 1
Legge 27-02-2004, n. 46 - Filiale di Roma

Anno 154° - Numero 39

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Venerdì, 15 febbraio 2013** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 1027 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO
PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Prima,** *oltre alla* **Serie Generale***, pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)*
2ª Serie speciale: *Comunità europee (pubblicata il lunedì e il giovedì)*
3ª Serie speciale: *Regioni (pubblicata il sabato)*
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)*
5ª Serie speciale: *Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)*

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda,** "Foglio delle inserzioni", *è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato*

AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura di pubblicazione degli atti in *Gazzetta Ufficiale,* le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: gazzettaufficiale@giustiziacert.it, curando che, nella nota cartacea di trasmissione, siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

Nel caso non si disponga ancora di PEC, e fino all'adozione della stessa, sarà possibile trasmettere gli atti a: gazzettaufficiale@giustizia.it

SOMMARIO

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

DECRETO LEGISLATIVO 16 gennaio 2013, n. **13**.

Definizione delle norme generali e dei livelli essenziali delle prestazioni per l'individuazione e validazione degli apprendimenti non formali e informali e degli standard minimi di servizio del sistema nazionale di certificazione delle competenze, a norma dell'articolo 4, commi 58 e 68, della legge 28 giugno 2012, n. 92.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 4, 33, 34, 35, 36, 76, 87 e 117 della Costituzione;

Vista la legge 28 giugno 2012, n. 92, recante: «Disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita», e in particolare i commi da 51 a 61 e da 64 a 68 dell'articolo 4;

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri», e successive modificazioni, ed in particolare l'articolo 14;

Visto il decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, recante «Norme sul Sistema statistico nazionale e sulla riorganizzazione dell'Istituto nazionale di statistica, ai sensi dell'art. 24 della legge 23 agosto 1988, n. 400»;

Vista la legge 24 giugno 1997, n. 196, recante: «Norme in materia di promozione dell'occupazione,» e in particolare l'articolo 17;

Vista la legge 10 marzo 2000, n. 62, recante: «Norme per la parità scolastica e disposizioni sul diritto allo studio e all'istruzione»;

Visto il decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, recante: «Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro di cui alla legge 14 febbraio 2003, n. 30», e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 76, recante: «Definizione delle norme generali sul diritto-dovere all'istruzione e alla formazione, a norma dell'articolo 2, comma 1, lettera *c)*, della legge 28 marzo 2003, n. 53»;

Visto il decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, recante: «Definizione delle norme generali e dei livelli essenziali delle prestazioni sul secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53», e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, recante: «Attuazione della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, nonché della direttiva 2006/100/CE che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone a seguito dell'adesione di Bulgaria e Romania»;

Visto il decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, recante: «Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria», ed in particolare l'articolo 64 che prevede, al comma 4, lettera *f)*, la ridefinizione dell'assetto organizzativo didattico dei centri d'istruzione per gli adulti, ivi compresi i corsi serali, previsti dalla vigente normativa;

Vista la legge 30 dicembre 2010, n. 240, recante: «Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario»;

Visto il decreto legislativo 14 settembre 2011, n. 167, recante: «Testo unico dell'apprendistato a norma dell'articolo 1, comma 30, della legge 24 dicembre 2007, n. 247», e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, recante: «Norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 87, che adotta il «Regolamento recante norme concernenti il riordino degli istituti, professionali ai sensi dell'articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 88, che adotta il «Regolamento recante norme per il riordino degli istituti tecnici a norma dell'articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 133»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 89, che adotta il «Regolamento recante revisione dell'assetto ordinamentale, organizzativo e didattico dei licei a norma dell'articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 25 gennaio 2008, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 86 dell'11 aprile 2008, recante: «Linee guida per la riorganizzazione del Sistema dell'istruzione e formazione tecnica superiore e costituzione degli Istituti tecnici superiori»;

Visto il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 10 ottobre 2005, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 256 del 3 novembre 2005, recante: «Approvazione del modello di libretto formativo del cittadino»;

Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca del 27 gennaio 2010, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 146 del 25 giugno 2010, che istituisce il modello di certificato dei saperi e delle competenze acquisiti dagli studenti al termine dell'obbligo di istruzione, in linea con le indicazioni dell'Unione europea sulla trasparenza delle certificazioni;

Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 7 settembre 2011, recante norme generali concernenti i diplomi degli Istituti tecnici superiori (ITS) e relative figure nazionali di riferimento, la verifica e la certificazione delle competenze di cui agli articoli 4, comma 3, e 8, comma 2, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 25 gennaio 2008;
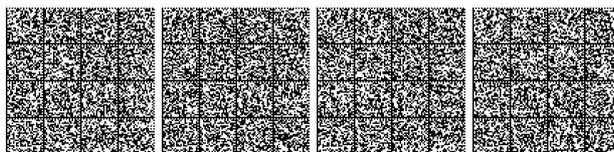
Vista l'Intesa in sede di Conferenza Stato-regioni del 20 marzo 2008 per la definizione degli standard minimi del nuovo sistema di accreditamento delle strutture formative per la qualità dei servizi;

Visto l'Accordo in sede di Conferenza Stato-regioni del 27 luglio 2011 riguardante gli atti necessari per il passaggio a nuovo ordinamento dei percorsi di istruzione e formazione professionale di cui al decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, recepito con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 11 novembre 2011;

Visto l'Accordo in sede di Conferenza Stato-regioni del 19 aprile 2012, riguardante la definizione di un sistema nazionale di certificazione delle competenze comunque acquisite in apprendistato a norma dell'articolo 6 del decreto legislativo 14 settembre 2011, n. 167, recepito con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 26 settembre 2012;

Vista l'Intesa in sede di Conferenza unificata del 26 settembre 2012 sullo schema di decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, riguardante l'adozione di linee guida per realizzare misure di semplificazione e promozione dell'istruzione tecnico professionale, a norma dell'articolo 52 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35;

Vista l'Intesa in sede di Conferenza unificata del 20 dicembre 2012, concernente le politiche per l'apprendimento permanente e gli indirizzi per l'individuazione di criteri generali e priorità per la promozione e il sostegno alla realizzazione di reti territoriali, ai sensi dell'articolo 4, commi 51 e 55, della legge 28 giugno 2012, n. 92;

Visto il parere in sede di Conferenza unificata del 20 dicembre 2012 sullo schema di decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, adottato ai sensi della legge 17 maggio 1999, n. 144, articolo 69, comma 1, concernente la definizione dei percorsi di specializzazione tecnica superiore di cui al capo III del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 25 gennaio 2008;

Visto l'Accordo in sede di Conferenza Stato-regioni del 20 dicembre 2012, sulla referenziazione del sistema italiano delle qualificazioni al quadro europeo delle qualifiche per l'apprendimento permanente (EQF);

Vista la risoluzione del Consiglio dell'Unione europea del 12 novembre 2002, sulla promozione di una maggiore cooperazione europea in materia di istruzione e formazione professionale, 2003/C 13/02 e la successiva Dichiarazione di Copenaghen adottata dai Ministri di 31 Paesi europei e dalla Commissione il 30 novembre 2002;

Viste le conclusioni del Consiglio e dei rappresentanti dei Governi degli Stati membri relative ai principi comuni europei concernenti l'individuazione e la convalida dell'apprendimento non formale e informale del 18 maggio 2004;

Vista la decisione relativa al «Quadro comunitario unico per la trasparenza delle qualifiche e delle competenze (EUROPASS)» del 15 dicembre 2004;

Vista la raccomandazione del Parlamento europeo e del Consiglio, relativa alle competenze chiave per l'apprendimento permanente del 18 dicembre 2006;

Vista la raccomandazione del Parlamento europeo e del Consiglio, sulla costituzione del quadro europeo delle qualifiche per l'apprendimento permanente (EQF) del 23 aprile 2008;

Visto il regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008, che pone norme in materia di accreditamento e vigilanza del mercato per quanto riguarda la commercializzazione dei prodotti e che abroga il regolamento (CEE) n. 339/93;

Vista la raccomandazione del Parlamento europeo e del Consiglio, sull'istituzione di un sistema europeo di crediti per l'istruzione e la formazione professionale (ECVET) del 18 giugno 2009;

Vista la raccomandazione del Parlamento europeo e del Consiglio, sull'istituzione di un quadro europeo di riferimento per la garanzia della qualità dell'istruzione e della formazione professionale (EQAVET) del 18 giugno 2009;

Vista la raccomandazione del Consiglio dell'Unione europea sulla convalida dell'apprendimento non formale e informale del 20 dicembre 2012;

Vista la deliberazione preliminare del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 30 novembre 2012;

Sentite le parti sociali nell'incontro del 12 dicembre 2012;

Acquisita l'Intesa in sede di Conferenza unificata nella seduta del 20 dicembre 2012, ai sensi dell'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione dell'11 gennaio 2013;

Sulla proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali e del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dello sviluppo economico;

EMANA
il seguente decreto legislativo:

Capo I
DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1.
Oggetto

1. La Repubblica, nell'ambito delle politiche pubbliche di istruzione, formazione, lavoro, competitività, cittadinanza attiva e del welfare, promuove l'apprendimento permanente quale diritto della persona e assicura a tutti pari opportunità di riconoscimento e valorizzazione delle competenze comunque acquisite in accordo con le attitudini e le scelte individuali e in una prospettiva personale, civica, sociale e occupazionale.

2. Al fine di promuovere la crescita e la valorizzazione del patrimonio culturale e professionale acquisito dalla
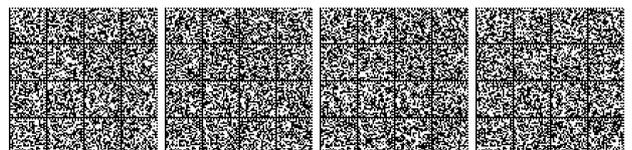
persona nella sua storia di vita, di studio e di lavoro, garantendone il riconoscimento, la trasparenza e la spendibilità, il presente decreto legislativo definisce le norme generali e i livelli essenziali delle prestazioni per l'individuazione e validazione degli apprendimenti non formali e informali e gli standard minimi di servizio del sistema nazionale di certificazione delle competenze, riferiti agli ambiti di rispettiva competenza dello Stato, delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, anche in funzione del riconoscimento in termini di crediti formativi in chiave europea.

Art. 2.

Definizioni

1. Ai fini e agli effetti delle disposizioni di cui al presente decreto legislativo si intende per:

a) «apprendimento permanente»: qualsiasi attività intrapresa dalla persona in modo formale, non formale e informale, nelle varie fasi della vita, al fine di migliorare le conoscenze, le capacità e le competenze, in una prospettiva di crescita personale, civica, sociale e occupazionale;

b) «apprendimento formale»: apprendimento che si attua nel sistema di istruzione e formazione e nelle università e istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica, e che si conclude con il conseguimento di un titolo di studio o di una qualifica o diploma professionale, conseguiti anche in apprendistato, o di una certificazione riconosciuta, nel rispetto della legislazione vigente in materia di ordinamenti scolastici e universitari;

c) «apprendimento non formale»: apprendimento caratterizzato da una scelta intenzionale della persona, che si realizza al di fuori dei sistemi indicati alla lettera *b)*, in ogni organismo che persegua scopi educativi e formativi, anche del volontariato, del servizio civile nazionale e del privato sociale e nelle imprese;

d) «apprendimento informale»: apprendimento che, anche a prescindere da una scelta intenzionale, si realizza nello svolgimento, da parte di ogni persona, di attività nelle situazioni di vita quotidiana e nelle interazioni che in essa hanno luogo, nell'ambito del contesto di lavoro, familiare e del tempo libero;

e) «competenza»: comprovata capacità di utilizzare, in situazioni di lavoro, di studio o nello sviluppo professionale e personale, un insieme strutturato di conoscenze e di abilità acquisite nei contesti di apprendimento formale, non formale o informale;

f) «ente pubblico titolare»: amministrazione pubblica, centrale, regionale e delle province autonome titolare, a norma di legge, della regolamentazione di servizi di individuazione e validazione e certificazione delle competenze. Nello specifico sono da intendersi enti pubblici titolari:

1) il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, in materia di individuazione e validazione e certificazione delle competenze riferite ai titoli di studio del sistema scolastico e universitario;

2) le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, in materia di individuazione e validazione e certificazione di competenze riferite a qualificazioni rilasciate nell'ambito delle rispettive competenze;

3) il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, in materia di individuazione e validazione e certificazione di competenze riferite a qualificazioni delle professioni non organizzate in ordini o collegi, salvo quelle comunque afferenti alle autorità competenti di cui al successivo punto 4;

4) il Ministero dello sviluppo economico e le altre autorità competenti ai sensi dell'articolo 5 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, in materia di individuazione e validazione e certificazione di competenze riferite a qualificazioni delle professioni regolamentate a norma del medesimo decreto;

g) «ente titolato»: soggetto, pubblico o privato, ivi comprese le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, autorizzato o accreditato dall'ente pubblico titolare, ovvero deputato a norma di legge statale o regionale, ivi comprese le istituzioni scolastiche, le università e le istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica, a erogare in tutto o in parte servizi di individuazione e validazione e certificazione delle competenze, in relazione agli ambiti di titolarità di cui alla lettera *f)*;

h) «organismo nazionale italiano di accreditamento»: organismo nazionale di accreditamento designato dall'Italia in attuazione del regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 luglio 2008;

i) «individuazione e validazione delle competenze»: processo che conduce al riconoscimento, da parte dell'ente titolato di cui alla lettera *g)* in base alle norme generali, ai livelli essenziali delle prestazioni e agli standard minimi di cui al presente decreto, delle competenze acquisite dalla persona in un contesto non formale o informale. Ai fini della individuazione delle competenze sono considerate anche quelle acquisite in contesti formali. La validazione delle competenze può essere seguita dalla certificazione delle competenze ovvero si conclude con il rilascio di un documento di validazione conforme agli standard minimi di cui all'articolo 6;

l) «certificazione delle competenze»: procedura di formale riconoscimento, da parte dell'ente titolato di cui alla lettera *g)*, in base alle norme generali, ai livelli essenziali delle prestazioni e agli standard minimi di cui al presente decreto, delle competenze acquisite dalla persona in contesti formali, anche in caso di interruzione del percorso formativo, o di quelle validate acquisite in contesti non formali e informali. La procedura di certificazione delle competenze si conclude con il rilascio di un certificato conforme agli standard minimi di cui all'articolo 6;

m) «qualificazione»: titolo di istruzione e di formazione, ivi compreso quello di istruzione e formazione professionale, o di qualificazione professionale rilasciato da un ente pubblico titolato di cui alla lettera *g)* nel rispetto delle norme generali, dei livelli essenziali delle prestazioni e degli standard minimi di cui al presente decreto;

n) «sistema nazionale di certificazione delle competenze»: l'insieme dei servizi di individuazione e validazione e certificazione delle competenze erogati nel rispetto delle norme generali, dei livelli essenziali delle prestazioni e degli standard minimi di cui al presente decreto.
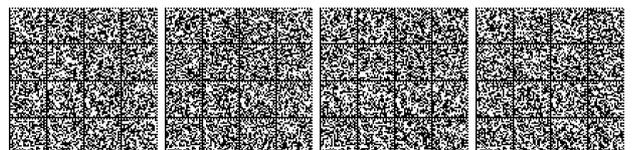
Art. 3.

Sistema nazionale di certificazione delle competenze

1. In linea con gli indirizzi dell'Unione europea, sono oggetto di individuazione e validazione e certificazione le competenze acquisite dalla persona in contesti formali, non formali o informali, il cui possesso risulti comprovabile attraverso riscontri e prove definiti nel rispetto delle linee guida di cui al comma 5.

2. L'ente titolato può individuare e validare ovvero certificare competenze riferite alle qualificazioni ricomprese, per i rispettivi ambiti di titolarità di cui all'articolo 2, comma 1, lettera *f)*, in repertori codificati a livello nazionale o regionale secondo i criteri di referenziazione al Quadro europeo delle qualificazioni, o a parti di qualificazioni fino al numero totale di competenze costituenti l'intera qualificazione. Fatto salvo quanto disposto dal presente decreto, per quanto riguarda le università si fa rinvio a quanto previsto dall'articolo 14, comma 2 della legge 30 dicembre 2010, n. 240.

3. Sono oggetto di certificazione unicamente le competenze riferite a qualificazioni di repertori ricompresi nel repertorio nazionale di cui all'articolo 8, fatto salvo quanto previsto all'articolo 11.

4. Il sistema nazionale di certificazione delle competenze opera nel rispetto dei seguenti principi:

a) l'individuazione e validazione e la certificazione delle competenze si fondano sull'esplicita richiesta della persona e sulla valorizzazione del suo patrimonio di esperienze di vita, di studio e di lavoro. Centralità della persona e volontarietà del processo richiedono la garanzia, per tutti i cittadini, dei principi di semplicità, accessibilità, trasparenza, oggettività, tracciabilità, riservatezza del servizio, correttezza metodologica, completezza, equità e non discriminazione;

b) i documenti di validazione e i certificati rilasciati rispettivamente a conclusione dell'individuazione e validazione e della certificazione delle competenze costituiscono atti pubblici, fatto salvo il valore dei titoli di studio previsto dalla normativa vigente;

c) gli enti pubblici titolari del sistema nazionale di certificazione delle competenze, nel regolamentare e organizzare i servizi ai sensi del presente decreto, operano in modo autonomo secondo il principio di sussidiarietà verticale e orizzontale e nel rispetto dell'autonomia delle istituzioni scolastiche e delle università, organicamente nell'ambito della cornice unitaria di coordinamento interistituzionale e nel dialogo con il partenariato economico e sociale;

d) il raccordo e la mutualità dei servizi di individuazione e validazione e certificazione delle competenze si fonda sulla piena realizzazione della dorsale unica informativa di cui all'articolo 4, comma 51, della legge 28 giugno 2012, n. 92, mediante la progressiva interoperatività delle banche dati centrali e territoriali esistenti e l'istituzione del repertorio nazionale dei titoli di istruzione e formazione e delle qualificazioni professionali;

e) l'affidabilità del sistema nazionale di certificazione delle competenze si fonda su un condiviso e progressivo sistema di indicatori, strumenti e standard di qualità su tutto il territorio nazionale.

5. Alla verifica del rispetto dei livelli di servizio del sistema nazionale di certificazione delle competenze, nel rispetto dei principi di terzietà e indipendenza, provvede un comitato tecnico nazionale, istituito con il presente decreto senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, presieduto dai rappresentanti del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e del Ministero dell'istruzione dell'università e della ricerca, composto dai rappresentanti del Ministero per la pubblica amministrazione e la semplificazione, del Ministero dello sviluppo economico, del Ministero dell'economia e delle finanze e delle amministrazioni pubbliche, centrali, regionali e delle province autonome di Trento e di Bolzano in qualità di enti pubblici titolari ai sensi del presente decreto legislativo. Entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, le amministrazioni componenti designano i propri rappresentanti tecnici in seno al comitato. Ai componenti del comitato non è corrisposto alcun compenso, emolumento, indennità o rimborso spese. Nell'esercizio dei propri compiti, il comitato propone l'adozione di apposite linee guida per l'interoperatività degli enti pubblici titolari e delle relative funzioni prioritariamente finalizzate:

a) alla identificazione degli indicatori, delle soglie e delle modalità di controllo, valutazione e accertamento degli standard minimi di cui al presente decreto, anche ai fini dei livelli essenziali delle prestazioni e della garanzia dei servizi;

b) alla definizione dei criteri per l'implementazione del repertorio nazionale di cui all'articolo 8, anche nella prospettiva del sistema europeo dei crediti per l'istruzione e la formazione professionale, e per l'aggiornamento periodico, da effettuarsi almeno ogni tre anni;

c) alla progressiva realizzazione e raccordo funzionale della dorsale informativa unica di cui all'articolo 4, comma 51, della legge 28 giugno 2012, n. 92.

Il comitato organizza periodici incontri con le parti economiche e sociali al fine di garantire informazione e partecipazione nelle fasi di elaborazione delle linee guida, anche su richiesta delle parti stesse.

6. Le linee guida di cui al comma 5 sono adottate con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione e il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro per lo sviluppo economico, previa intesa con la Conferenza unificata a norma dell'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e sentite le parti economiche e sociali.
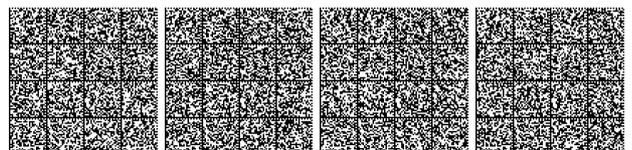
Capo II

LIVELLI ESSENZIALI DELLE PRESTAZIONI E STANDARD MINIMI DI SERVIZIO DEL SISTEMA NAZIONALE DI CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE

Art. 4.

Livelli essenziali delle prestazioni e standard minimi di servizio

1. Il presente capo definisce gli standard minimi di servizio del sistema nazionale di certificazione delle competenze in termini di processo, di attestazione e di sistema.

2. Gli standard minimi di servizio di cui al presente capo costituiscono livelli essenziali delle prestazioni da garantirsi su tutto il territorio nazionale, anche in riferimento alla individuazione e validazione degli apprendimenti non formali e informali e al riconoscimento dei crediti formativi.

3. Gli enti pubblici titolari, nell'esercizio delle rispettive competenze legislative, regolamentari e nella organizzazione dei relativi servizi, adottano i livelli essenziali delle prestazioni e gli standard minimi di servizio di cui al presente capo.

4. Gli standard minimi di servizio costituiscono riferimento per gli enti pubblici titolari nella definizione di standard minimi di erogazione dei servizi da parte degli enti titolati.

5. Ferme restando le disposizioni di cui al presente decreto e di cui ai regimi di autorizzazione o accreditamento degli enti pubblici titolari, gli enti titolati, per l'erogazione di servizi di certificazione delle competenze in conformità alle norme tecniche UNI in quanto applicabili, devono essere in possesso dell'accreditamento da parte dell'organismo nazionale italiano di accreditamento.

Art. 5.

Standard minimi di processo

1. Con riferimento al processo di individuazione e validazione e alla procedura di certificazione, l'ente pubblico titolare assicura quali standard minimi:

a) l'articolazione nelle seguenti fasi:

1) identificazione: fase finalizzata a individuare e mettere in trasparenza le competenze della persona riconducibili a una o più qualificazioni; in caso di apprendimenti non formali e informali questa fase implica un supporto alla persona nell'analisi e documentazione dell'esperienza di apprendimento e nel correlarne gli esiti a una o più qualificazioni;

2) valutazione: fase finalizzata all'accertamento del possesso delle competenze riconducibili a una o più qualificazioni; nel caso di apprendimenti non formali e informali questa fase implica l'adozione di specifiche metodologie valutative e di riscontri e prove idonei a comprovare le competenze effettivamente possedute;

3) attestazione: fase finalizzata al rilascio di documenti di validazione o certificati, standardizzati ai sensi del presente decreto, che documentano le competenze individuate e validate o certificate riconducibili a una o più qualificazioni;

b) l'adozione di misure personalizzate di informazione e orientamento in favore dei destinatari dei servizi di individuazione e validazione e certificazione delle competenze.

Art. 6.

Standard minimi di attestazione

1. Con riferimento all'attestazione sia al termine dei servizi di individuazione e validazione, sia al termine dei servizi di certificazione, l'ente pubblico titolare assicura quali standard minimi:

a) la presenza nei documenti di validazione e nei certificati rilasciati dei seguenti elementi minimi:

1) i dati anagrafici del destinatario;

2) i dati dell'ente pubblico titolare e dell'ente titolato con indicazione dei riferimenti normativi di autorizzazione o accreditamento;

3) le competenze acquisite, indicando, per ciascuna di esse, almeno la denominazione, il repertorio e le qualificazioni di riferimento. Queste ultime sono descritte riportando la denominazione, la descrizione, l'indicazione del livello del Quadro europeo delle qualificazioni e la referenziazione, laddove applicabile, ai codici statistici di riferimento delle attività economiche (ATECO) e della nomenclatura e classificazione delle unità professionali (CP ISTAT), nel rispetto delle norme del sistema statistico nazionale;

4) i dati relativi alle modalità di apprendimento e valutazione delle competenze. Ove la modalità di apprendimento sia formale sono da indicare i dati essenziali relativi al percorso formativo e alla valutazione, ove la modalità sia non formale ovvero informale sono da indicare i dati essenziali relativi all'esperienza svolta;

b) la registrazione dei documenti di validazione e dei certificati rilasciati nel sistema informativo dell'ente pubblico titolare, in conformità al formato del Libretto formativo del cittadino di cui all'articolo 2, comma 1, lettera *i)*, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e in interoperatività con la dorsale informativa unica.

Art. 7.

Standard minimi di sistema

1. Con riferimento al sistema nazionale di certificazione delle competenze, l'ente pubblico titolare assicura quali standard minimi:

a) l'adozione di uno o più repertori riferiti a qualificazioni dei rispettivi ambiti di titolarità di cui all'articolo 2, comma 1, lettera *f)*, nonché di un quadro regolamentare unitario delle condizioni di fruizione e garanzia del servizio e di relativi format e procedure standardizzati in conformità delle norme generali, dei livelli essenziali delle prestazioni e degli standard minimi di cui al presente decreto;

b) l'adozione di misure di informazione sulle opportunità dei servizi di individuazione e validazione e certificazione per individui e organizzazioni;

c) il rispetto, per il personale addetto all'erogazione dei servizi, di requisiti professionali idonei al presidio degli aspetti di contenuto curriculare, professionale e di metodologia valutativa;

d) la funzionalità di un sistema informativo interoperativo nell'ambito della dorsale unica informativa, di cui all'articolo 4, comma 51, della legge 28 giugno 2012, n. 92, ai fini del monitoraggio, della valutazione, della tracciabilità e conservazione degli atti rilasciati;

e) la conformità delle procedure alle disposizioni in materia di semplificazione, accesso agli atti amministrativi e tutela dei dati personali;

f) la previsione di condizioni che assicurino collegialità, oggettività, terzietà e indipendenza nelle fasi del processo di individuazione e validazione e della procedura di certificazione delle competenze e nelle commissioni di valutazione;

g) l'adozione di dispositivi che, nel rispetto delle scelte operate da ciascun ente pubblico titolare, disciplinano criteri, soglie e modalità di verifica, monitoraggio e vigilanza riferite agli ambiti soggettivo, strutturale, finanziario e professionale al fine di assicurare gli standard minimi di erogazione dei servizi da parte degli enti titolati, nel rispetto delle disposizioni del presente decreto legislativo e delle linee guida di cui all'articolo 3 comma 5, nonché l'adozione di un elenco pubblicamente accessibile e consultabile per via telematica degli enti titolati.

Capo III

REPERTORIO NAZIONALE DEI TITOLI DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE E DELLE QUALIFICAZIONI PROFESSIONALI

Art. 8.

Repertorio nazionale dei titoli di istruzione e formazione e delle qualificazioni professionali

1. In conformità agli impegni assunti dall'Italia a livello comunitario, allo scopo di garantire la mobilità della persona e favorire l'incontro tra domanda e offerta nel mercato del lavoro, la trasparenza degli apprendimenti e dei fabbisogni, nonché l'ampia spendibilità delle certificazioni in ambito nazionale ed europeo, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, è istituito il repertorio nazionale dei titoli di istruzione e formazione e delle qualificazioni professionali, di cui all'articolo 4, comma 67, della legge 28 giugno 2012, n. 92.

2. Il repertorio nazionale costituisce il quadro di riferimento unitario per la certificazione delle competenze, attraverso la progressiva standardizzazione degli elementi essenziali, anche descrittivi, dei titoli di istruzione e formazione, ivi compresi quelli di istruzione e formazione professionale, e delle qualificazioni professionali attraverso la loro correlabilità anche tramite un sistema condiviso di riconoscimento di crediti formativi in chiave europea.

3. Il repertorio nazionale è costituito da tutti i repertori dei titoli di istruzione e formazione, ivi compresi quelli di istruzione e formazione professionale, e delle qualificazioni professionali tra cui anche quelle del repertorio di cui all'articolo 6, comma 3, del testo unico dell'apprendistato, di cui al decreto legislativo 14 settembre 2011, n. 167, codificati a livello nazionale, regionale o di provincia autonoma, pubblicamente riconosciuti e rispondenti ai seguenti standard minimi:

a) identificazione dell'ente pubblico titolare;

b) identificazione delle qualificazioni e delle relative competenze che compongono il repertorio;

c) referenziazione delle qualificazioni, laddove applicabile, ai codici statistici di riferimento delle attività economiche (ATECO) e della nomenclatura e classificazione delle unità professionali (CP ISTAT), nel rispetto delle norme del sistema statistico nazionale;

d) referenziazione delle qualificazioni del repertorio al Quadro europeo delle qualificazioni (EQF), realizzata attraverso la formale inclusione delle stesse nel processo nazionale di referenziazione ad EQF.

4. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, secondo criteri definiti con le linee guida di cui all'articolo 3, rendono pubblicamente accessibile e consultabile per via telematica il repertorio nazionale.

Capo IV

MONITORAGGIO E VALUTAZIONE DI SISTEMA

Art. 9.

Monitoraggio e valutazione

1. Il sistema nazionale di certificazione delle competenze è oggetto di monitoraggio e valutazione, anche in un'ottica di miglioramento costante, da parte del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, del Ministero dell'istruzione dell'università e della ricerca e delle amministrazioni pubbliche, centrali, regionali e delle province autonome di Trento e di Bolzano in qualità di enti pubblici titolari ai sensi del presente decreto legislativo, che possono avvalersi per le relative azioni, della collaborazione dell'Istituto per lo sviluppo della formazione professionale dei lavoratori (ISFOL), dell'Istituto nazionale per la valutazione del sistema educativo di istruzione e formazione (INVALSI), dell'Istituto nazionale di documentazione, innovazione e ricerca educativa (INDIRE) e dell'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca (ANVUR) e dell'Unione nazionale delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura.

2. I risultati del monitoraggio e della valutazione di cui al comma 1 sono oggetto di comunicazione triennale al Parlamento anche ai fini di quanto previsto dall'articolo 4, comma 51, della legge 28 giugno 2012, n. 92.

Capo V

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 10.

Regioni a statuto speciale e province autonome di Trento e di Bolzano

1. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano, fermo restando quanto previsto dagli ordinamenti nazionali in materia di istruzione scolastica e universitaria, provvedono all'attuazione del presente decreto legislativo nell'ambito delle competenze ad esse spettanti e secondo quanto disposto dai rispettivi statuti speciali.

Art. 11.

Disposizioni finali

1. Fino alla completa implementazione del repertorio nazionale di cui all'articolo 8, e comunque per un periodo di norma non superiore ai 18 mesi, gli enti pubblici titolari continuano ad operare, in materia di individuazione e validazione e certificazione delle competenze, nell'ambito delle disposizioni del proprio ordinamento.

2. Entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, il Governo anche in riferimento agli esiti del monitoraggio e della valutazione di cui all'articolo 9, può adottare le eventuali disposizioni integrative e correttive, di cui all'articolo 4, commi da 51 a 61 e da 64 a 68, della legge 28 giugno 2012, n. 92.

3. Dall'adozione del presente decreto legislativo non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, ferma restando la facoltà degli enti pubblici titolari di stabilire costi standard a carico dei beneficiari dei servizi di individuazione e validazione e certificazione delle competenze, da definire con le linee guida di cui all'articolo 3.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 16 gennaio 2013

NAPOLITANO

MONTI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

FORNERO, *Ministro del lavoro e delle politiche sociali*

PROFUMO, *Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca*

PATRONI GRIFFI, *Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione*

PASSERA, *Ministro dello sviluppo economico*

Visto, *il Guardasigilli:* SEVERINO

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Per le direttive CEE vengono forniti gli estremi di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* delle Comunità europee (GUCE).

Note al titolo:

La legge 28 giugno 2012, n. 92 (Disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita), è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 3 luglio 2012, n. 153, S.O.

Note alle premesse:

— Il testo degli articoli 4, 33, 34, 35 e 36 della Costituzione è il seguente:

«Art. 4. — La Repubblica riconosce a tutti i cittadini il diritto al lavoro e promuove le condizioni che rendano effettivo questo diritto.

Ogni cittadino ha il dovere di svolgere, secondo le proprie possibilità e la propria scelta, una attività o una funzione che concorra al progresso materiale o spirituale della società.».

«Art. 33. — L'arte e la scienza sono libere e libero ne è l'insegnamento.

La Repubblica detta le norme generali sulla istruzione ed istituisce scuole statali per tutti gli ordini e gradi.

Enti e privati hanno il diritto di istituire scuole ed istituti di educazione, senza oneri per lo Stato.

La legge, nel fissare i diritti e gli obblighi delle scuole non statali che chiedono la parità, deve assicurare ad esse piena libertà e ai loro alunni un trattamento scolastico equipollente a quello degli alunni di scuole statali.

È prescritto un esame di Stato per la ammissione ai vari ordini e gradi di scuole o per la conclusione di essi e per l'abilitazione all'esercizio professionale.
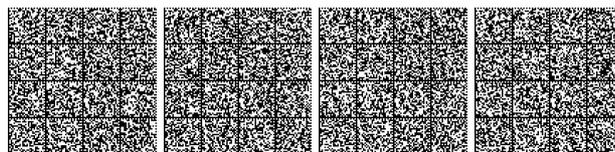
Le istituzioni di alta cultura, università ed accademie, hanno il diritto di darsi ordinamenti autonomi nei limiti stabiliti dalle leggi dello Stato.».

«Art. 34. — La scuola è aperta a tutti.

L'istruzione inferiore, impartita per almeno otto anni, è obbligatoria e gratuita.

I capaci e meritevoli, anche se privi di mezzi, hanno diritto di raggiungere i gradi più alti degli studi.

La Repubblica rende effettivo questo diritto con borse di studio assegni alle famiglie ed altre provvidenze, che devono essere attribuite per concorso.».

«Art. 35. — La Repubblica tutela il lavoro in tutte le sue forme ed applicazioni.

Cura la formazione e l'elevazione professionale dei lavoratori.

Promuove e favorisce gli accordi e le organizzazioni internazionali intesi ad affermare e regolare i diritti del lavoro.

Riconosce la libertà di emigrazione, salvo gli obblighi stabiliti dalla legge nell'interesse generale, e tutela il lavoro italiano all'estero.».

«Art. 36. — Il lavoratore ha diritto ad una retribuzione proporzionata alla quantità e qualità del suo lavoro e in ogni caso sufficiente ad assicurare a sé e alla famiglia un'esistenza libera e dignitosa.

La durata massima della giornata lavorativa è stabilita dalla legge.».

— L'art. 76 della Costituzione stabilisce che l'esercizio della funzione legislativa non può essere delegato al Governo se non con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti.

— L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro, al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti.

— L'art. 117 della Costituzione dispone, tra l'altro, che la potestà legislativa è esercitata dallo Stato e dalle Regioni nel rispetto della Costituzione, nonché dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali.

— Il testo dell'art. 4, commi da 51 a 61 e da 64 a 68 della citata legge n. 92 del 2012 è il seguente:

«51. In linea con le indicazioni dell'Unione europea, per apprendimento permanente si intende qualsiasi attività intrapresa dalle persone in modo formale, non formale e informale, nelle varie fasi della vita, al fine di migliorare le conoscenze, le capacità e le competenze, in una prospettiva personale, civica, sociale e occupazionale. Le relative politiche sono determinate a livello nazionale con intesa in sede di Conferenza unificata, su proposta del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca e del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentito il Ministro dello sviluppo economico e sentite le parti sociali, a partire dalla individuazione e riconoscimento del patrimonio culturale e professionale comunque accumulato dai cittadini e dai lavoratori nella loro storia personale e professionale, da documentare attraverso la piena realizzazione di una dorsale informativa unica mediante l'interoperabilità delle banche dati centrali e territoriali esistenti.

52. Per apprendimento formale si intende quello che si attua nel sistema di istruzione e formazione e nelle università e istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica, e che si conclude con il conseguimento di un titolo di studio o di una qualifica o diploma professionale, conseguiti anche in apprendistato a norma del testo unico di cui al decreto legislativo 14 settembre 2011, n. 167, o di una certificazione riconosciuta.

53. Per apprendimento non formale si intende quello caratterizzato da una scelta intenzionale della persona, che si realizza al di fuori dei sistemi indicati al comma 52, in ogni organismo che persegua scopi educativi e formativi, anche del volontariato, del servizio civile nazionale e del privato sociale e nelle imprese.

54. Per apprendimento informale si intende quello che, anche a prescindere da una scelta intenzionale, si realizza nello svolgimento, da parte di ogni persona, di attività nelle situazioni di vita quotidiana e nelle interazioni che in essa hanno luogo, nell'ambito del contesto di lavoro, familiare e del tempo libero.

55. Con la medesima intesa di cui al comma 51 del presente articolo, in coerenza con il principio di sussidiarietà e nel rispetto delle competenze di programmazione delle regioni, sono definiti, sentite le parti sociali, indirizzi per l'individuazione di criteri generali e priorità per la promozione e il sostegno alla realizzazione di reti territoriali che comprendono l'insieme dei servizi di istruzione, formazione e lavoro collegati organicamente alle strategie per la crescita economica, l'accesso al lavoro dei giovani, la riforma del welfare, l'invecchiamento attivo, l'esercizio della cittadinanza attiva, anche da parte degli immigrati. In tali contesti, sono considerate prioritarie le azioni riguardanti:

a) il sostegno alla costruzione, da parte delle persone, dei propri percorsi di apprendimento formale, non formale ed informale di cui ai commi da 51 a 54, ivi compresi quelli di lavoro, facendo emergere ed individuando i fabbisogni di competenza delle persone in correlazione con le necessità dei sistemi produttivi e dei territori di riferimento, con particolare attenzione alle competenze linguistiche e digitali;

b) il riconoscimento di crediti formativi e la certificazione degli apprendimenti comunque acquisiti;

c) la fruizione di servizi di orientamento lungo tutto il corso della vita.

56. Alla realizzazione e allo sviluppo delle reti territoriali dei servizi concorrono anche:

a) le università, nella loro autonomia, attraverso l'inclusione dell'apprendimento permanente nelle loro strategie istituzionali, l'offerta formativa flessibile e di qualità, che comprende anche la formazione a distanza, per una popolazione studentesca diversificata, idonei servizi di orientamento e consulenza, partenariati nazionali, europei e internazionali a sostegno della mobilità delle persone e dello sviluppo sociale ed economico;

b) le imprese, attraverso rappresentanze datoriali e sindacali;

c) le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura nell'erogazione dei servizi destinati a promuovere la crescita del sistema imprenditoriale e del territorio, che comprendono la formazione, l'apprendimento e la valorizzazione dell'esperienza professionale acquisita dalle persone;

d) l'Osservatorio sulla migrazione interna nell'ambito del territorio nazionale istituito con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 11 dicembre 2009, di cui al comunicato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 65 del 13 marzo 2010; le strutture territoriali degli enti pubblici di ricerca.

57. Dall'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 55 e 56 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono con le risorse finanziarie, umane e strumentali disponibili a legislazione vigente.

58. Il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali e del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, sentito il Ministro dello sviluppo economico, d'intesa con la Conferenza unificata, nel rispetto dell'autonomia delle istituzioni scolastiche e formative, delle università e degli istituti di alta formazione artistica, musicale e coreutica, sentite le parti sociali, uno o più decreti legislativi per la definizione delle norme generali e dei livelli essenziali delle prestazioni, riferiti agli ambiti di rispettiva competenza dello Stato, delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, per l'individuazione e validazione degli apprendimenti non formali e informali, con riferimento al sistema nazionale di certificazione delle competenze di cui ai commi da 64 a 68, sulla base dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) individuazione e validazione degli apprendimenti non formali e informali di cui ai commi 53 e 54, acquisiti dalla persona, quali servizi effettuati su richiesta dell'interessato, finalizzate a valorizzare il patrimonio culturale e professionale delle persone e la consistenza e correlabilità dello stesso in relazione alle competenze certificabili e ai crediti formativi riconoscibili ai sensi dei commi da 64 a 68;

b) individuazione e validazione dell'apprendimento non formale e informale di cui alla lettera *a)* effettuate attraverso un omogeneo processo di servizio alla persona e sulla base di idonei riscontri e prove, nel rispetto delle scelte e dei diritti individuali e in modo da assicurare a tutti pari opportunità;

c) riconoscimento delle esperienze di lavoro quale parte essenziale del percorso educativo, formativo e professionale della persona;

d) definizione dei livelli essenziali delle prestazioni per l'erogazione dei servizi di cui alla lettera *a)* da parte dei soggetti istituzionalmente competenti in materia di istruzione, formazione e lavoro, ivi incluse le imprese e loro rappresentanze nonché le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura;

e) possibilità di riconoscimento degli apprendimenti non formali e informali convalidati come crediti formativi in relazione ai titoli di
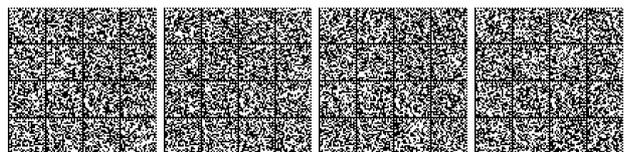
istruzione e formazione e alle qualificazioni compresi nel repertorio nazionale di cui al comma 67;

f) previsione di procedure di convalida dell'apprendimento non formale e informale e di riconoscimento dei crediti da parte dei soggetti di cui alla lettera *d)*, ispirate a principi di semplicità, trasparenza, rispondenza ai sistemi di garanzia della qualità e valorizzazione del patrimonio culturale e professionale accumulato nel tempo dalla persona;

g) effettuazione di riscontri e prove di cui alla lettera *b)* sulla base di quadri di riferimento e regole definiti a livello nazionale, in relazione ai livelli e ai sistemi di referenziazione dell'Unione europea e in modo da assicurare, anche a garanzia dell'equità e del pari trattamento delle persone, la comparabilità delle competenze certificate sull'intero territorio nazionale.

59. Nell'esercizio della delega di cui al comma 58, con riferimento alle certificazioni di competenza, è considerato anche il ruolo svolto dagli organismi di certificazione accreditati dall'organismo unico nazionale di accreditamento ai sensi del regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008.

60. Entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui al comma 58, il Governo può adottare eventuali disposizioni integrative e correttive, con le medesime modalità e nel rispetto dei medesimi principi e criteri direttivi.

61. Dall'adozione dei decreti legislativi di cui al comma 58 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, ferma restando la facoltà delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano di stabilire la quota dei costi a carico della persona che chiede la convalida dell'apprendimento non formale e informale e la relativa certificazione delle competenze.

(*Omissis*).

64. Il sistema pubblico nazionale di certificazione delle competenze si fonda su standard minimi di servizio omogenei su tutto il territorio nazionale nel rispetto dei principi di accessibilità, riservatezza, trasparenza, oggettività e tracciabilità.

65. La certificazione delle competenze acquisite nei contesti formali, non formali ed informali è un atto pubblico finalizzato a garantire la trasparenza e il riconoscimento degli apprendimenti, in coerenza con gli indirizzi fissati dall'Unione europea. La certificazione conduce al rilascio di un certificato, un diploma o un titolo che documenta formalmente l'accertamento e la convalida effettuati da un ente pubblico o da un soggetto accreditato o autorizzato. Le procedure di certificazione sono ispirate a criteri di semplificazione, tracciabilità e accessibilità della documentazione e dei servizi, soprattutto attraverso la dorsale informativa unica di cui al comma 51, nel rispetto delle norme di accesso agli atti amministrativi e di tutela della privacy.

66. Per competenza certificabile ai sensi del comma 64, si intende un insieme strutturato di conoscenze e di abilità, acquisite nei contesti di cui ai commi da 51 a 54 e riconoscibili anche come crediti formativi, previa apposita procedura di validazione nel caso degli apprendimenti non formali e informali secondo quanto previsto dai commi da 58 a 61.

67. Tutti gli standard delle qualificazioni e competenze certificabili ai sensi del sistema pubblico di certificazione sono raccolti in repertori codificati a livello nazionale o regionale, pubblicamente riconosciuti e accessibili in un repertorio nazionale dei titoli di istruzione e formazione e delle qualificazioni professionali.

68. Con il medesimo decreto legislativo di cui al comma 58, sono definiti:

a) gli standard di certificazione delle competenze e dei relativi servizi, rispondenti ai principi di cui al comma 64, che contengono gli elementi essenziali per la riconoscibilità e ampia spendibilità delle certificazioni in ambito regionale, nazionale ed europeo;

b) i criteri per la definizione e l'aggiornamento, almeno ogni tre anni, del repertorio nazionale dei titoli di istruzione e formazione e delle qualificazioni professionali;

c) le modalità di registrazione delle competenze certificate, anche con riferimento al libretto formativo ed alle anagrafi del cittadino.»

— Il testo della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 12 settembre 1988, n. 214.

— Il testo dell'art. 14 della citata legge n. 400 del 1988 è il seguente:

«Art. 14 *(Decreti legislativi)*. — 1. I decreti legislativi adottati dal Governo ai sensi dell'art. 76 della Costituzione sono emanati dal Presidente della Repubblica con la denominazione di "decreto legislativo" e con l'indicazione, nel preambolo, della legge di delegazione, della deliberazione del Consiglio dei Ministri e degli altri adempimenti del procedimento prescritti dalla legge di delegazione.

2. L'emanazione del decreto legislativo deve avvenire entro il termine fissato dalla legge di delegazione; il testo del decreto legislativo adottato dal Governo è trasmesso al Presidente della Repubblica, per la emanazione, almeno venti giorni prima della scadenza.

3. Se la delega legislativa si riferisce ad una pluralità di oggetti distinti suscettibili di separata disciplina, il Governo può esercitarla mediante più atti successivi per uno o più degli oggetti predetti. In relazione al termine finale stabilito dalla legge di delegazione, il Governo informa periodicamente le Camere sui criteri che segue nell'organizzazione dell'esercizio della delega.

4. In ogni caso, qualora il termine previsto per l'esercizio della delega ecceda i due anni, il Governo è tenuto a richiedere il parere delle Camere sugli schemi dei decreti delegati. Il parere è espresso dalle Commissioni permanenti delle due Camere competenti per materia entro sessanta giorni, indicando specificamente le eventuali disposizioni non ritenute corrispondenti alle direttive della legge di delegazione. Il Governo, nei trenta giorni successivi, esaminato il parere, ritrasmette, con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni, i testi alle Commissioni per il parere definitivo che deve essere espresso entro trenta giorni.».

— Il testo del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322 (Norme sul Sistema statistico nazionale e sulla riorganizzazione dell'Istituto nazionale di statistica, ai sensi dell'art. 24 della legge 23 agosto 1988, n. 400) è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 22 settembre 1989, n. 222.

— Il testo dell'art. 24 della citata legge n. 400 del 1988 è il seguente:

«Art. 24 *(Delega per la riforma degli enti pubblici di informazione statistica)*. — 1. Il Governo è delegato ad emanare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, norme aventi valore di legge ordinaria per la riforma degli enti e degli organismi pubblici di informazione statistica in base ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) che sia attuato il sistematico collegamento e l'interconnessione di tutte le fonti pubbliche preposte alla raccolta e alla elaborazione dei dati statistici a livello centrale e locale;

b) che sia istituito un ufficio di statistica presso ogni amministrazione centrale dello Stato, incluse le aziende autonome, e che gli uffici così istituiti siano posti alle dipendenze funzionali dell'ISTAT;

c) che siano attribuiti all'ISTAT i compiti di indirizzo e coordinamento;

d) che sia garantito il principio dell'imparzialità e della completezza nella raccolta, nella elaborazione e nella diffusione dei dati;

e) che sia garantito l'accesso diretto da parte del Parlamento, delle regioni, di enti pubblici, di organi dello Stato, di persone giuridiche, di associazioni e singoli cittadini ai dati elaborati con i limiti espressamente previsti dalla legge e nel rispetto dei diritti fondamentali della persona;

f) che sia informato annualmente il Parlamento sull'attività dell'ISTAT, sulla raccolta, trattamento e diffusione dei dati statistici da parte della pubblica amministrazione;

g) che sia garantita l'autonomia dell'ISTAT in materia di strutture, di organizzazione e di risorse finanziarie.

2. I decreti delegati di cui al comma 1 sono emanati previo parere delle Commissioni permanenti delle Camere competenti per materia. Il Governo procede comunque alla emanazione dei decreti delegati qualora tale parere non sia espresso entro sessanta giorni dalla richiesta.».

— Il testo della legge 24 giugno 1997, n. 196 (Norme in materia di promozione dell'occupazione), è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 24 giugno 1997, n. 154.

— Il testo dell'art. 17 della citata legge n. 196 del 1997 è il seguente:

«Art. 17 *(Riordino della formazione professionale)*. — 1. Allo scopo di assicurare ai lavoratori adeguate opportunità di formazione ed elevazione professionale anche attraverso l'integrazione del sistema di formazione professionale con il sistema scolastico e universitario e con il mondo del lavoro e un più razionale utilizzo delle risorse vigenti, anche comunitarie, destinate alla formazione professionale e al fine di realizzare la semplificazione normativa e di pervenire a una disciplina organica della materia, anche con riferimento ai profili formativi di speciali rapporti di lavoro quali l'apprendistato e il contratto di formazione e lavoro, il presente articolo definisce i seguenti principi e criteri gene-

rali, nel rispetto dei quali sono adottate norme di natura regolamentare costituenti la prima fase di un più generale, ampio processo di riforma della disciplina in materia:
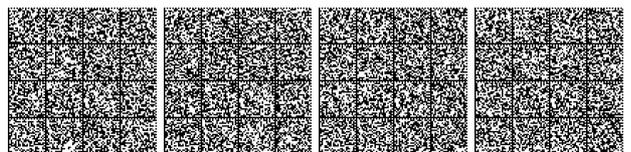
a) valorizzazione della formazione professionale quale strumento per migliorare la qualità dell'offerta di lavoro, elevare le capacità competitive del sistema produttivo, in particolare con riferimento alle medie e piccole imprese e alle imprese artigiane e incrementare l'occupazione, attraverso attività di formazione professionale caratterizzate da moduli flessibili, adeguati alle diverse realtà produttive locali nonché di promozione e aggiornamento professionale degli imprenditori, dei lavoratori autonomi, dei soci di cooperative, secondo modalità adeguate alle loro rispettive specifiche esigenze;

b) attuazione dei diversi interventi formativi anche attraverso il ricorso generalizzato a stages, in grado di realizzare il raccordo tra formazione e lavoro e finalizzati a valorizzare pienamente il momento dell'orientamento nonché a favorire un primo contatto dei giovani con le imprese;

c) svolgimento delle attività di formazione professionale da parte delle regioni e/o delle province anche in convenzione con istituti di istruzione secondaria e con enti privati aventi requisiti predeterminati;

d) destinazione progressiva delle risorse di cui al comma 5 dell'art. 9 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, agli interventi di formazione dei lavoratori e degli altri soggetti di cui alla lettera *a)* nell'ambito di piani formativi aziendali o territoriali concordati tra le parti sociali, con specifico riferimento alla formazione di lavoratori in costanza di rapporto di lavoro, di lavoratori collocati in mobilità, di lavoratori disoccupati per i quali l'attività formativa è propedeutica all'assunzione; le risorse di cui alla presente lettera confluiranno in uno o più fondi nazionali, articolati regionalmente e territorialmente, aventi configurazione giuridica di tipo privatistico e gestiti con partecipazione delle parti sociali; dovranno altresì essere definiti i meccanismi di integrazione del Fondo di rotazione;

e) attribuzione al Ministro del lavoro e della previdenza sociale di funzioni propositive ai fini della definizione da parte del comitato di cui all'art. 5, comma 5, dei criteri e delle modalità di certificazione delle competenze acquisite con la formazione professionale;

f) adozione di misure idonee a favorire, secondo piani di intervento predisposti dalle regioni, la formazione e la mobilità interna o esterna al settore degli addetti alla formazione professionale nonché la ristrutturazione degli enti di formazione e la trasformazione dei centri in agenzie formative al fine di migliorare l'offerta formativa e facilitare l'integrazione dei sistemi; le risorse finanziarie da destinare a tali interventi saranno individuate con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale nell'ambito delle disponibilità, da preordinarsi allo scopo, esistenti nel Fondo di cui all'art. 1, comma 7, del decreto legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236;

g) semplificazione delle procedure, ivi compresa la eventuale sostituzione della garanzia fideiussoria prevista dall'art. 56 della legge 6 febbraio 1996, n. 52, per effetto delle disposizioni di cui ai commi 3 e seguenti definite a livello nazionale anche attraverso parametri standard, con deferimento ad atti delle amministrazioni competenti, adottati anche ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, ed a strumenti convenzionali oltre che delle disposizioni di natura integrativa, esecutiva e organizzatoria anche della disciplina di specifici aspetti nei casi previsti dalle disposizioni regolamentari emanate ai sensi del comma 2, con particolare riferimento alla possibilità di stabilire requisiti minimi e criteri di valutazione delle sedi operative ai fini dell'accreditamento;

h) abrogazione, ove occorra, delle norme vigenti.

2. Le disposizioni regolamentari di cui al comma 1 sono emanate, a norma dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con uno o più decreti, sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con i Ministri della pubblica istruzione, dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, per le pari opportunità, del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, per la funzione pubblica e gli affari regionali, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, previo parere delle Competenti commissioni parlamentari.

3. A garanzia delle somme erogate a titolo di anticipo o di acconto a valere sulle risorse del Fondo sociale europeo e dei relativi cofinanziamenti nazionali è istituito, presso il Ministero del Tesoro - Ragioneria generale dello Stato - Ispettorato generale per l'amministrazione del Fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie (IGFOR), un Fondo di rotazione con amministrazione autonoma e gestione fuori bilancio ai sensi dell'art. 9 della legge 25 novembre 1971, n. 1041.

4. Il Fondo di cui al comma 3 è alimentato da un contributo a carico dei soggetti privati attuatori degli interventi finanziati, nonché, per l'anno 1997, da un contributo di lire 30 miliardi che graverà sulle disponibilità derivanti dal terzo del gettito della maggiorazione contributiva prevista dall'art. 25 della legge 21 dicembre 1978, n. 845, che affluisce, ai sensi dell'art. 9, comma 5, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, al Fondo di rotazione per la formazione professionale e per l'accesso al Fondo sociale europeo previsto dal medesimo art. 25 della citata legge n. 845 del 1978.

5. Il Fondo di cui al comma 3 utilizzerà le risorse di cui al comma 4 per rimborsare gli organismi comunitari e nazionali, erogatori dei finanziamenti, nelle ipotesi di responsabilità sussidiaria dello Stato membro, ai sensi dell'art. 23 del regolamento (CEE) n. 2082/93 del Consiglio del 20 luglio 1993, accertate anche precedentemente alla data di entrata in vigore della presente legge.

6. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge il Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, stabilisce con proprio decreto le norme di amministrazione e di gestione del Fondo di cui al comma 3. Con il medesimo decreto è individuata l'aliquota del contributo a carico dei soggetti privati di cui al comma 4, da calcolare sull'importo del finanziamento concesso, che può essere rideterminata con successivo decreto per assicurare l'equilibrio finanziario del predetto Fondo. Il contributo non grava sull'importo dell'aiuto finanziario al quale hanno diritto i beneficiari.».

— Il testo della legge 10 marzo 2000, n. 62 (Norme per la parità scolastica e disposizioni sul diritto allo studio e all'istruzione) è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 21 marzo 2000, n. 67.

— Il testo del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 (Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro, di cui alla legge 14 febbraio 2003, n. 30) è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 9 ottobre 2003, n. 235.

— Il testo della legge 14 febbraio 2003, n. 30 (Delega al Governo in materia di occupazione e mercato del lavoro) è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 26 febbraio 2003, n. 47.

— Il testo del decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 76 (Definizione delle norme generali sul diritto-dovere all'istruzione e alla formazione, a norma dell'art. 2, comma 1, lettera *c)*, della legge 28 marzo 2003, n. 53) è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 5 maggio 2005, n. 103.

— Il testo della legge 28 marzo 2003, n. 53 (Delega al Governo per la definizione delle norme generali sull'istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e formazione professionale) è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 2 aprile 2003, n. 77.

— Il testo dell'art. 2, comma 1, della citata legge n. 53 del 2003, è il seguente:

«Art. 2 *(Sistema educativo di istruzione e di formazione)*. — 1. I decreti di cui all'art. 1 definiscono il sistema educativo di istruzione e di formazione, con l'osservanza dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) è promosso l'apprendimento in tutto l'arco della vita e sono assicurate a tutti pari opportunità di raggiungere elevati livelli culturali e di sviluppare le capacità e le competenze, attraverso conoscenze e abilità, generali e specifiche, coerenti con le attitudini e le scelte personali, adeguate all'inserimento nella vita sociale e nel mondo del lavoro, anche con riguardo alle dimensioni locali, nazionale ed europea;

b) sono promossi il conseguimento di una formazione spirituale e morale, anche ispirata ai principi della Costituzione, e lo sviluppo della coscienza storica e di appartenenza alla comunità locale, alla comunità nazionale ed alla civiltà europea;

c) è assicurato a tutti il diritto all'istruzione e alla formazione per almeno dodici anni o, comunque, sino al conseguimento di una qualifica entro il diciottesimo anno di età; l'attuazione di tale diritto si realizza nel sistema di istruzione e in quello di istruzione e formazione professionale, secondo livelli essenziali di prestazione definiti su base nazionale a norma dell'art. 117, secondo comma, lettera *m)*, della Costituzione e mediante regolamenti emanati ai sensi dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e garantendo, attraverso adeguati interventi, l'integrazione delle persone in situazione di handicap a norma della legge 5 febbraio 1992, n. 104. La fruizione dell'offerta di istruzione e formazione costituisce un dovere legislativamente sanzionato; nei termini anzidetti di diritto all'istruzione e formazione e di correlativo dovere
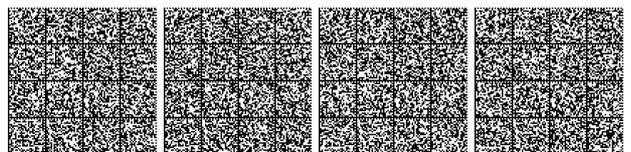
viene ridefinito ed ampliato l'obbligo scolastico di cui all'art. 34 della Costituzione, nonché l'obbligo formativo introdotto dall'art. 68 della legge 17 maggio 1999, n. 144, e successive modificazioni. L'attuazione graduale del diritto-dovere predetto è rimessa ai decreti legislativi di cui all'art. 1, commi 1 e 2, della presente legge correlativamente agli interventi finanziari previsti a tale fine dal piano programmatico di cui all'art. 1, comma 3, adottato previa intesa con la Conferenza unificata di cui all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e coerentemente con i finanziamenti disposti a norma dell'art. 7, comma 6, della presente legge;

d) il sistema educativo di istruzione e di formazione si articola nella scuola dell'infanzia, in un primo ciclo che comprende la scuola primaria e la scuola secondaria di primo grado, e in un secondo ciclo che comprende il sistema dei licei ed il sistema dell'istruzione e della formazione professionale;

e) la scuola dell'infanzia, di durata triennale, concorre all'educazione e allo sviluppo affettivo, psicomotorio, cognitivo, morale, religioso e sociale delle bambine e dei bambini promuovendone le potenzialità di relazione, autonomia, creatività, apprendimento, e ad assicurare un'effettiva eguaglianza delle opportunità educative; nel rispetto della primaria responsabilità educativa dei genitori, essa contribuisce alla formazione integrale delle bambine e dei bambini e, nella sua autonomia e unitarietà didattica e pedagogica, realizza la continuità educativa con il complesso dei servizi all'infanzia e con la scuola primaria. È assicurata la generalizzazione dell'offerta formativa e la possibilità di frequenza della scuola dell'infanzia; alla scuola dell'infanzia possono essere iscritti secondo criteri di gradualità e in forma di sperimentazione le bambine e i bambini che compiono i 3 anni di età entro il 30 aprile dell'anno scolastico di riferimento, anche in rapporto all'introduzione di nuove professionalità e modalità organizzative;

f) il primo ciclo di istruzione è costituito dalla scuola primaria, della durata di cinque anni, e dalla scuola secondaria di primo grado della durata di tre anni. Ferma restando la specificità di ciascuna di esse, la scuola primaria è articolata in un primo anno, teso al raggiungimento delle strumentalità di base, e in due periodi didattici biennali; la scuola secondaria di primo grado si articola in un biennio e in un terzo anno che completa prioritariamente il percorso disciplinare ed assicura l'orientamento ed il raccordo con il secondo ciclo; nel primo ciclo è assicurato altresì il raccordo con la scuola dell'infanzia e con il secondo ciclo; è previsto che alla scuola primaria si iscrivano le bambine e i bambini che compiono i sei anni di età entro il 31 agosto; possono iscriversi anche le bambine e i bambini che li compiono entro il 30 aprile dell'anno scolastico di riferimento; la scuola primaria promuove, nel rispetto delle diversità individuali, lo sviluppo della personalità, ed ha il fine di far acquisire e sviluppare le conoscenze e le abilità di base fino alle prime sistemazioni logico-critiche, di far apprendere i mezzi espressivi, ivi inclusa l'alfabetizzazione in almeno una lingua dell'Unione europea oltre alla lingua italiana, di porre le basi per l'utilizzazione di metodologie scientifiche nello studio del mondo naturale, dei suoi fenomeni e delle sue leggi, di valorizzare le capacità relazionali e di orientamento nello spazio e nel tempo, di educare ai princìpi fondamentali della convivenza civile; la scuola secondaria di primo grado, attraverso le discipline di studio, è finalizzata alla crescita delle capacità autonome di studio ed al rafforzamento delle attitudini alla interazione sociale; organizza ed accresce, anche attraverso l'alfabetizzazione e l'approfondimento nelle tecnologie informatiche, le conoscenze e le abilità, anche in relazione alla tradizione culturale e alla evoluzione sociale, culturale e scientifica della realtà contemporanea; è caratterizzata dalla diversificazione didattica e metodologica in relazione allo sviluppo della personalità dell'allievo; cura la dimensione sistematica delle discipline; sviluppa progressivamente le competenze e le capacità di scelta corrispondenti alle attitudini e vocazioni degli allievi; fornisce strumenti adeguati alla prosecuzione delle attività di istruzione e di formazione; introduce lo studio di una seconda lingua dell'Unione europea; aiuta ad orientarsi per la successiva scelta di istruzione e formazione; il primo ciclo di istruzione si conclude con un esame di Stato, il cui superamento costituisce titolo di accesso al sistema dei licei e al sistema dell'istruzione e della formazione professionale;

g) il secondo ciclo, finalizzato alla crescita educativa, culturale e professionale dei giovani attraverso il sapere, il fare e l'agire, e la riflessione critica su di essi, è finalizzato a sviluppare l'autonoma capacità di giudizio e l'esercizio della responsabilità personale e sociale; in tale ambito, viene anche curato lo sviluppo delle conoscenze relative all'uso delle nuove tecnologie; il secondo ciclo è costituito dal sistema dei licei e dal sistema dell'istruzione e della formazione professionale; dal compimento del quindicesimo anno di età i diplomi e le qualifiche si possono conseguire in alternanza scuola-lavoro o attraverso l'apprendistato; il sistema dei licei comprende i licei artistico, classico, economico, linguistico, musicale e coreutico, scientifico, tecnologico, delle scienze umane; i licei artistico, economico e tecnologico si articolano in indirizzi per corrispondere ai diversi fabbisogni formativi; i licei hanno durata quinquennale; l'attività didattica si sviluppa in due periodi biennali e in un quinto anno che prioritariamente completa il percorso disciplinare e prevede altresì l'approfondimento delle conoscenze e delle abilità caratterizzanti il profilo educativo, culturale e professionale del corso di studi; i licei si concludono con un esame di Stato il cui superamento rappresenta titolo necessario per l'accesso all'università e all'alta formazione artistica, musicale e coreutica; l'ammissione al quinto anno dà accesso all'istruzione e formazione tecnica superiore;

h) ferma restando la competenza regionale in materia di formazione e istruzione professionale, i percorsi del sistema dell'istruzione e della formazione professionale realizzano profili educativi, culturali e professionali, ai quali conseguono titoli e qualifiche professionali di differente livello, valevoli su tutto il territorio nazionale se rispondenti ai livelli essenziali di prestazione di cui alla lettera *c)*; le modalità di accertamento di tale rispondenza, anche ai fini della spendibilità dei predetti titoli e qualifiche nell'Unione europea, sono definite con il regolamento di cui all'art. 7, comma 1, lettera *c)*; i titoli e le qualifiche costituiscono condizione per l'accesso all'istruzione e formazione tecnica superiore, fatto salvo quanto previsto dall'art. 69 della legge 17 maggio 1999, n. 144; i titoli e le qualifiche conseguiti al termine dei percorsi del sistema dell'istruzione e della formazione professionale di durata almeno quadriennale consentono di sostenere l'esame di Stato, utile anche ai fini degli accessi all'università e all'alta formazione artistica, musicale e coreutica, previa frequenza di apposito corso annuale, realizzato d'intesa con le università e con l'alta formazione artistica, musicale e coreutica, e ferma restando la possibilità di sostenere, come privatista, l'esame di Stato anche senza tale frequenza;

i) è assicurata e assistita la possibilità di cambiare indirizzo all'interno del sistema dei licei, nonché di passare dal sistema dei licei al sistema dell'istruzione e della formazione professionale, e viceversa, mediante apposite iniziative didattiche, finalizzate all'acquisizione di una preparazione adeguata alla nuova scelta; la frequenza positiva di qualsiasi segmento del secondo ciclo comporta l'acquisizione di crediti certificati che possono essere fatti valere, anche ai fini della ripresa degli studi eventualmente interrotti, nei passaggi tra i diversi percorsi di cui alle lettere *g)* e *h)*; nel secondo ciclo, esercitazioni pratiche, esperienze formative e stage realizzati in Italia o all'estero anche con periodi di inserimento nelle realtà culturali, sociali, produttive, professionali e dei servizi, sono riconosciuti con specifiche certificazioni di competenza rilasciate dalle istituzioni scolastiche e formative; i licei e le istituzioni formative del sistema dell'istruzione e della formazione professionale, d'intesa rispettivamente con le università, con le istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica e con il sistema dell'istruzione e formazione tecnica superiore, stabiliscono, con riferimento all'ultimo anno del percorso di studi, specifiche modalità per l'approfondimento delle conoscenze e delle abilità richieste per l'accesso ai corsi di studio universitari, dell'alta formazione, ed ai percorsi dell'istruzione e formazione tecnica superiore;

l) i piani di studio personalizzati, nel rispetto dell'autonomia delle istituzioni scolastiche, contengono un nucleo fondamentale, omogeneo su base nazionale, che rispecchia la cultura, le tradizioni e l'identità nazionale, e prevedono una quota, riservata alle regioni, relativa agli aspetti di interesse specifico delle stesse, anche collegata con le realtà locali.».

— Il testo del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226 (Norme generali e livelli essenziali delle prestazioni relativi al secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione, a norma dell'art. 2 della legge 28 marzo 2003, n. 53) è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 4 novembre 2005, n. 257.

— Il testo del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 (Attuazione della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, nonché della direttiva 2006/100/CE che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone a seguito dell'adesione di Bulgaria e Romania) è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 9 novembre 2007, n. 261.

— Il testo dell'art. 64 deI decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 (Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria) è il seguente:

«Art. 64 *(Disposizioni in materia di organizzazione scolastica)*. — 1. Ai fini di una migliore qualificazione dei servizi scolastici e di una
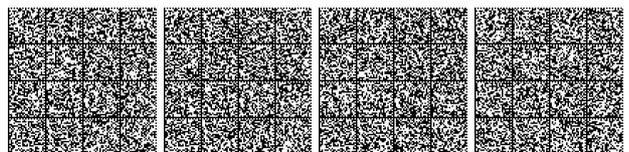
piena valorizzazione professionale del personale docente, a decorrere dall'anno scolastico 2009/2010, sono adottati interventi e misure volti ad incrementare, gradualmente, di un punto il rapporto alunni/docente, da realizzare comunque entro l'anno scolastico 2011/2012, per un accostamento di tale rapporto ai relativi standard europei tenendo anche conto delle necessità relative agli alunni diversamente abili.

2. Si procede, altresì, alla revisione dei criteri e dei parametri previsti per la definizione delle dotazioni organiche del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario (ATA), in modo da conseguire, nel triennio 2009-2011 una riduzione complessiva del 17 per cento della consistenza numerica della dotazione organica determinata per l'anno scolastico 2007/2008. Per ciascuno degli anni considerati, detto decremento non deve essere inferiore ad un terzo della riduzione complessiva da conseguire, fermo restando quanto disposto dall'art. 2, commi 411 e 412, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

3. Per la realizzazione delle finalità previste dal presente articolo, il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Unificata di cui all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 e previo parere delle Commissioni Parlamentari competenti per materia e per le conseguenze di carattere finanziario, predispone, entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, un piano programmatico di interventi volti ad una maggiore razionalizzazione dell'utilizzo delle risorse umane e strumentali disponibili, che conferiscano una maggiore efficacia ed efficienza al sistema scolastico.

4. Per l'attuazione del piano di cui al comma 3, con uno o più regolamenti da adottare entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto ed in modo da assicurare comunque la puntuale attuazione del piano di cui al comma 3, in relazione agli interventi annuali ivi previsti, ai sensi dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza unificata di cui al citato decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, anche modificando le disposizioni legislative vigenti, si provvede ad una revisione dell'attuale assetto ordinamentale, organizzativo e didattico del sistema scolastico, attenendosi ai seguenti criteri:

a. razionalizzazione ed accorpamento delle classi di concorso, per una maggiore flessibilità nell'impiego dei docenti;

b. ridefinizione dei curricoli vigenti nei diversi ordini di scuola anche attraverso la razionalizzazione dei piani di studio e dei relativi quadri orari, con particolare riferimento agli istituti tecnici e professionali;

c. revisione dei criteri vigenti in materia di formazione delle classi;

d. rimodulazione dell'attuale organizzazione didattica della scuola primaria ivi compresa la formazione professionale per il personale docente interessato ai processi di innovazione ordinamentale senza oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica;

e. revisione dei criteri e dei parametri vigenti per la determinazione della consistenza complessiva degli organici del personale docente ed ATA, finalizzata ad una razionalizzazione degli stessi;

f. ridefinizione dell'assetto organizzativo-didattico dei centri di istruzione per gli adulti, ivi compresi i corsi serali, previsto dalla vigente normativa;

f-*bis*. definizione di criteri, tempi e modalità per la determinazione e articolazione dell'azione di ridimensionamento della rete scolastica prevedendo, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente, l'attivazione di servizi qualificati per la migliore fruizione dell'offerta formativa;

f-*ter*. nel caso di chiusura o accorpamento degli istituti scolastici aventi sede nei piccoli comuni, lo Stato, le regioni e gli enti locali possono prevedere specifiche misure finalizzate alla riduzione del disagio degli utenti.

4-*bis*. Ai fini di contribuire al raggiungimento degli obiettivi di razionalizzazione dell'attuale assetto ordinamentale di cui al comma 4, nell'ambito del secondo ciclo di istruzione e formazione di cui al decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, anche con l'obiettivo di ottimizzare le risorse disponibili, all'art. 1, comma 622, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, le parole da "Nel rispetto degli obiettivi di apprendimento generali e specifici" sino a "Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano" sono sostituite dalle seguenti: "L'obbligo di istruzione si assolve anche nei percorsi di istruzione e formazione professionale di cui al Capo III del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, e, sino alla completa messa a regime delle disposizioni ivi contenute, anche nei percorsi sperimentali di istruzione e formazione professionale di cui al comma 624 del presente articolo".

4-*ter*. Le procedure per l'accesso alle Scuole di specializzazione per l'insegnamento secondario attivate presso le università sono sospese per l'anno accademico 2008-2009 e fino al completamento degli adempimenti di cui alle lettere *a)* ed *e)* del comma 4.

4-*quater*. Ai fini del conseguimento degli obiettivi di cui al presente articolo, le regioni e gli enti locali, nell'ambito delle rispettive competenze, per l'anno scolastico 2009/2010, assicurano il dimensionamento delle istituzioni scolastiche autonome nel rispetto dei parametri fissati dall'art. 2 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 1998, n. 233, da realizzare comunque non oltre il 31 dicembre 2008. In ogni caso per il predetto anno scolastico la consistenza numerica dei punti di erogazione dei servizi scolastici non deve superare quella relativa al precedente anno scolastico 2008/2009.

4-*quinquies*. Per gli anni scolastici 2010/2011 e 2011/2012, il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca e il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro per i rapporti con le regioni, promuovono, entro il 15 giugno 2009, la stipula di un'intesa in sede di Conferenza unificata per disciplinare l'attività di dimensionamento della rete scolastica, ai sensi del comma 4, lettera f-*ter*), con particolare riferimento ai punti di erogazione del servizio scolastico. Detta intesa prevede la definizione dei criteri finalizzati alla riqualificazione del sistema scolastico, al contenimento della spesa pubblica nonché ai tempi e alle modalità di realizzazione, mediante la previsione di appositi protocolli d'intesa tra le regioni e gli uffici scolastici regionali.

4-*sexies*. In sede di Conferenza unificata si provvede al monitoraggio dell'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 4-*quater* e 4-*quinquies*. In relazione agli adempimenti di cui al comma 4-*quater* il monitoraggio è finalizzato anche all'adozione, entro il 15 febbraio 2009, degli eventuali interventi necessari per garantire il conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica.

5. I dirigenti del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, compresi i dirigenti scolastici, coinvolti nel processo di razionalizzazione di cui al presente articolo, ne assicurano la compiuta e puntuale realizzazione. Il mancato raggiungimento degli obiettivi prefissati, verificato e valutato sulla base delle vigenti disposizioni anche contrattuali, comporta l'applicazione delle misure connesse alla responsabilità dirigenziale previste dalla predetta normativa.

6. Fermo restando il disposto di cui all'art. 2, commi 411 e 412, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, dall'attuazione dei commi 1, 2, 3, e 4 del presente articolo, devono derivare per il bilancio dello Stato economie lorde di spesa, non inferiori a 456 milioni di euro per l'anno 2009, a 1.650 milioni di euro per l'anno 2010, a 2.538 milioni di euro per l'anno 2011 e a 3.188 milioni di euro a decorrere dall'anno 2012.

7. Ferme restando le competenze istituzionali di controllo e verifica in capo al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e al Ministero dell'economia e delle finanze, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri è costituito, contestualmente all'avvio dell'azione programmatica e senza maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, un comitato di verifica tecnico-finanziaria composto da rappresentanti del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e del Ministero dell'economia e delle finanze, con lo scopo di monitorare il processo attuativo delle disposizioni di cui al presente articolo, al fine di assicurare la compiuta realizzazione degli obiettivi finanziari ivi previsti, segnalando eventuali scostamenti per le occorrenti misure correttive. Ai componenti del Comitato non spetta alcun compenso né rimborso spese a qualsiasi titolo dovuto.

8. Al fine di garantire l'effettivo conseguimento degli obiettivi di risparmio di cui al comma 6, si applica la procedura prevista dall'art. 1, comma 621, lettera *b)*, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

9. Una quota parte delle economie di spesa di cui al comma 6 è destinata, nella misura del 30 per cento, ad incrementare le risorse contrattuali stanziate per le iniziative dirette alla valorizzazione ed allo sviluppo professionale della carriera del personale della Scuola a decorrere dall'anno 2010, con riferimento ai risparmi conseguiti per ciascun anno scolastico. Gli importi corrispondenti alle indicate economie di spesa vengono iscritti in bilancio in un apposito Fondo istituito nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione dell'università e della ricerca, a decorrere dall'anno successivo a quello dell'effettiva realizzazione dell'economia di spesa, e saranno resi disponibili in gestione con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca subordinatamente alla verifica dell'effettivo ed integrale conseguimento delle stesse rispetto ai risparmi previsti.».
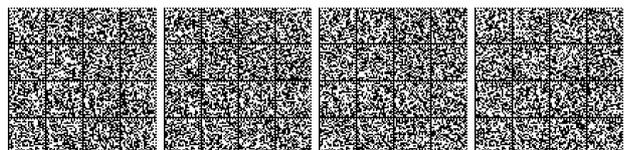
— Il testo della legge 30 dicembre 2010, n. 240 (Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario), è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 14 gennaio 2011, n. 10.

— Il testo del decreto legislativo 14 settembre 2011, n. 167 (Testo unico dell'apprendistato, a norma dell'art. 1, comma 30, della legge 24 dicembre 2007, n. 247), è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 10 ottobre 2011, n. 236.

— Il testo della legge 24 dicembre 2007, n. 247 (Norme di attuazione del Protocollo del 23 luglio 2007 su previdenza, lavoro e competitività per favorire l'equità e la crescita sostenibili, nonché ulteriori norme in materia di lavoro e previdenza sociale) è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 29 dicembre 2007, n. 301.

— Il testo del decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275 (Regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'art. 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59) è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 10 agosto 1999, n. 186.

— Il testo del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 87 (Regolamento recante norme per il riordino degli istituti professionali, a norma dell'art. 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133) è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 15 giugno 2010, n. 137.

— Il testo del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 88 (Regolamento recante norme per il riordino degli istituti tecnici a norma dell'art. 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133) è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 15 giugno 2010, n. 137.

— Il testo del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 89 (Regolamento recante revisione dell'assetto ordinamentale, organizzativo e didattico dei licei a norma dell'art. 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133) è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 15 giugno 2010, n. 137.

— Il testo dell'art. 4 e dell'art. 8 del citato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 25 gennaio 2008, è il seguente:

«Art. 4 *(Caratteristiche dei percorsi)*. — 1. I percorsi riferiti all'offerta formativa di cui all'art. 2, comma 1, lettere *a)* e *b)* hanno le seguenti caratteristiche comuni:

a) sono progettati e organizzati in relazione all'esigenza di:

1) assicurare un'offerta rispondente a fabbisogni formativi differenziati secondo criteri di flessibilità e modularità;

2) consentire percorsi formativi personalizzati per giovani ed adulti in età lavorativa, con il riconoscimento dei crediti formativi acquisiti, anche ai fini della determinazione della durata del percorso individuale;

3) favorire la partecipazione anche degli adulti occupati;

b) rispondono, in relazione alle figure adottate con il decreto di cui al comma 3, al raggiungimento, a livello nazionale, di omogenei livelli qualitativi e di spendibilità delle competenze acquisite in esito al percorso formativo, anche nell'ambito dell'Unione europea.

2. I percorsi di cui al comma 1 rispondono a standard minimi riferiti ai seguenti criteri:

a) ciascun semestre, in cui i percorsi si articolano, comprende ore di attività teorica, pratica e di laboratorio. Gli stage aziendali e i tirocini formativi, obbligatori almeno per il 30% della durata del monte ore complessivo, possono essere svolti anche all'estero;

b) i percorsi possono non coincidere con le scansioni temporali dell'anno scolastico. Per i lavoratori occupati, il monte ore complessivo può essere congruamente distribuito in modo da tenere conto dei loro impegni di lavoro nell'articolazione dei tempi e nelle modalità di svolgimento;

c) i curricoli dei percorsi fanno riferimento a competenze comuni, linguistiche, scientifiche e tecnologiche, giuridiche ed economiche, organizzative, comunicative e relazionali, di differente livello, nonché a competenze tecnico-professionali riguardanti la specifica figura di tecnico superiore, declinati in relazione agli indicatori dell'Unione europea relativi ai titoli e alle qualifiche;

d) i percorsi sono strutturati in moduli e unità capitalizzabili intesi come insieme di competenze, autonomamente significativo, riconoscibile dal mondo del lavoro come componente di specifiche professionalità ed identificabile quale risultato atteso del percorso formativo;

e) i docenti provengono per non meno del 50% dal mondo del lavoro con una specifica esperienza professionale maturata nel settore per almeno cinque anni;

f) i percorsi sono accompagnati da misure a supporto della frequenza e del conseguimento dei crediti formativi riconoscibili a norma dell'art. 5, delle certificazioni intermedie e finali e di inserimento professionale;

g) la conduzione scientifica di ciascun percorso è affidata ad un comitato di progetto, composto dai rappresentanti dei soggetti formativi che partecipano alla costituzione degli istituti tecnici superiori di cui al capo II ovvero alla progettazione e gestione dei percorsi di cui al capo III;

h) contengono i riferimenti alla classificazione delle professioni relative ai tecnici intermedi adottata dall'Istituto nazionale di statistica e agli indicatori di livello previsti dall'Unione europea per favorire la circolazione dei titoli e delle qualifiche in ambito comunitario. Allo stato attuale si fa riferimento al quarto livello della classificazione comunitaria delle certificazioni adottata con decisione del Consiglio 85/368/CEE.

3. Con decreto adottato ai sensi dell'art. 69, comma 1, della legge n. 144/1999 sono determinati i diplomi di tecnico superiore di cui all'art. 7, comma 1, e i certificati di specializzazione tecnica superiore di cui all'art. 9, comma 1, con l'indicazione delle figure che costituiscono il riferimento a livello nazionale dei percorsi di cui al comma 1 e dei relativi standard delle competenze di cui al comma 2, lettera *c)*, da considerare anche ai fini di quanto previsto dall'art. 52 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276.».

«Art. 8 *(Certificazione dei percorsi)*. — 1. Ai fini del rilascio della certificazione di cui all'art. 7, comma 1, da parte dell'istituto tecnico o professionale, ente di riferimento dell'ITS, i percorsi si concludono con verifiche finali delle competenze acquisite, condotte da commissioni d'esame costituite in modo da assicurare la presenza di rappresentanti della scuola, dell'università, della formazione professionale ed esperti del mondo del lavoro.

2. Con il decreto di cui all'art. 4, comma 3, sono definite le modalità per la costituzione delle commissioni di cui al comma 1 nonché le indicazioni generali per la verifica finale delle competenze acquisite da parte delle commissioni di cui al comma 1 e la relativa certificazione, ai fini della spendibilità dei titoli conseguiti a conclusione dei percorsi in ambito nazionale e dell'Unione europea.».

— Il testo del decreto Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali dell'11 novembre 2011 (Recepimento dell'Accordo tra il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, riguardante gli atti necessari per il passaggio a nuovo ordinamento dei percorsi di istruzione e formazione professionale di cui al decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, sancito in sede di Conferenza Stato-Regioni il 27 luglio 2011) è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 21 dicembre 2011, n. 296.

— Il testo del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca del 26 settembre 2012 (Recepimento dell'accordo sancito dalla conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano nella seduta del 19 aprile 2012, per la definizione di un sistema nazionale di certificazione delle competenze acquisite in apprendistato) è pubblicato, per comunicato, nella *Gazzetta Ufficiale* 10 novembre 2012, n. 263.

— Il testo del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5 (Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo), convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 9 febbraio 2012, n. 33.

— Il testo della legge 4 aprile 2012, n. 35 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, recante disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo) è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 6 aprile 2012, n. 82.

— Il testo dell'art. 52 del citato decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5 è il seguente:

«Art. 52 *(Misure di semplificazione e promozione dell'istruzione tecnico-professionale e degli istituti tecnici superiori - ITS)*. — 1. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, adottato di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con il Ministro dello sviluppo economico e con il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza unificata ai sensi dell'art. 9 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono adottate linee guida per
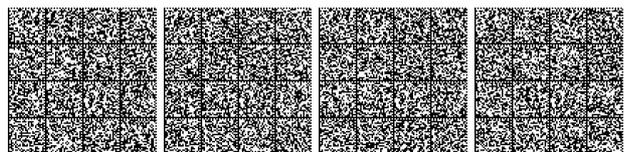
conseguire i seguenti obiettivi, a sostegno dello sviluppo delle filiere produttive del territorio e dell'occupazione dei giovani:

a) realizzare un'offerta coordinata, a livello territoriale, tra i percorsi degli istituti tecnici, degli istituti professionali e di quelli di istruzione e formazione professionale di competenza delle regioni;

b) favorire la costituzione dei poli tecnico-professionali di cui all'art. 13 del decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007, n. 40;

c) promuovere la realizzazione di percorsi in apprendistato, ai sensi dell'art. 3 del testo unico di cui al decreto legislativo 14 settembre 2011, n. 167, anche per il rientro in formazione dei giovani.

2. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e con il Ministro dell'economia e delle finanze, adottato d'intesa con la Conferenza unificata ai sensi dell'art. 9 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono definite linee guida per:

a) realizzare un'offerta coordinata di percorsi degli istituti tecnici superiori (ITS) in ambito nazionale, in modo da valorizzare la collaborazione multiregionale e facilitare l'integrazione delle risorse disponibili con la costituzione di non più di un istituto tecnico superiore in ogni regione per la medesima area tecnologica e relativi ambiti;

b) semplificare gli organi di indirizzo, gestione e partecipazione previsti dagli statuti delle fondazioni ITS;

c) prevedere, nel rispetto del principio di sussidiarietà, che le deliberazioni del consiglio di indirizzo degli ITS possano essere adottate con voti di diverso peso ponderale e con diversi quorum funzionali e strutturali.

3. Le Amministrazioni provvedono all'attuazione del presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.».

— Per il testo dell'art. 4, commi 51 e 55, della citata legge 28 giugno 2012, n. 92 si veda nelle note alle premesse.

— Il testo dell'art. 69, della legge 17 maggio 1999, n. 144 (Misure in materia di investimenti, delega al Governo per il riordino degli incentivi all'occupazione e della normativa che disciplina l'INAIL, nonché disposizioni per il riordino degli enti previdenziali) è il seguente:

«Art. 69 *(Istruzione e formazione tecnica superiore)*. — 1. Per riqualificare e ampliare l'offerta formativa destinata ai giovani e agli adulti, occupati e non occupati, nell'ambito del sistema di formazione integrata superiore (FIS), è istituito il sistema della istruzione e formazione tecnica superiore (IFTS), al quale si accede di norma con il possesso del diploma di scuola secondaria superiore. Con decreto adottato di concerto dai Ministri della pubblica istruzione, del lavoro e della previdenza sociale e dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, sentita la Conferenza unificata di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono definiti le condizioni di accesso ai corsi dell'IFTS per coloro che non sono in possesso del diploma di scuola secondaria superiore, gli standard dei diversi percorsi dell'IFTS, le modalità che favoriscono l'integrazione tra i sistemi formativi di cui all'art. 68 e determinano i criteri per l'equipollenza dei rispettivi percorsi e titoli; con il medesimo decreto sono altresì definiti i crediti formativi che vi si acquisiscono e le modalità della loro certificazione e utilizzazione, a norma dell'art. 142, comma 1, lettera *c)*, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112.

2. Le regioni programmano l'istituzione dei corsi dell'IFTS, che sono realizzati con modalità che garantiscono l'integrazione tra sistemi formativi, sulla base di linee guida definite d'intesa tra i Ministri della pubblica istruzione, del lavoro e della previdenza sociale e dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, la Conferenza unificata di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 e le parti sociali mediante l'istituzione di un apposito comitato nazionale. Alla progettazione dei corsi dell'IFTS concorrono università, scuole medie superiori, enti pubblici di ricerca, centri e agenzie di formazione professionale accreditati ai sensi dell'art. 17 della legge 24 giugno 1997, n. 196, e imprese o loro associazioni, tra loro associati anche in forma consortile.

3. La certificazione rilasciata in esito ai corsi di cui al comma 1, che attesta le competenze acquisite secondo un modello allegato alle linee guida di cui al comma 2, è valida in ambito nazionale.

4. Gli interventi di cui al presente articolo sono programmabili a valere sul Fondo di cui all'art. 4 della legge 18 dicembre 1997, n. 440, nei limiti delle risorse preordinate allo scopo dal Ministero della pubblica istruzione, nonché sulle risorse finalizzate a tale scopo dalle regioni nei limiti delle proprie disponibilità di bilancio. Possono concorrere allo scopo anche altre risorse pubbliche e private. Alle finalità di cui al presente articolo la regione Valle d'Aosta e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono, in relazione alle competenze e alle funzioni ad esse attribuite, secondo quanto disposto dagli statuti speciali e dalle relative norme di attuazione; a tal fine accedono al Fondo di cui al presente comma e la certificazione rilasciata in esito ai corsi da esse istituiti è valida in àmbito nazionale.».

— Il testo della Decisione 15 dicembre 2004, n. 2241/2004/CE (Decisione del Parlamento europeo e del Consiglio relativa ad un quadro comunitario unico per la trasparenza delle qualifiche e delle competenze - Europass) è pubblicato nella G.U.U.E. 31 dicembre 2004, n. L 390.

— Il testo della Raccomandazione 18 dicembre 2006, n. 2006/962/CE (Raccomandazione del Parlamento europeo e del Consiglio relativa a competenze chiave per l'apprendimento permanente) è pubblicato nella G.U.U.E. 30 dicembre 2006, n. L 394.

— Il testo della Raccomandazione 23 aprile 2008 (Raccomandazione del Parlamento europeo e del Consiglio sulla costituzione del Quadro europeo delle qualifiche per l'apprendimento permanente) è pubblicato nella G.U.U.E. 6 maggio 2008, n. C 118.

— Il testo del Regolamento n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 luglio 2008 che pone norme in materia di accreditamento e vigilanza del mercato per quanto riguarda la commercializzazione dei prodotti e che abroga il regolamento (CEE) n. 339/93, è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* U.E. 13 agosto 2008, n. L 218.

— Il testo della Raccomandazione 18 giugno 2009, n. 2009/C155/02 (Raccomandazione del Parlamento europeo e del Consiglio sull'istituzione di un sistema europeo di crediti per l'istruzione e la formazione professionale - ECVET)) è pubblicato nella G.U.U.E. 8 luglio 2009, n. C 155.

— Il testo della Raccomandazione 18 giugno 2009, n. 2009/C155/01 (Raccomandazione del parlamento europeo e del consiglio sull'istituzione di un quadro europeo di riferimento per la garanzia della qualità dell'istruzione e della formazione professionale) è pubblicato nella G.U.U.E. 8 luglio 2009, n. C 155.

— Il testo della Raccomandazione 20 dicembre 2012, n. 2012/C398/01 (Raccomandazione del Consiglio sulla convalida dell'apprendimento non formale e informale) è pubblicato nella G.U.U.E. 22 dicembre 2012, n. C 398.

— Il testo dell'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 (Definizione ed ampliamento delle attribuzioni della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano ed unificazione, per le materie ed i compiti di interesse comune delle regioni, delle province e dei comuni, con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali) è il seguente:

«Art. 8 *(Conferenza Stato-città ed autonomie locali e Conferenza unificata)*. — 1. La Conferenza Stato-città ed autonomie locali è unificata per le materie ed i compiti di interesse comune delle regioni, delle province, dei comuni e delle comunità montane, con la Conferenza Stato-regioni.

2. La Conferenza Stato-città ed autonomie locali è presieduta dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, per sua delega, dal Ministro dell'interno o dal Ministro per gli affari regionali nella materia di rispettiva competenza; ne fanno parte altresì il Ministro del tesoro e del bilancio e della programmazione economica, il Ministro delle finanze, il Ministro dei lavori pubblici, il Ministro della sanità, il presidente dell'Associazione nazionale dei comuni d'Italia - ANCI, il presidente dell'Unione province d'Italia - UPI ed il presidente dell'Unione nazionale comuni, comunità ed enti montani - UNCEM. Ne fanno parte inoltre quattordici sindaci designati dall'ANCI e sei presidenti di provincia designati dall'UPI. Dei quattordici sindaci designati dall'ANCI cinque rappresentano le città individuate dall'art. 17 della legge 8 giugno 1990, n. 142. Alle riunioni possono essere invitati altri membri del Governo, nonché rappresentanti di amministrazioni statali, locali o di enti pubblici.

3. La Conferenza Stato-città ed autonomie locali è convocata almeno ogni tre mesi, e comunque in tutti i casi il presidente ne ravvisi la necessità o qualora ne faccia richiesta il presidente dell'ANCI, dell'UPI o dell'UNCEM.

4. La Conferenza unificata di cui al comma 1 è convocata dal Presidente del Consiglio dei Ministri. Le sedute sono presiedute dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, su sua delega, dal Ministro per gli affari regionali o, se tale incarico non è conferito, dal Ministro dell'interno.».

Note all'art. 2:

— Il testo dell'art. 5 del citato decreto legislativo n. 206 del 2007, è il seguente:

«Art. 5 (Autorità competente). — 1. Ai fini del riconoscimento di cui al titolo II e al titolo III, capi II e IV, sono competenti a ricevere le domande, a ricevere le dichiarazioni e a prendere le decisioni:

a) la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le politiche giovanili e le attività sportive, per le attività che riguardano il settore sportivo ed, in particolare, quelle esercitate con la qualifica di professionista sportivo;

b) la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per lo sviluppo e competitività del turismo, per le attività che riguardano il settore turistico;

c) il Ministero titolare della vigilanza per le professioni che necessitano, per il loro esercizio, dell'iscrizione in Ordini, Collegi, albi, registri o elenchi, fatto salvo quanto previsto alla lettera *g)*;

d) la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica, per le professioni svolte in regime di lavoro subordinato presso la pubblica amministrazione, salvo quanto previsto alle lettere *e)*, *f)* e *g)*;

e) il Ministero della salute, per le professioni sanitarie;

f) il Ministero della pubblica istruzione, per i docenti di scuole dell'infanzia, primaria, secondaria di primo grado e secondaria superiore e per il personale amministrativo, tecnico e ausiliario della scuola;

g) il Ministero dell'università e della ricerca per il personale ricercatore e per le professioni di architetto, pianificatore territoriale, paesaggista, conservatore dei beni architettonici ed ambientali, architetto junior e pianificatore junior;

h) il Ministero dell'università e della ricerca per ogni altro caso relativamente a professioni che possono essere esercitate solo da chi è in possesso di qualifiche professionali di cui all'art. 19, comma 1, lettere *d)* ed *e)*, salvo quanto previsto alla lettera *c)*;

i) il Ministero per i beni e le attività culturali per le attività afferenti al settore del restauro e della manutenzione dei beni culturali, secondo quanto previsto dai commi 7, 8 e 9 dell'art. 29 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;

l) il Ministero del lavoro e della previdenza sociale per ogni altro caso relativamente a professioni che possono essere esercitate solo da chi è in possesso di qualifiche professionali di cui all'art. 19, comma 1, lettere *a)*, *b)* e *c)*;

m) le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano per le professioni per le quali sussiste competenza esclusiva, ai sensi dei rispettivi statuti.

2. Per le attività di cui al titolo III, capo III, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano individuano l'autorità competente a pronunciarsi sulle domande di riconoscimento presentate dai beneficiari.

3. Fino all'individuazione di cui al comma 2, sulle domande di riconoscimento provvedono:

a) la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le politiche giovanili e le attività sportive, per le attività di cui all'allegato IV, Lista III, punto 4), limitatamente alle attività afferenti al settore sportivo;

b) la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per lo sviluppo e la competitività del turismo, per le attività di cui all'allegato IV, Lista II e III, e non comprese nelle lettere *c)*, *d)*, *e)* ed *f)*;

c) il Ministero dello sviluppo economico per le attività di cui all'allegato IV, Lista I, Lista II e Lista III e non comprese nelle lettere *d)*, *e)* ed *f)*;

d) il Ministero per i beni e le attività culturali per le attività di cui all'allegato IV, Lista III, punto 4), limitatamente alle attività riguardanti biblioteche e musei;

e) il Ministero del lavoro e della previdenza sociale per le attività di cui all'allegato IV, Lista III, punto 4), classe ex 851 e 855;

f) il Ministero dei trasporti per le attività di cui all'allegato IV, Lista II e Lista III, nelle parti afferenti ad attività di trasporto.».

— Per il testo del Regolamento n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 luglio 2008, si veda nelle note alle premesse.

Note all'art. 3:

— Il testo dell'art. 14, comma 2, della citata legge n. 240 del 2010, è il seguente:

«Art. 14 *(Disciplina di riconoscimento dei crediti)*. — 2. Con decreto del Ministro, adottato ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sentiti i Ministri competenti, sono definite le modalità attuative e le eventuali deroghe debitamente motivate alle disposizioni di cui al comma 1, anche con riferimento al limite massimo di crediti riconoscibili in relazione alle attività formative svolte nei cicli di studio presso gli istituti di formazione della pubblica amministrazione, nonché alle altre conoscenze e abilità maturate in attività formative di livello post-secondario, alla cui progettazione e realizzazione l'università abbia concorso.».

— Per il testo dell'art. 4, comma 51, della citata legge n. 92 del 2012, si veda nelle note alle premesse.

— Per il testo dell'art. 8 del citato decreto legislativo n. 281 del 1997, si veda nelle note alle premesse.

Note all'art. 6:

— Il testo dell'art. 2, comma 1, lettera *i)*, del citato decreto legislativo n. 276 del 2003 è il seguente:

«Art. 2 *(Definizioni)*. — 1. Ai fini e agli effetti delle disposizioni di cui al presente decreto legislativo si intende per:

(*omissis*);

i) "libretto formativo del cittadino": libretto personale del lavoratore definito, ai sensi dell'accordo Stato-regioni del 18 febbraio 2000, di concerto tra il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, previa intesa con la Conferenza unificata Stato-regioni e sentite le parti sociali, in cui vengono registrate le competenze acquisite durante la formazione in apprendistato, la formazione in contratto di inserimento, la formazione specialistica e la formazione continua svolta durante l'arco della vita lavorativa ed effettuata da soggetti accreditati dalle regioni, nonché le competenze acquisite in modo non formale e informale secondo gli indirizzi della Unione europea in materia di apprendimento permanente, purché riconosciute e certificate;

(*omissis*).».

Note all'art. 7:

— Per il testo dell'art. 4, comma 51, della citata legge n. 92 del 2012, si veda nelle note alle premesse.

Note all'art. 8:

— Per il testo dell'art. 4, comma 67, della citata legge 28 giugno 2012, n. 92, si veda nelle note alle premesse.

— Per il testo dell'art. 6, comma 3, del citato decreto legislativo n. 167 del 201, si veda nelle note alle premesse.

Note all'art. 9:

— Per il testo dell'art. 4, comma 51, della citata legge n. 92 del 2012, si veda nelle note alle premesse.

Note all'art. 11:

— Per il testo dell'art. 4, commi da 51 a 61 e da 64 a 68, della citata legge n. 92 del 2012, si veda nelle note alle premesse.

13G00043
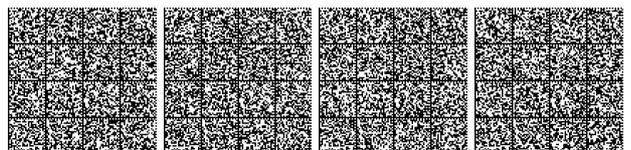
DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 23 ottobre 2012.

Individuazione del numero delle strutture e dei posti di funzione di livello dirigenziale non generale del Ministero dello sviluppo economico, nonché rideterminazione delle dotazioni organiche del personale appartenente alle qualifiche dirigenziali di seconda fascia e di quello delle aree prima, seconda e terza.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni e integrazioni;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e successive modificazioni e integrazioni;

Visto il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150;

Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20 ed, in particolare, l'art. 3;

Visto l'art. 1, comma 3 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, il quale stabilisce che le pubbliche amministrazioni, ivi indicate, debbono provvedere alla riduzione, in misura non inferiore al dieci per cento, degli uffici dirigenziali di livello non generale, con conseguente contrazione dei vigenti contingenti del personale dirigenziale ad essi preposto, nonché alla rideterminazione delle dotazioni organiche del personale non dirigenziale apportando una riduzione anch'essa non inferiore al dieci per cento della spesa complessiva relativa al numero dei posti in organico di tale personale, operando anche con le modalità previste dall'art. 41, comma 10, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dall'art. 1 della legge 27 febbraio 2009, n. 14;

Visto il sopra citato decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito con modificazioni, dall'art. 1, della legge 27 febbraio 2009, n. 14, il cui art. 41, comma 10 individua quale modalità provvedimentale l'adozione del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Vista la proposta formulata dal Ministro dello sviluppo economico con nota n. 22061 del 1° agosto 2012, e relazione tecnica allegata, con la quale, al fine di dare attuazione alle disposizioni di cui all'art. 1, comma 3 della legge n. 148 del 2011, è stata rappresentata l'esigenza di procedere all'emanazione del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, previsto dal comma 10, dell'art. 41 del predetto decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207;

Considerato che, in attuazione della normativa citata, occorre conseguire i seguenti obiettivi: *a)* riduzione delle dotazioni organiche del personale con qualifica di dirigente di seconda fascia, cui seguirà, in linea con le disposizioni di cui all'art. 1, comma 3, lettera *a)* della citata legge n. 148 del 2011, un decreto ministeriale, da adottare ai sensi dell'art. 4, comma 4, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, con il quale saranno individuati e definiti i relativi compiti degli uffici di livello dirigenziale non generale, nonché la loro distribuzione nelle strutture di livello dirigenziale generale in cui si articola l'amministrazione, *b)* riduzione del dieci per cento della spesa complessiva relativa alle vigenti dotazioni organiche del personale appartenente alle aree prima, seconda e terza;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 28 novembre 2008, n. 197 recante la riorganizzazione del Ministero dello sviluppo economico, emanato in attuazione dell'art. 74, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, con il quale sono state, tra l'altro, rideterminate le dotazioni organiche del personale appartenente alle qualifiche dirigenziali ed alle aree prima, seconda e terza del Ministero stesso;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 26 maggio 2011, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 217 del 17 luglio 2011, con il quale, in attuazione delle disposizioni di cui all'art. 2, comma 8-*bis* del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25, sono state, da ultimo, rideterminate le dotazioni organiche delle qualifiche dirigenziali e delle aree prima, seconda e terza del Ministero dello sviluppo economico, per complessive 3.824 unità;

Considerato che la proposta di rideterminazione delle dotazioni organiche è compatibile con le disposizioni recate dall'art. 1, comma 3, lettere *a)* e *b)* della legge 14 settembre 2011, n. 148, ferma restando la necessità, da parte dell'amministrazione, di provvedere all'adozione del decreto ministeriale con il quale saranno individuati le strutture e/o i posti di funzione di livello dirigenziale non generale, nel limite massimo del contingente previsto dal presente decreto;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, recante disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario;

Ritenuto, quindi, di provvedere alla rideterminazione delle dotazioni organiche del personale appartenente alle qualifiche dirigenziali di seconda fascia e di quello delle aree del Ministero dello sviluppo economico, secondo quanto richiesto dal Ministro del predetto Dicastero con la sopra citata nota e tenuto conto, altresì, che l'art. 2, comma 2, del citato decreto-legge n. 95 del 2012 prevede che le riduzioni di cui alle lettere *a)* e *b)* del comma 1 si applicano agli

uffici e alle dotazioni organiche risultanti a seguito dell'applicazione dell'art. 1, comma 3, del decreto-legge n. 138 del 2011 per le amministrazioni destinatarie;

Visto il Contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto del personale dipendente dai Ministeri, sottoscritto il 14 settembre 2007 e pubblicato nel supplemento ordinario della *Gazzetta Ufficiale* n. 237 dell'11 ottobre 2007;

Preso atto che sulla proposta di rideterminazione delle dotazioni organiche, così come formulata dall'amministrazione, sono state informate le organizzazioni sindacali rappresentative;

Visto il parere favorevole espresso dal Ministero dell'economia e delle finanze con nota del 27 settembre 2012 n. 3126/VARIE/13843;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 13 dicembre 2011, con il quale il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione è stato delegato ad esercitare le funzioni attribuite al Presidente del Consiglio dei Ministri in materia di lavoro pubblico, nonché di organizzazione, riordino e funzionamento delle pubbliche amministrazioni;

Decreta:

1. Fermo restando il contingente di personale di livello dirigenziale generale, stabilito dal decreto del Presidente della Repubblica 28 novembre 2008, n. 197 in complessive n. 29 unità, in attuazione dell'art. 1, comma 3 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, le strutture e i posti di funzione di livello dirigenziale non generale del Ministero dello sviluppo economico sono definite nel numero complessivo di 185 e le dotazioni organiche del personale con qualifica di dirigente di seconda fascia e di quello delle aree prima, seconda e terza sono rideterminate secondo l'allegata tabella A, che costituisce parte integrante del presente decreto.

2. Il Ministro dello sviluppo economico con proprio decreto, da emanare ai sensi dell'art. 4, comma 4 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, provvederà alla individuazione ed alla definizione dei compiti degli uffici e dei posti di funzione di livello dirigenziale non generale, nonché alla loro distribuzione nelle strutture di livello dirigenziale generale in cui si articola l'amministrazione, nella misura corrispondente alle 185 strutture e/o posti di funzione stabiliti nel presente decreto.

3. Al fine di assicurare la necessaria flessibilità di utilizzo delle risorse umane alle effettive esigenze operative, il Ministro dello sviluppo economico, con proprio successivo decreto, effettuerà la ripartizione dei contingenti di personale, come sopra determinati, nelle strutture centrali e periferiche in cui si articola l'amministrazione, nonché nell'ambito delle aree prima, seconda e terza, in fasce retributive e profili professionali.

4. I provvedimenti adottati in attuazione dei commi 2 e 3 saranno tempestivamente comunicati alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica ed al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della ragioneria generale dello Stato.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, 23 ottobre 2012

p. Il Presidente del Consiglio dei Ministri
Il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione
PATRONI GRIFFI

Registrato alla Corte dei conti il 21 gennaio 2013
Presidenza del Consiglio dei Ministri, registro n. 1, foglio n. 239

TABELLA A

Ministero dello Sviluppo Economico

Dotazione organica delle qualifiche dirigenziali e delle aree	Dotazione organica
Dirigenti	
Dirigente 1° fascia	29
Dirigente 2° fascia	185
Totale	214
Terza Area Totale	1.671
Seconda Area Totale	1.475
Prima Area Totale	92
Totale qualifiche dirigenziali	214
Totale aree	3.238
Totale complessivo	3.452

13A01317

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 25 ottobre 2012.

Individuazione del numero delle strutture e dei posti di funzione di livello dirigenziale generale e non generale del Ministero dell'economia e delle finanze, nonché rideterminazione delle dotazioni organiche del personale appartenente alle qualifiche dirigenziali di prima e di seconda fascia e di quello delle aree prima, seconda e terza.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150;

Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20 ed, in particolare, l'art. 3;

Visto l'art. 23-*quinquies*, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, il quale stabilisce che il Ministero dell'economia e delle finanze, all'esito della riduzione degli assetti organizzativi prevista dall'art. 1 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, debba provvedere ad una riduzione, in misura non inferiore al venti per cento degli uffici dirigenziali di livello generale e non generale, con conseguente contrazione dei vigenti contingenti di personale dirigenziale ad essi preposto, nonché alla rideterminazione delle dotazioni organiche del personale non dirigenziale apportando una riduzione non inferiore al dieci per cento della spesa complessiva relativa al numero dei posti in organico di tale personale, operando anche con le modalità previste dall'art. 41, comma 10, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14;

Visto il sopra citato decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14, il cui art. 41, comma 10, individua quale modalità provvedimentale l'adozione del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Vista la proposta formulata dal Ministro dell'economia e delle finanze con nota n. 23074 del 24 settembre 2012 e la relazione tecnica ad essa allegata, con la quale, al fine di dare attuazione alle disposizioni di cui all'art. 23-*quinquies*, comma 1 del decreto-legge n. 95 del 2012, è stata rappresentata l'esigenza di procedere all'emanazione del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, previsto dal comma 10, dell'art. 41 del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14;

Considerato che, nell'ambito degli interventi di riduzione della spesa pubblica a servizi invariati, contenuti nella normativa sopra citata, occorre tra l'altro conseguire i seguenti obiettivi: *I)* - riduzione in misura non inferiore al venti per cento delle dotazioni organiche del personale appartenne alle qualifiche di livello dirigenziale generale e non generale, *II)* - riduzione del dieci per cento della spesa complessiva relativa alle vigenti dotazioni organiche del personale appartenente alle aree prima, seconda e terza;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 luglio 2011, n. 173, che ha modificato il decreto del Presidente della Repubblica 30 gennaio 2008, n. 43, recante il regolamento del Ministero dell'economia e delle finanze a norma dell'art. 1, comma 404 e seguenti della legge 27 dicembre 2006, n. 296, con il quale sono state individuate, tra l'altro, n. 61 posizioni di livello dirigenziale generale a cui si aggiungono n. 11 posti in posizione di fuori ruolo istituzionale, di cui 10 presso gli Enti previdenziali e 1 presso l'Agenzia per le erogazioni in agricoltura;

Visto il decreto ministeriale 5 luglio 2012, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 3 settembre 2012, supplemento ordinario n. 179, concernente l'individuazione e le attribuzioni degli uffici di livello dirigenziale non generale dei dipartimenti;

Visto l'art. 21, comma 5, lettera *b)*, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito della legge 22 dicembre 2011, n. 214, che, nell'ambito della soppressione dell'Istituto nazionale di previdenza per i dipendenti dell'amministrazione pubblica e della conseguente attribuzione delle relative funzioni all'Istituto nazionale della previdenza sociale, prevede, con riferimento ai posti corrispondenti all'incarico di componente del Collegio dei sindaci dell'istituto soppresso, di qualifica dirigenziale di livello generale, che tre posti in rappresentanza del Ministero dell'economia e delle finanze sono trasformati in posizioni dirigenziali di livello generale per le esigenze di consulenza, studio e ricerca del Ministero dell'economia e delle finanze, nell'ambito del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato;

Tenuto conto della previsione di cui al comma 3, dell'art. 23-*quinquies* del decreto-legge n. 95 del 2012, in merito alla trasformazione degli otto posti di livello dirigenziale generale corrispondenti a posizioni di fuori ruolo istituzionale del Ministero dell'economia e delle finanze, in posti di livello dirigenziale non generale e considerato che, a norma del medesimo comma, la riduzione dei posti di livello dirigenziale generale sopra menzionata concorre, per la quota di competenza del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, alla riduzione imposta dal predetto comma 1 dello stesso art. 23-*quinquies*;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 29 febbraio 2012, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 119 del 23 maggio 2012, concernente l'individuazione del numero delle strutture e dei posti di funzione di livello dirigenziale non generale del Ministero dell'economia e delle finanze, nonché la rideterminazione delle dotazioni organiche del personale appartenente alle qualifiche dirigenziali di seconda fascia nella misura di n. 712 unità e di quello delle aree prima, seconda e terza per complessive n. 12.645 unità;

Visto che il Ministro dell'economia e delle finanze, in attuazione di quanto previsto dall'art. 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 29 febbraio 2012, ha provveduto, con proprio decreto del 9 agosto 2012, in corso di registrazione da parte della Corte dei Conti, alla ripartizione della dotazione organica del personale appartenente alla qualifica dirigenziale di seconda fascia e di quello delle aree prima, seconda e terza, nei dipartimenti e nelle articolazioni territoriali del Ministero;

Considerato che, ai sensi dell'art. 23-*quinquies*, comma 3, primo periodo del decreto-legge n. 95 del 2012, restano escluse dall'applicazione del comma 1, le dotazioni organiche relative al personale amministrativo di livello dirigenziale e non dirigenziale operante presso le segreterie delle Commissioni tributarie che sono, pertanto, escluse dal computo delle posizioni dirigenziali su cui operare la riduzione in misura non inferiore del venti per cento, nonché dal computo della spesa di personale su cui calcolare il dieci per cento di riduzione prevista dalla citata normativa;

Tenuto conto del processo di riorganizzazione previsto per il Ministero dell'economia e delle finanze, al quale si darà corso ai sensi del comma 5, dell'art. 23-*quinquies* citato, dei principi cui il medesimo dovrà uniformarsi e delle peculiari modalità individuate a norma dell'art. 2, comma 10-*ter*, della legge n. 135 del 7 agosto 2012, al fine di semplificare ed accelerare il predetto riordino;

Ritenuto, quindi, di dover provvedere alla rideterminazione delle dotazioni organiche del personale appartenente alle qualifiche dirigenziali di prima e di seconda fascia e di quello delle aree del Ministero dell'economia e delle finanze, secondo quanto richiesto dal Ministro del predetto Dicastero;

Visto il Contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto del personale dipendente dai Ministeri, sottoscritto il 14 settembre 2007 e pubblicato nel supplemento ordinario della *Gazzetta Ufficiale* n. 237 dell'11 ottobre 2007;

Preso atto che della proposta di rideterminazione delle dotazioni organiche, così come formulata dall'Amministrazione, sono state informate le organizzazioni sindacali;

Visto il parere espresso dal Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato con nota del 1° ottobre 2012, n. 82461 trasmessa dal Gabinetto del Ministro dell'economia e delle finanze con nota n. 25236 del 16 ottobre 2012;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 13 dicembre 2011, con il quale il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione è stato delegato ad esercitare le funzioni attribuite al Presidente del Consiglio dei Ministri in materia di lavoro pubblico, nonché di organizzazione, riordino e funzionamento delle pubbliche amministrazioni;

Decreta:

1. In attuazione dell'art. 23-*quinquies*, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, le strutture e i posti di funzione di livello dirigenziale generale e non generale del Ministero dell'economia e delle finanze sono definiti, rispettivamente, in n. 59 e n. 573 e le dotazioni organiche del personale appartenente alle qualifiche dirigenziali di prima e di seconda fascia e di quello delle aree prima, seconda e terza sono rideterminate secondo l'allegata tabella A, che costituisce parte integrante del presente decreto.

2. In attuazione del comma 5, dell'art. 23-*quinquies* del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, il Ministero dell'economia e delle finanze provvederà a definire, secondo l'ordinamento di competenza o della particolare modalità descritta dall'art. 2, comma 10-*ter*, del medesimo decreto-legge, al fine di semplificare ed accelerare il predetto riordino, i propri assetti organizzativi secondo i principi indicati nello stesso comma 5 dell'art. 23-*quinquies* e nell'ambito dei posti di funzione dirigenziale individuati dal presente provvedimento.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze con proprio decreto, da emanare ai sensi dell'art. 4, comma 4 del decreto legislativo 30 luglio 1990, n. 300, provvederà alla individuazione ed alla definizione dei compiti degli uffici e dei posti di funzione di livello dirigenziale non generale, nonché alla loro distribuzione nelle strutture di livello dirigenziale generale dell'Amministrazione, oggetto anch'esse di rideterminazione, nella misura corrispondente al contingente numerico dei dirigenti di seconda fascia, come stabiliti nel presente decreto.

4. Al fine di assicurare la necessaria flessibilità di utilizzo delle risorse umane alle effettive esigenze operative, il Ministro dell'economia e delle finanze, con proprio successivo decreto, effettuerà la ripartizione dei contingenti di personale, come sopra determinati, nelle strutture centrali e periferiche in cui si articola l'Amministrazione.

5. I provvedimenti adottati in attuazione dei commi 3 e 4 saranno tempestivamente comunicati alla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della funzione pubblica ed al Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Sato.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei Conti per la registrazione.

Roma, 25 ottobre 2012

p. *Il Presidente del Consiglio dei Ministri*
il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione
PATRONI GRIFFI

Registrato alla Corte dei conti il 21 gennaio 2013
Presidenza del Consiglio dei Ministri, registro n. 1, foglio n. 240
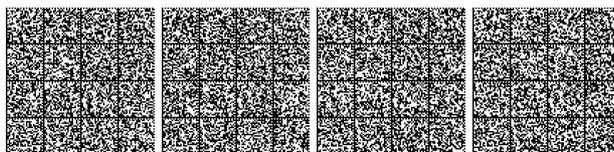
Tabella A

Ministero dell'Economia e delle Finanze

Qualifiche dirigenziali di livello generale e non generale Aree	**Dotazione organica**
Dirigenti 1° fascia	**59**
Dirigenti 2° fascia	**573** (*)
Area Terza	**5.261**
Area Seconda	**5.777**
Area Prima	**555**
Totale Aree	**11.593**

(*) Non comprensiva degli 8 posti di livello dirigenziale non generale corrispondenti a posizioni di fuori ruolo istituzionale del Ministero dell'economia e delle finanze (di cui 7 presso i collegi sindacali degli Enti previdenziali ed 1 presso l'Agenzia per le erogazioni in agricoltura).

13A01318

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

DECRETO 28 gennaio 2013.

Rilascio della licenza di giardino zoologico al Giardino Zoologico Bioparco di Roma, in Roma.

IL MINISTRO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELLA SALUTE

E

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

Vista la direttiva 1999/22/CE relativa alla custodia degli animali selvatici nei giardini zoologici;

Visto il decreto legislativo 21 marzo 2005, n. 73, e successive modificazioni, recante attuazione della direttiva 1999/22/CE;

Visto in particolare l'art. 4, comma 1 del decreto legislativo n. 73/2005, il quale prevede che la licenza di giardino zoologico è rilasciata con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro della salute e con il Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, sentita la Conferenza unificata, previa verifica del possesso dei requisiti indicati dall'art. 3 dello stesso decreto legislativo n. 73/05;

Vista la nota dell'11 novembre 2005, pervenuta a questa Amministrazione in data 16 novembre 2005, con la quale il Bioparco di Roma ha inoltrato la domanda per il rilascio della licenza di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo n. 73/05, così come previsto all'Allegato 4, punto *A)*, del decreto legislativo n. 73/2005;

Considerata la rispondenza della documentazione inviata alle indicazioni di cui al predetto Allegato;

Viste la nota prot. DPN/2009/0011719 del 28 maggio 2009 al Ministero delle politiche agricole, alimentari e Forestali, con cui si richiedeva la designazione degli esperti preposti all'ispezione presso la struttura Bioparco di Roma per l'accertamento del possesso dei requisiti prescritti dall'art. 3 del decreto legislativo n. 73/05, così come previsto dall'art. 6 e dall'Allegato 4, punto *B)* dello stesso decreto legislativo;

Vista la nota del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali prot. n. 200903573 pos. VI/A del 18 giugno 2009, con cui è stato designato il dott. Luca Brugnola, quale esperto per lo svolgimento del sopralluogo presso la struttura;

Vista la nota del Ministero della salute, prot. n. 0013284 – P del 18 giugno 2008, con cui sono stati designati, quali esperti per lo svolgimento dell'ispezione presso la struttura, la dott.ssa Rosalba Matassa e la dott.ssa Cristina Zacchia;

Vista la nota della Direzione per la protezione della natura, prot. DPN/2009/0016251 del 29 luglio 2009, con cui la commissione di esperti — composta, oltre che dai suddetti componenti, dal sig. Salvatore Vonella del Ministero dell'ambiente, per la tutela del territorio e del mare — è stata incaricata di effettuare il sopralluogo presso il Bioparco di Roma i giorni 1 e 2 settembre 2009;

Considerato che la prescritta ispezione si è svolta alla predetta data e che dal verbale redatto dalla Commissione, trasmesso con nota prot. n. DPN/2010/0007674 del 16 aprile 2010, la Fondazione Bioparco risulta essere in possesso dei requisiti di cui dall'art. 3 del decreto legislativo n. 73/05;

Visto l'accordo tra la Fondazione Bioparco di Roma e il Dipartimento 10 "Tutela ambientale e del verde - Protezione Civile" di Roma Capitale, per la gestione dell'area denominata "Valle dei Cuccioli";

Considerata la sussistenza di tutte le condizioni richieste dal decreto legislativo n. 73/05 ai fini del rilascio della licenza di giardino zoologico;

Visto il concerto del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali trasmesso con nota 1006 del 4 febbraio 2011;

Visto il parere favorevole espresso dal Ministero della salute, trasmesso con nota DGSAF 18624-P del 15 ottobre 2012;

Visto il parere espresso dalla Conferenza unificata nella seduta del 6 dicembre 2012;

Decreta:

Art. 1.

È rilasciata la licenza di giardino zoologico, di cui all'art. 4, comma 1 del decreto legislativo n. 73/05, al Giardino Zoologico Bioparco di Roma, sito in v.le Giardino Zoologico, 20 - Roma.
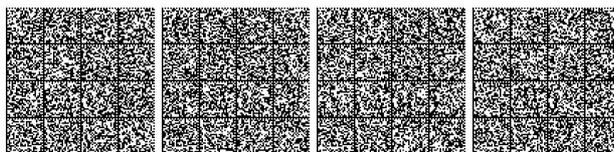
Art. 2.

Resta salvo in capo al Bioparco di Roma l'adempimento degli obblighi di cui all'art. 9, comma 1, del decreto legislativo n. 73/05, relativi ai versamenti da effettuare a copertura delle spese sostenute per l'espletamento della procedura di rilascio della licenza e dei controlli di cui all'art. 6 dello stesso decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 28 gennaio 2013

Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare
CLINI

Il Ministro della salute
BALDUZZI

Il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali
CATANIA

13A01360

MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 29 gennaio 2013.

Rilevazione dei dati del personale delle strutture di ricovero equiparate alle pubbliche e delle case di cura private.

IL MINISTRO DELLA SALUTE

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 17 maggio 1984, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 5 giugno 1984, n. 153, recante «Atto di indirizzo e coordinamento per la disciplina dei flussi informativi sull'attività gestionale ed economica delle Unità sanitarie locali sia nei confronti delle regioni che dello Stato», che dispone che il Ministro della salute, con proprio decreto, adegua la disciplina dei relativi flussi informativi in relazione allo sviluppo di ulteriori fabbisogni informativi dell'Amministrazione centrale per finalità di programmazione e controllo;

Visto il decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322 recante «Norme sul Sistema statistico nazionale e sulla riorganizzazione dell'Istituto nazionale di statistica, ai sensi dell'art. 24 della legge 23 agosto 1988, n. 400», che, all'art. 7, definisce l'obbligo di fornire dati statistici per le rilevazioni previste dal programma statistico nazionale, anche per i soggetti privati;

Visto il decreto del Ministro della sanità 23 dicembre 1996, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 28 gennaio 1997, n. 22, concernente «Modelli di rilevazione dei flussi informativi sulle attività gestionali ed economiche delle aziende sanitarie locali e delle aziende ospedaliere»;

Visto il decreto del Ministro della salute 5 dicembre 2006, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 27 gennaio 2007, n. 22, recante «Variazione dei modelli di rilevazione dei dati delle attività gestionali delle strutture sanitarie»;

Visto l'art. 6 dell'Accordo quadro sancito dalla Conferenza permanente tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano nella seduta del 22 febbraio 2001 (Rep. atti n. 1158/2001), dove il Ministro della sanità, le regioni e le province autonome hanno convenuto che le funzioni di indirizzo, coordinamento e controllo del piano di azione coordinato per lo sviluppo del Nuovo sistema informativo sanitario (NSIS) siano esercitate congiuntamente attraverso un organismo denominato Cabina di Regia;

Visto il decreto del Ministro della salute 14 giugno 2002, con il quale è stata istituita la Cabina di Regia per lo sviluppo del Nuovo sistema informativo sanitario nazionale (NSIS);

Vista l'intesa sancita dalla Conferenza permanente tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano nella seduta del 23 marzo 2005 (Rep. Atti n. 2271/2005), in attuazione dell'art. 1, commi 173 e 180 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, la quale all'art. 3 dispone che:

per le misure di qualità, efficienza ed appropriatezza del Servizio sanitario nazionale, come indicato al comma 1, ci si avvale del Nuovo sistema informativo sanitario, istituito presso il Ministero della salute;

la definizione e il continuo adeguamento nel tempo dei contenuti informativi e delle modalità di alimentazione del Nuovo sistema informativo sanitario (NSIS), come indicato al comma 5, sono affidati alla Cabina di Regia e vengono recepiti dal Ministero della salute con propri decreti attuativi, compresi i flussi informativi finalizzati alla verifica degli standard qualitativi e quantitativi dei Livelli essenziali di assistenza;

il conferimento dei dati al Sistema informativo sanitario, come indicato al comma 6, è ricompreso tra gli adempimenti cui sono tenute le regioni per l'accesso al finanziamento integrativo a carico dello Stato di cui all'art. 1, comma 164 della legge 30 dicembre 2004, n. 311;

Vista l'intesa sancita dalla Conferenza permanente tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano nella seduta del 3 dicembre 2009 (Rep. Atti n. 243/2009) concernente il Nuovo Patto per la salute 2010-2012 che stabilisce:

all'art. 4, ai fini dell'accesso al finanziamento integrativo del Servizio sanitario nazionale, costituiscono adempimento regionale gli adempimenti derivanti dalla legislazione vigente e quelli derivanti dagli accordi e dalle intese intervenute tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano;

all'art. 17 una proroga dei compiti e della composizione della cabina di regia del Nuovo sistema informativo sanitario (NSIS) fino alla stipula del nuovo accordo di riadeguamento della composizione e delle modalità di funzionamento della stessa;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165 recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche», ed in particolare il Titolo V concernente il controllo della spesa;

Considerato che, per quanto attiene il personale delle strutture di ricovero equiparate alle pubbliche e delle case di cura private (accreditate e non accreditate), i dati sono rilevati nell'ambito del Nuovo sistema informativo sanitario del Ministero della salute, attraverso il modello HSP.16, di cui ai citati decreti del Ministro della sanità 23 dicembre 1996 e del Ministro della salute 5 dicembre 2006;

Considerato che, per quanto attiene il personale degli enti e delle aziende del Servizio sanitario nazionale, i dati sono rilevati dall'Ispettorato generale per gli ordinamenti del personale (IGOP) del Dipartimento della ragioneria generale dello Stato, attraverso il Sistema conoscitivo del personale dipendente delle amministrazioni pubbliche (sistema informativo SICO), secondo modalità e termini di invio stabiliti nella circolare al Conto annuale, adottata annualmente dal Dipartimento della ragioneria generale dello Stato, ai sensi del Titolo V del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165;

Considerato che, ai fini delle statistiche comunitarie in materia di sanità pubblica e di salute e sicurezza sul luogo di lavoro, ai sensi del Regolamento (CE) n. 1338/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2008, è essenziale che la distinzione per genere (uomini/donne), già disponibile per i dati del personale delle aziende e degli enti del Servizio sanitario nazionale, venga rilevata anche per il personale che opera nelle strutture di ricovero equiparate alle pubbliche e nelle case di cura private (accreditate e non accreditate), in modo da omogeneizzare i contenuti informativi rilevati per le strutture pubbliche e per quelle private e tenere conto dell'impatto del genere non soltanto sulla salute ma anche sulla sicurezza sui luoghi di lavoro;

Visto il Protocollo di intesa tra il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e il Ministro della sanità in materia di flussi informativi sanitari del 9 dicembre 1998, con il quale è stata definita l'integrazione fra i sistemi informativi dei due Ministeri in materia di personale e fissate le modalità operative di acquisizione e trasferimento dei relativi dati;

Visto il Protocollo di intesa tra il Ministero della salute e il Ministero dell'economia e delle finanze dell'11 marzo 2011, con il quale sono state aggiornate le modalità operative di attuazione di quanto previsto dal Protocollo di intesa del 9 dicembre 1998 per la trasmissione dei flussi informativi riguardanti il Conto annuale, la Relazione allegata ed il Monitoraggio trimestrale degli enti e delle aziende del Servizio sanitario nazionale;

Tenuto conto che, al fine di semplificare le modalità operative della rilevazione dei dati del personale del settore sanitario, la Direzione generale del sistema informativo e statistico sanitario ha condotto, in collaborazione con l'Ispettorato generale per gli ordinamenti del personale (IGOP) del Dipartimento della ragioneria generale dello Stato e con i rappresentanti delle regioni, attività volte ad individuare un'unica infrastruttura per l'acquisizione sia dei dati raccolti attraverso il sistema informativo SICO, sia dei dati rilevati attraverso il modello HSP.16;

Preso atto che, al termine delle suddette attività, tale infrastruttura è stata individuata nel Sistema conoscitivo del personale dipendente delle amministrazioni pubbliche (sistema informativo SICO), al fine di rispondere in modo ottimale alle esigenze istituzionali delle amministrazioni ccentrali, rregionali e aaziendali;

Ritenuto pertanto necessario che, a decorrere dall'anno 2013, la rilevazione dei dati relativi al personale delle strutture di ricovero equiparate alle pubbliche e delle case di cura private (accreditate e non accreditate), già effettuata con il modello HSP.16, di cui ai citati decreti del Ministro della sanità 23 dicembre 1996 e del Ministro della salute 5 dicembre 2006, venga effettuata attraverso un nuovo modello di rilevazione, in sostituzione del suddetto modello HSP.16, e che la trasmissione dei dati, comprensivi anche della distinzione di genere (uomini/donne), venga effettuata, da parte degli enti tenuti all'invio, direttamente all'Ispettorato generale per gli ordinamenti del personale (IGOP) del Dipartimento della ragioneria generale dello Stato, mediante il sistema informativo SICO,
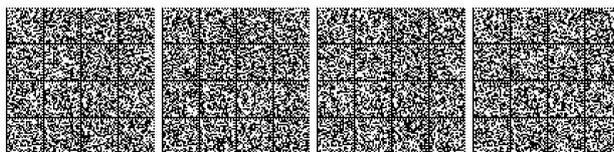
secondo le modalità e i termini stabiliti nella circolare al Conto annuale, adottata annualmente dal Dipartimento della ragioneria generale dello Stato, ai sensi del Titolo V del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Tenuto conto che il sistema informativo SICO del Dipartimento della ragioneria generale dello Stato trasmetterà al Nuovo sistema informativo sanitario (NSIS) del Ministero della salute i dati così raccolti, come già avviene per il personale dipendente del Servizio sanitario nazionale ai sensi del citato Protocollo di intesa tra il Ministero della salute il Ministero dell'economia e delle finanze dell'11 marzo 2011, al fine di rendere disponibili i contenuti informativi relativi al personale che opera nelle strutture del Servizio sanitario nazionale e nelle strutture private accreditate o comunque autorizzate all'attività di assistenza sanitaria, necessari alle specifiche esigenze di monitoraggio dell'efficienza e dell'appropriatezza allocativa del fattore produttivo personale e di valutazione del fabbisogno delle professioni sanitarie da parte del Ministero della salute;

Acquisito il parere della Cabina di Regia del Nuovo sistema informativo sanitario nel corso della seduta del 28 novembre 2012;

Decreta:

Art. 1.

Rilevazione dei dati del personale delle strutture di ricovero equiparate alle pubbliche e delle case di cura private.

1. A decorrere dall'anno 2013 il modello HSP.16 di rilevazione dei dati del personale delle strutture di ricovero equiparate alle pubbliche e delle case di cura private (accreditate e non accreditate), di cui al decreto del Ministro della sanità 23 dicembre 1996 e al decreto del Ministro della salute 5 dicembre 2006, è sostituito dal modello di rilevazione di cui all'allegato 1, che costituisce parte integrante del presente decreto. La rilevazione dei dati comprende anche le informazioni relative alla distinzione di genere (uomini/donne). Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano adottano, in funzione delle specifiche realtà organizzative, le necessarie disposizioni per assicurare che la rilevazione dei suddetti dati avvenga attraverso il nuovo modello di rilevazione.

2. Al fine di semplificare le modalità operative della rilevazione dei dati del personale del settore sanitario, a decorrere dall'anno 2013, la trasmissione dei dati del modello di rilevazione di cui al comma 1 è effettuata, da parte degli enti tenuti all'invio, direttamente all'Ispettorato generale per gli ordinamenti del personale (IGOP) del Dipartimento della ragioneria generale dello Stato, mediante il Sistema conoscitivo del personale dipendente delle amministrazioni pubbliche (sistema informativo SICO). Le modalità e i termini di invio sono stabiliti nella circolare relativa al Conto annuale, adottata annualmente dal Dipartimento della ragioneria generale dello Stato, ai sensi del Titolo V del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

3. Il sistema informativo SICO, a decorrere dall'anno 2013, trasmette al Nuovo sistema informativo sanitario (NSIS) del Ministero della salute, i dati di cui al comma 1, secondo le medesime modalità utilizzate per i dati del personale dipendente del Servizio sanitario nazionale, ai sensi del Protocollo di intesa tra il Ministero della salute - Dipartimento della qualità e il Ministero dell'economia e della finanze - Dipartimento della ragioneria generale dello Stato del 11 marzo 2011, al fine di rendere disponibili al Ministero della salute i contenuti informativi relativi al personale che opera nelle strutture del Servizio sanitario nazionale e nelle strutture private accreditate o comunque autorizzate all'attività di assistenza sanitaria, necessari per le specifiche esigenze di monitoraggio dell'efficienza e dell'appropriatezza allocativa del fattore produttivo personale e di valutazione del fabbisogno delle professioni sanitarie da parte del Ministero della salute.

Art. 2.

Ritardi ed inadempienze

1. Il conferimento dei dati del personale delle strutture di ricovero equiparate alle pubbliche e delle case di cura private, è ricompreso tra i lavori del Programma statistico nazionale che prevedono l'obbligo di risposta da parte dei soggetti privati, ai sensi dell'art. 7 del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, nonché tra gli adempimenti cui sono tenute le regioni per l'accesso al finanziamento integrativo a carico dello Stato, come stabilito nell'Intesa sancita dalla Conferenza permanente tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano il 23 marzo 2005.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 29 gennaio 2013

Il Ministro: BALDUZZI

Allegato 1

Nuovo Modello di rilevazione dei dati del personale delle strutture di ricovero equiparate alle pubbliche e delle case di cura private

COMPARTO SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE

STRUTTURA RILEVATA		
STRUTTURA DI RICOVERO	USL/AZ.OSP.	ANNO

TIPOLOGIA	CODICE	TEMPO INDETERMINATO				TEMPO DETERMINATO				ALTRO TIPO DI RAPPORTO	
		TEMPO PIENO		TEMPO PARZ.		TEMPO PIENO		TEMPO PARZ.			
		Uomini	Donne	Uomini	Donne	Uomini	Donne	Uomini	Donne	Uomini	Donne
RUOLO SANITARIO(*)											
MEDICO	S00MD0										
ODONTOIATRA	S00OD0										
FARMACISTA	S00FM0										
BIOLOGO	S00BI0										
CHIMICO	S00CH0										
FISICO	S00FI0										
PSICOLOGO	S00PS0										
DIRIGENTE DELLE PROFESSIONI SANITARIE	S00DP0										
PERS.INFERMIERISTICO	S00I10										
PERS.TECNICO SANITARIO	S00T10										
PERS. DI VIGILANZA ED ISPEZIONE	S00V10										
PERS. DELLA RIABILITAZIONE	S00R10										
TIPOLOGIA ATIPICA DEL RUOLO SANITARIO	S99AT0										
RUOLO PROFESSIONALE											
AVVOCATO /PROCURATORE LEGALE	P00AV0										
INGEGNERE	P00IG0										
ARCHITETTO	P00AH0										
GEOLOGO	P00GE0										
ASSISTENTE RELIGIOSO	P00AR0										
TIPOLOGIA ATIPICA RUOLO PROFESSIONALE	R99AT0										
RUOLO TECNICO											
ANALISTA	T00AN0										
STATISTICO	T00ST0										
SOCIOLOGO	T00SO0										
ASSISTENTE SOCIALE	T00AS0										
COLLABORATORE TECNICO - PROFESSIONALE	T00CT0										
ASSISTENTE TECNICO	T00AT0										
PROGRAMMATORE	T00PS0										
OPERATORE TECNICO	T00OT0										
OPERATORE TECNICO ADDETTO ALL' ASSISTENZA	T00OA0										
AUSILIARIO SPECIALIZZATO	T00AU0										
TIPOLOGIA ATIPICA RUOLO TECNICO	T99AT0										
RUOLO AMMINISTRATIVO											
DIRIGENTE AMMINISTRATIVO	A00DA0										
COLLABORATORE AMMINISTRATIVO - PROFESSIONALE	A00CO0										
ASSISTENTE AMMINISTRATIVO	A00AA0										
COADIUTORE AMMINISTRATIVO	A00CA0										
COMMESSO	A00CM0										
TIPOLOGIA ATIPICA RUOLO AMMINISTRATIVO	A99AT0										
RESTANTE PERSONALE											
ALTRO PERSONALE	R99RP0										
TOTALE											

(*) il personale con qualifica di collaboratore professionale sanitario esperto "ds", cod. S00DO0 nelle precedenti rilevazioni, delle quattro aree professionali (infermieri, tecnici sanitari, personale prevenzione e riabilitazione) va considerato insieme

13A01316

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

DECRETO 29 gennaio 2013.

Svolgimento dei programmi di istruzione e formazione da effettuarsi nei paesi di origine dei cittadini extracomunitari.

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 recante «Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero», e successive modificazioni;

Visto, in particolare, l'art. 23 del decreto legislativo n. 286/1998, che prevede l'emanazione nell'apposito regolamento di attuazione di norme regolanti sia le modalità di preferenza degli stranieri che abbiano partecipato alle attività di istruzione e formazione professionale nei Paesi d'origine nei settori d'impiego ai quali le attività si riferiscono sia le agevolazioni d'impiego per i lavoratori autonomi stranieri che abbiano seguito i corsi medesimi;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394 «Regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero» e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 ottobre 2004, n. 334 «Regolamento recante modifiche ed integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, in materia di immigrazione»;

Visto l'art. 34, comma 1 del decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1999, così come sostituito dall'art. 29 del decreto del Presidente della Repubblica n. 334/2004, che prevede che «con decreti del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di intesa con la Conferenza Stato-Regioni, sono fissate le modalità di predisposizione e di svolgimento dei programmi di formazione e di istruzione da effettuarsi nei Paesi d'origine ai sensi dell'art. 23, comma 1 del Testo unico e sono stabiliti i criteri per la loro valutazione»;

Visto il decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 recante «Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro, di cui alla legge 14 febbraio 2003, n. 30» e successive modificazioni e integrazioni;

Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 «Codice dell'amministrazione digitale» e successive modifiche e integrazioni;

Visto il decreto interministeriale del 22 marzo 2006, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 159 dell'11 luglio 2006, recante «Svolgimento dei programmi di istruzione e formazione da effettuarsi nei paesi d'origine dei cittadini extracomunitari», adottato in attuazione dell'art. 34, comma 1 del decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1999, così come sostituito dall'art. 29 del decreto del Presidente della Repubblica n. 334/2004;

Visto il decreto interministeriale del 31 gennaio 2008, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 73 del 27 marzo 2008, con cui sono state apportate modifiche all'art. 6 del decreto interministeriale del 22 marzo 2006;

Ritenuto di dover ampliare, alla luce di una lettura sistematica della normativa vigente che tenga conto sia dell'evoluzione della disciplina del sistema di istruzione degli adulti e del mercato del lavoro, sia dei compiti e delle funzioni attribuiti al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, i soggetti legittimati alla presentazione dei programmi di istruzione e formazione elencati nell'art. 5 del decreto interministeriale 22.03.2006, includendo anche i Centri provinciali per l'istruzione degli adulti, di cui all'art. 1, comma 632 della legge 27 dicembre 1996, n. 296 e successive modificazioni ed integrazioni e le Agenzie per il lavoro di cui all'art. 4 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, nonché gli altri soggetti autorizzati ex art. 6 ovvero accreditati ex art. 7 del medesimo decreto legislativo a svolgere le attività di incontro domanda/offerta di lavoro;

Considerata la necessità di semplificare gli adempimenti procedurali connessi all'istruttoria, alla valutazione ed all'approvazione dei programmi di formazione ed istruzione di cui agli articoli 7, 8 e 9 del decreto interministeriale del 22 marzo 2006;

Ritenuto, altresì, di dover decentrare presso le Direzioni regionali del lavoro l'attività del Comitato di valutazione dei programmi di formazione e di istruzione, previsto dall'art. 8 del decreto interministeriale del 22 marzo 2006, costituito con decreto ministeriale 9 marzo 2007, prevedendo la costituzione di appositi Comitati, a livello regionale, permanendo alla Direzione Generale dell'immigrazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, il ruolo di coordinamento e di supervisione dei programmi approvati;

Acquisita l'intesa della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e Province Autonome di Trento e di Bolzano, come previsto dal citato art. 34, comma 1, del d.P.R. 31 agosto 1999, n. 394, espressa nella seduta del 13 ottobre 2011;

Decreta:

Art. 1.

Finalità

1. Il presente decreto disciplina, ai sensi dell'art. 34, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, così come sostituito dall'art. 29 del decreto del Presidente della Repubblica 18 ottobre 2004, n. 334, le modalità di predisposizione e di svolgimento dei programmi di istruzione e formazione da effettuarsi nei Paesi d'origine dei cittadini extracomunitari e stabilisce i criteri per la loro valutazione.

Art. 2.

Destinatari e finalità dei programmi di istruzione e formazione

1. I programmi di cui all'art. 1 sono rivolti ai cittadini extracomunitari residenti nei Paesi d'origine e sono finalizzati all'inserimento lavorativo mirato nei settori produttivi italiani che operano all'interno dello Stato o all'inserimento lavorativo mirato nei settori produttivi italiani che operano all'interno dei Paesi d'origine o allo sviluppo delle attività produttive o imprenditoriali autonome nei Paesi d'origine, ai sensi dell'art. 23, comma 2, lettere *a)*, *b)* e *c)*, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 e successive modificazioni.

Art. 3.

Agevolazioni all'impiego

1. La partecipazione alle attività di istruzione e di formazione svolte nell'ambito dei programmi di cui all'art. 1, permette l'acquisizione delle attestazioni di frequenza ai fini dell'inserimento dei partecipanti nelle liste di cui all'art. 34, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1999 e successive modificazioni istituite presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

2. I programmi, di cui al comma 1, possono prevedere percorsi di completamento in Italia anche presso i Centri di cui all'art. 5, comma 1, lett. *g)*, al termine dei quali è possibile conseguire – ai sensi della normativa vigente – attestati e titoli di studio conclusivi del primo ciclo, nonché titoli attestanti il raggiungimento di un livello di conoscenza della lingua italiana non inferiore al livello A2 del Quadro comune europeo di riferimento per le lingue.

3. I cittadini extracomunitari che hanno partecipato a progetti relativi all'art. 23 del decreto legislativo n. 286/1998 su iniziativa o promozione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, sono inseriti nelle liste di cui al comma 1.

Art. 4.

Contenuti essenziali dei percorsi di istruzione e formazione

1. I percorsi di istruzione e formazione devono necessariamente prevedere l'insegnamento della lingua italiana ed il superamento di un esame che attesti almeno il raggiungimento del livello A1, così come definito nel Quadro comune europeo di riferimento per le lingue contenuto nella raccomandazione R (98) 6 emanata dal Consiglio dei Ministri UE il 17 marzo 1998.

2. I percorsi di istruzione e formazione devono prevedere, inoltre, nozioni in materia di tutela e sicurezza sul lavoro, nonché di educazione civica e favorire una prima acquisizione delle competenze di base e delle competenze di cittadinanza connesse all'assolvimento dell'obbligo di istruzione.

Art. 5.

Proponenti

1. I programmi di cui all'art. 1 possono essere presentati dai seguenti soggetti, singolarmente o in forma di partenariato:

a. regioni e province autonome e loro enti strumentali;

b. enti locali e loro enti strumentali;

c. organizzazioni nazionali di imprenditori e datori di lavoro e lavoratori;

d. organismi internazionali finalizzati al trasferimento di lavoratori stranieri in Italia ed al loro inserimento nei settori produttivi;

e. enti e associazioni operanti nel settore dell'immigrazione da almeno tre anni ed iscritti nel registro di cui all'art. 52 del decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1999 e successive modificazioni;

f. Agenzie per il lavoro di cui all'art. 4 del decreto legislativo n. 276/2003, nonché gli altri soggetti autorizzati e accreditati ai sensi degli articoli 6 e 7 del medesimo decreto 276/2003 e successive modificazioni ed integrazioni;

g. Centri provinciali per l'istruzione degli adulti, di cui all'art. 1, comma 632 della legge 27 dicembre 1996, n. 296 e successive modificazioni ed integrazioni. In attesa della completa riorganizzazione dei Centri, di cui all'art. 64, comma 4, lett. *f)* della legge 6 agosto 2008, n. 133, di conversione, con modificazioni, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, i programmi possono essere presentati dai Centri Territoriali Permanenti (CTP), di cui all'ordinanza ministeriale n. 455/97.

I programmi presentati dai soggetti di cui alla presente lettera devono effettuarsi comunque nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

2. Nel caso di partenariato, unitamente a uno o più dei soggetti elencati al comma 1, è ammessa la partecipazione alle iniziative anche di soggetti ulteriori previa documentata dichiarazione di compatibilità dell'oggetto sociale o degli scopi statutari con l'attività contemplata nel programma nonché l'assenza di cause ostative, in capo ad essi ed ai propri rappresentanti, rispetto all'attività prevista nel programma medesimo.

Art. 6.

Requisiti dei programmi

1. I soggetti proponenti debbono indicare nel programma:

a. l'individuazione della domanda puntuale di lavoro e la natura del rapporto di lavoro con riferimento al settore, all'area territoriale di impiego ed al profilo professionale;

b. le modalità dettagliate di svolgimento dell'attività di formazione e/o istruzione con la specificazione della durata e della data prevista di inizio;

c. l'indicazione dell'organismo realizzatore e delle generalità della persona designata quale responsabile
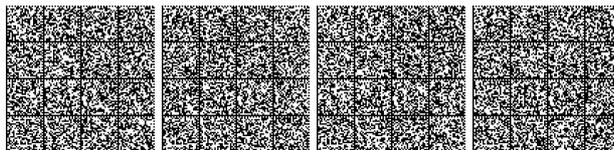
didattico-organizzativo del programma, con la specificazione dei titoli professionali e dell'esperienza posseduta;

d. le risorse umane con la specificazione dei titoli professionali e dell'esperienza rispettivamente posseduti;

e. le risorse strumentali che saranno utilizzate per lo svolgimento dell'attività e la disponibilità di idonee sedi operative didattiche nel Paese ove intendono realizzare le azioni e le eventuali modalità di raccordo con i referenti pubblici locali.

f. le fonti di finanziamento che saranno utilizzate per lo svolgimento delle attività.

2. La mancanza anche di uno solo dei requisiti previsti dalle lettere *a)*, *b)*, *c)*, *d)* ed *e)* del comma 1, comporta l'inammissibilità del programma e l'impossibilità per gli organismi preposti di procedere alla valutazione di merito dello stesso.

3. Il requisito di cui alla lettera *f)* del comma 1 è preordinato ad assicurare il rispetto del divieto di oneri in capo ai lavoratori. Per gli effetti, è fatto assoluto divieto ai soggetti proponenti di esigere o, comunque di percepire direttamente o indirettamente, compensi dai partecipanti alle attività formative previste dai programmi.

Art. 7.

Istruttoria

1. I programmi di istruzione e formazione di rilevanza regionale devono essere presentati con modalità informatiche ai Comitati regionali di valutazione, che procedono all'istruttoria, nonché, contestualmente, alla Direzione generale dell'immigrazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali ai fini dell'acquisizione da parte del Ministero degli affari esteri del parere previsto dall'art. 34, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 334/1999.

2. I Comitati regionali di cui al comma 1 sono costituiti presso le Direzioni regionali del lavoro con appositi decreti direttoriali, e così composti:

a. il direttore della Direzione regionale del lavoro o un suo delegato con funzioni di presidente;

b. un rappresentante della Direzione provinciale del lavoro territorialmente competente;

c. il Direttore generale dell'Ufficio scolastico regionale o un suo delegato individuato tra i rappresentanti dei Centri per l'istruzione degli adulti nel rispetto del principio di separazione delle funzioni di promozione da quelle di valutazione tra Centri;

d. un rappresentante della Regione designato nel rispetto del principio di separazione delle funzioni di promozione da quelle di valutazione tra uffici regionali;

e. un rappresentante della Provincia interessata dal programma.

Per ogni membro titolare è prevista la nomina di un supplente.

3. La partecipazione ai Comitati regionali di valutazione è a titolo gratuito e non comporta onere, ivi compresi compensi o gettoni di presenza.

4. La costituzione e composizione dei Comitati regionali di valutazione nelle Regioni a statuto speciale e nelle Province autonome di Trento e Bolzano è demandata alle disposizioni dei rispettivi statuti.

5. I programmi di istruzione e formazione aventi valenza multiregionale devono essere presentati al Comitato di valutazione della Regione in cui risulta prevalente l'impatto occupazionale del programma.

6. I programmi di istruzione e formazione, promossi e finanziati dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, devono essere presentati con modalità informatiche alla competente Direzione Generale dell'immigrazione per la valutazione, che acquisisce il parere di cui al comma 1 da parte del Ministero degli affari esteri.

7. Il parere di cui ai commi 1 e 4 deve essere reso dal Ministero degli affari esteri entro quindici giorni dalla ricezione della richiesta, termine superato il quale si intende favorevole.

Art. 8.

Valutazione

1. I programmi sono valutati entro trenta giorni dalla loro ricezione da parte dei Comitati regionali di cui all'art. 7.

2. I Comitati regionali procedono alla valutazione dei programmi verificando la corrispondenza degli stessi ai contenuti ed ai requisiti previsti dagli articoli 4 e 6, nonché al fabbisogno formalizzato dalle Regioni ai sensi dell'art. 21, comma 4-*ter*, del decreto legislativo n. 286/1998.

3. La valutazione dei programmi è effettuata sui seguenti ambiti, i cui indicatori saranno dettagliati nella circolare applicativa del presente decreto a cura del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca:

a. Area «Progettazione», relativa ai requisiti soggettivi del proponente, alla rispondenza della proposta agli obiettivi dell'art. 23 del decreto legislativo n. 286/1998, alla rilevanza del partenariato, alla capacità di realizzazione dell'intervento e agli aspetti relativi al piano finanziario.

b. Area «Lavoro», relativa alla rilevanza dei programmi in termini di individuazione puntuale della domanda di lavoro e natura del rapporto di lavoro con riferimento al settore, al territorio e al profilo professionale con impegno all'inserimento lavorativo di almeno il 60% dei lavoratori formati.

c. Area «Istruzione e formazione», relativa all'assetto organizzativo dei percorsi, alla loro articolazione oraria e durata complessiva; alle azioni di monitoraggio, di valutazione e di completamento del percorso formativo, nonché all'adozione di metodologie innovative.

4. La somma complessiva del punteggio assegnato per ciascuna Area costituisce il punteggio finale del programma che, ai fini della valutazione positiva, non potrà comunque essere inferiore a 70.

5. Ai programmi che prevedono ulteriori azioni finalizzate a migliorare la qualità dell'intervento formativo viene attribuito un punteggio aggiuntivo fino a 5.
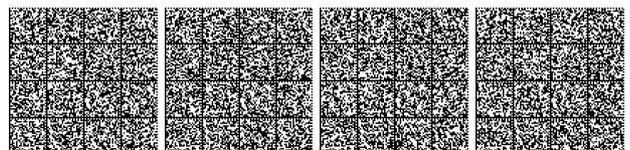
6. L'esito della valutazione dei programmi è comunicata dai Comitati regionali ai soggetti proponenti entro 15 giorni decorrenti dal termine di cui al comma 1.

Art. 9.

Approvazione dei programmi

1. Sulla base del punteggio finale riportato, i Comitati regionali di cui all'art. 7 approvano i programmi secondo la valutazione di cui all'art. 8. I Comitati regionali trasmettono i programmi approvati alla Direzione generale dell'immigrazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, che svolge la funzione di raccordo e di supervisione dell' attività di formazione all'estero.

2. Entro dieci giorni dall'inizio delle attività il soggetto proponente ne dà comunicazione ai Comitati regionali.

3. Entro venti giorni dalla conclusione delle attività, il soggetto proponente trasmette ai competenti Comitati i nominativi dei partecipanti al programma, allegando in copia le attestazioni acquisite e l' elenco dei datori di lavoro disponibili all'assunzione. Tali nominativi saranno inseriti nelle apposite liste di cui all'art. 3, comma 3, del presente decreto.

Art. 10.

Verifica

1. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali procede, in raccordo con i Comitati regionali di cui all'art. 7 alla verifica dei programmi approvati sia nel corso della loro realizzazione sia a conclusione delle attività, onde valutare l'effettivo raggiungimento degli obiettivi prefissati nel programma.

2. L'attività di verifica sull'effettivo inserimento nel mercato del lavoro italiano dei lavoratori formati all'estero è effettuato dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali attraverso il monitoraggio sulle comunicazioni obbligatorie, relative alle assunzioni, trasmesse dai datori di lavoro.

3. Qualora all'esito della verifica sia accertato il mancato rispetto dei requisiti minimi dei percorsi di istruzione e formazione di cui all'art. 4, i soggetti proponenti di cui all'art. 5 non possono presentare nuovi programmi per il biennio successivo e il Ministero del lavoro e delle politiche sociali non procede all'iscrizione dei lavoratori nelle liste di cui all'art. 34, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1999.

Art. 11.

Disposizioni finanziarie

1. Dall'attuazione del presente decreto non derivano oneri aggiuntivi per la finanza pubblica.

Art. 12.

Abrogazione

1. Il presente decreto abroga i precedenti decreti del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca rispettivamente del 22 marzo 2006, recante «Svolgimento dei programmi di istruzione e formazione da effettuarsi nei Paesi d'origine dei cittadini extracomunitari»e del 31 gennaio 2008, recante «Integrazioni al decreto 22 marzo 2006, concernente programmi di istruzione e formazione da effettuarsi nei Paesi d'origine dei cittadini extracomunitari».

Il presente decreto sarà trasmesso ai competenti organi di controllo e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 29 gennaio 2013

Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali
FORNERO

Il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca
PROFUMO

13A01357

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 18 gennaio 2013.

Modifica del disciplinare di produzione della denominazione "Castelmagno" registrata in qualità di Denominazione di Origine Protetta in forza al Regolamento (CE) n. 1263 della Commissione del 1° luglio 1996.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA PROMOZIONE DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE

Visto il regolamento (CE) n. 510 del Consiglio del 20 marzo 2006 relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli e alimentari;

Visto il regolamento CE n. 1263 della Commissione del 1° luglio 1996 con il quale è stata iscritta nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette la denominazione di origine protetta "Castelmagno";

Considerato che, è stata richiesta ai sensi dell'art. 9, del regolamento (CE) n. 510/06 una modifica del disciplinare di produzione della denominazione di origine protetta di cui sopra;

Considerato che, con regolamento (UE) n. 1204/2012 della Commissione del 14 dicembre 2012, è stata accolta la modifica di cui al precedente capoverso;

Ritenuto che sussista l'esigenza di pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana il disciplinare di produzione attualmente vigente, a seguito della registrazione della modifica richiesta, della D.O.P. "Castelmagno", affinché le disposizioni contenute nel predetto

documento siano accessibili per informazione erga omnes sul territorio nazionale:

Provvede:

Alla pubblicazione dell'allegato disciplinare di produzione della Denominazione di Origine Protetta "Castelmagno", nella stesura risultante a seguito dell'emanazione del regolamento (UE) n. 1204/2012 del 14 dicembre 2012.

I produttori che intendono porre in commercio la Denominazione di Origine Protetta "Castelmagno", sono tenuti al rispetto dell'allegato disciplinare di produzione e di tutte le condizioni previste dalla normativa vigente in materia.

Roma, 18 gennaio 2013

Il direttore generale: VACCARI

ALLEGATO

Disciplinare di produzione del Formaggio Castelmagno Denominazione di Origine Protetta (DOP)

Art. 1.

La Denominazione di Origine Protetta "Castelmagno" è riservata esclusivamente al formaggio che risponde alle condizioni ed ai requisiti stabiliti nel presente disciplinare di produzione.

Art. 2.

Il formaggio "Castelmagno" è ottenuto da latte di vacca crudo. Le mungiture devono essere fino ad un massimo di quattro mungiture consecutive con eventuali aggiunte di latte ovino e/o caprino in percentuale da un minimo del 5 % ad un massima del 20%. Il bestiame bovino deve essere riconducibile ai tipi genetici Barà Pustertaler, Bruna, Pezzata Rossa d'Oropa, Pezzata Rossa, Montbeliard, Grigio Alpina, Piemontese, Valdostana e loro incroci.

Le vacche che forniscono il latte per la DOP "Castelmagno" devono essere sottoposte a mungitura non più di due volte al giorno.

Nell'ambito della gestione aziendale è vietato il ciclo di asciutta delle vacche fuori dalla zona tipica di produzione; ad eccezione dei capi di proprietà dei margari, in relazione ai tradizionali cicli di monticazione e demonticazione.

L'alimentazione base del bestiame vaccino ed eventualmente ovino e caprino deve essere costituita da foraggi verdi od affienati che derivano da prato, da pascolo e da fieno di prato polifita di provenienza prevalente dai territori dei comuni di Castelmagno, Pradleves e Monterosso Grana.

E' vietato l'uso di insilati di mais.

I componenti dei mangimi costituenti l'integrazione della razione alimentare dovranno essere costituiti da cereali, leguminose, sali minerali e vitamine consentiti dalle leggi vigenti.

Il formaggio DOP "Castelmagno" presenta una forma cilindrica a facce piane del diametro di 15-25 cm. Lo scalzo è di 12-20 cm. Il peso di una forma varia dai 2 ai 7 kg. Le caratteristiche del formaggio DOP sono riferite al periodo minimo di stagionatura (60 giorni).

Le caratteristiche del "Castelmagno"sono le seguenti:

Formaggio presamico pressato a pasta semidura che si produce per l'intero arco dell'anno, tranne che per la tipologia d'alpeggio che viene prodotta nell'intervallo di tempo Maggio – Ottobre.

a) Crosta: non edibile, sottile di colore giallo-rossastro, liscia, tendente al rigido e regolare ai minimi di stagionatura; assume invece un colore più scuro, si ispessisce e diventa rugosa con il progredire della stagionatura.

b) Pasta: bianco perlaceo o bianco avorio ai minimi di stagionatura, di colore giallo ocrato con eventuali venature blu verdastre all'interno col progredire della stagionatura, ottenute anche mediante la foratura delle forme secondo la tecnica tradizionale (manuale con ferri lunghi).

c) Struttura: friabile ai minimi di stagionatura, più compatta col progredire della stagionatura.

d) Sapore: fine, delicato e moderatamente salato ai minimi di stagionatura; più saporito col progredire della stagionatura.

La percentuale minima di grasso sulla Sostanza Secca è del 34 %.

Il latte destinato alla trasformazione in "Castelmagno" deve essere esclusivamente crudo. Le mungiture devono essere fino ad un massimo di quattro mungiture consecutive.

E' consentito il raffreddamento del latte per lo stoccaggio ad una temperatura non inferiore ai 6° C.

Il latte, dopo l'eventuale scrematura per affioramento, va riscaldato alla temperatura di 30-38°C.

Non è consentita la pastorizzazione e la termizzazione del latte. E' vietato l'uso di fermenti.

La coagulazione avviene alla temperatura compresa tra 30 e 38°C, in un tempo tra i 30 e i 90 minuti con caglio liquido di vitello (con almeno il 70 % di chimosina).

Quando il coagulo ha raggiunto un sufficiente grado di rassodamento lo si rivolta e successivamente lo si rompe mantenendolo sempre all'interno del siero di lavorazione chiamato tradizionalmente "la laità". La rottura successiva viene effettuata dapprima grossolanamente e poi in modo sempre più fine sino ad ottenere granuli caseosi omogenei, delle dimensioni da chicco di mais a nocciola.

La lavorazione in caldaia avviene mantenendo la massa in continua agitazione per un tempo da 10 a 15 minuti al fine di facilitare la separazione della cagliata dalla laità che si trova inglobata nelle maglie del coagulo con eventuali soste intermedie. La cagliata così frantumata viene lasciata depositare sul fondo della caldaia o scaricata.

La cagliata viene messa in una tela asciutta e pulita chiamata "risola" in tessuto vegetale o sintetico. La risola va poi eventualmente pressata e appesa oppure appoggiata su un piano inclinato. Si lascia riposare per almeno 18 ore, necessarie perché il siero residuo fuoriesca senza l'azione di pressatura. E' consentito durante questo riposo raffreddare la cagliata.

Trascorso questo periodo di almeno 18 ore, la cagliata viene messa in recipienti (di materiale idoneo all'uso alimentare compreso il legno), sommersa nel siero delle lavorazioni precedenti che deve avere una temperatura di almeno 10° C per un periodo che va dai 2 ai 4 giorni per una regolare fermentazione. Successivamente la cagliata viene rotta e poi finemente tritata, rimescolata e salata. Il prodotto viene ora avvolto in una tela in tessuto vegetale o sintetico, ed introdotto nelle "fascelle" di formatura in legno o altro materiale idoneo ove rimane per almeno 1 giorno e sottoposta ad una adeguata pressatura manuale o meccanica.

Sulla base delle fascelle viene posizionata una matrice recante il marchio di origine in negativo sulla forma, descritto nel presente disciplinare di produzione.

E' consentita un'ulteriore salatura delle forme a secco per dare colore e consistenza alla crosta del formaggio.

La maturazione deve avvenire in grotte naturali fresche ed umide o comunque in locali che ripetano dette condizioni ambientali per un periodo minimo di 60 giorni su assi di legno o altro materiale idoneo. La temperatura di stagionatura deve essere compresa tra i 5 °C ed i 15°C e l'umidità tra il 70% ed il 98%, così da assicurare condizioni di temperatura ed umidità tali da garantire le condizioni necessarie per un corretto sviluppo delle muffe naturali e tipiche del Castelmagno D.O.P..

Durante la stagionatura le forme potranno essere spazzolate e/o lavate utilizzando sostanze naturali, che non abbiano effetto colorante diretto, onde contenere lo sviluppo di muffe indesiderate e di acari.

Art. 3.

Il formaggio "Castelmagno" deve essere prodotto e stagionato nel territorio amministrativo dei seguenti comuni siti in provincia di Cuneo: Castelmagno, Pradleves, Monterosso Grana, da cui dovrà provenire anche il latte destinato alla trasformazione.
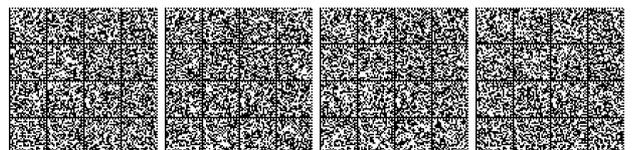
Art. 4.

Ogni fase del processo produttivo deve essere monitorata documentando per ognuna gli input (prodotti in entrata) e gli output (prodotti in uscita). In questo modo, e attraverso l'iscrizione in appositi elenchi, gestiti dall'organismo di controllo degli allevatori, dei produttori/stagionatori, dei confezionatori e dei porzionatori, nonché la tenuta di registri di produzione e condizionamento e la denuncia alla struttura di controllo delle quantità prodotte, è garantita la tracciabilità e la rintracciabilità (da monte a valle della filiera di produzione) del prodotto. Inoltre, il quantitativo di latte prodotto, nonché i bovini e gli ovi-caprini da cui deriva la materia prima, devono essere soggetti a controllo funzionale. Deve essere sempre presente la scheda tecnica del caglio ed il riferimento al lotto in uso. Devono anche essere denunciate mensilmente il numero delle forme prodotte. Per il formaggio "Castelmagno" che si fregia della menzione aggiuntiva "di Alpeggio", gli appezzamenti sui quali sono gestiti gli animali al pascolo devono essere iscritti in un apposito elenco tenuto dall'Organismo di controllo. Di tali appezzamenti sono determinate le quantità massime di latte prodotto per specie animale di cui si terrà conto nell'emissione dell'autorizzazione alla marchiatura. La stima delle potenzialità massime in termini di litri di latte sostenibile dall'area pascolata deve essere realizzata tenendo conto della composizione floristica, del momento di utilizzazione, della tipologia e del carico animale presente; inoltre deve essere denunciato ogni anno l'inizio e la fine dell'attività di pascolo all'Organismo di controllo. Gli alpeggi devono essere censiti dall'Organismo di controllo. Tutte le persone, fisiche e giuridiche, iscritte nei relativi elenchi, saranno assoggettate al controllo da parte dell'organismo di controllo, secondo quanto disposto dal disciplinare di produzione e dal relativo piano di controllo.

Le condizioni da rispettare sono relative alle strutture destinate alla produzione del latte ed alla sua lavorazione e stagionatura. Le stalle dove viene prodotto il latte devono essere registrate ai sensi della normativa vigente ed i punti di lavorazione devono essere in possesso o del bollo CEE oppure, in caso di aziende che effettuano la vendita diretta, di idonea autorizzazione sanitaria rilasciata sulla base della vigente normativa nazionale.

Entro il 10 di ogni mese deve essere dichiarato all' Organismo di Controllo il numero di forme prodotte o stagionate da ogni azienda nel mese precedente.

Art. 5.

Il formaggio "Castelmagno" prodotto e stagionato può portare la menzione aggiuntiva "di Alpeggio" a condizione che:

il latte sia proveniente esclusivamente da vacche, capre e pecore mantenute al pascolo in alpeggio per un periodo compreso tra l'inizio di maggio e la fine di ottobre. Gli animali devono essere alimentati al pascolo con almeno il 90% di flora locale;

tutto il processo produttivo avvenga in alpeggio;

la caseificazione avvenga al di sopra dei 1000 metri s.l.m.

Art. 6.

I controlli di cui all'art. 10 del Reg. (CEE) n. 2081/92 verranno effettuati dall'Organismo di controllo autorizzato.

Art. 7.

Il prodotto viene marchiato all'origine con il logo impresso sulla faccia a contatto con la base della fascella al momento della formatura. Prima dell'immissione del prodotto al consumo verrà apposta sul formaggio conforme un contrassegno identificativo, che costituisce il marchio di conformità, denominato "sventolina" sulla stessa faccia occupata dal marchio di origine, descritta nel presente disciplinare di produzione.

Il marchio di origine è costituito da una "C" stilizzata con abbozzi di vette alpine nella parte superiore ed al centro una forma ellittica di formaggio intagliato. Il marchio è realizzato in due dimensioni: di cm 11,0 x 12,0 per marchiare le forme da 2 a 3 kg. e di cm 15,3 x 16,3 per le forme da 3 a 7 kg.

Marchio all'origine
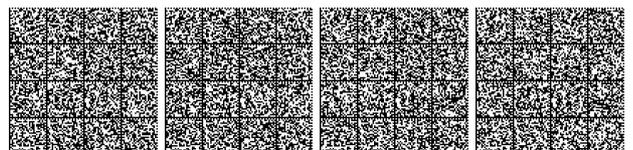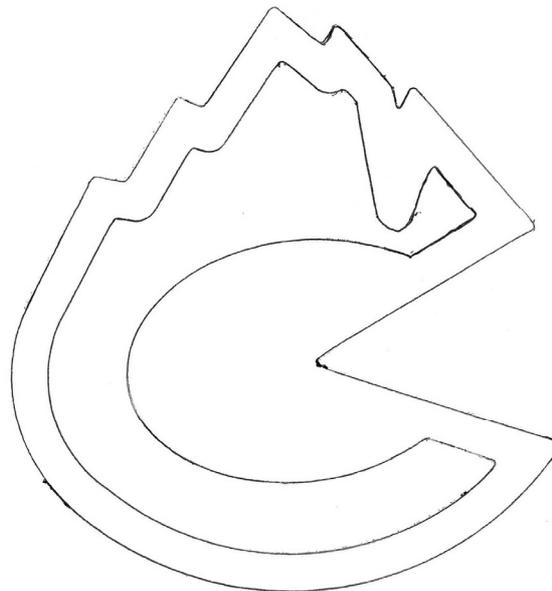
Il formaggio “Castelmagno” essendo prodotto tutto al di sopra dei 600 m. s.l.m. reca in etichetta la dicitura “prodotto della montagna”; quando la produzione del latte e la caseificazione avvengono al di sopra dei 1000 metri s.l.m., il formaggio DOP anziché la dicitura “prodotto della montagna” recherà in etichetta la dicitura “di alpeggio”.

Nel caso di formaggio “Castelmagno” prodotto della montagna, la scritta della sventolina sarà in campo colore blu.

Per il formaggio “Castelmagno” d’Alpeggio la sventolina porterà la menzione “DI ALPEGGIO” sulle quattro eliche che la compongono; la scritta “CASTELMAGNO” sarà in campo colore verde muschio e i caratteri della scritta “DI ALPEGGIO”, posta all’interno della scritta “CASTELMAGNO” , avranno un’altezza di 6 mm.

Marchio di conformità
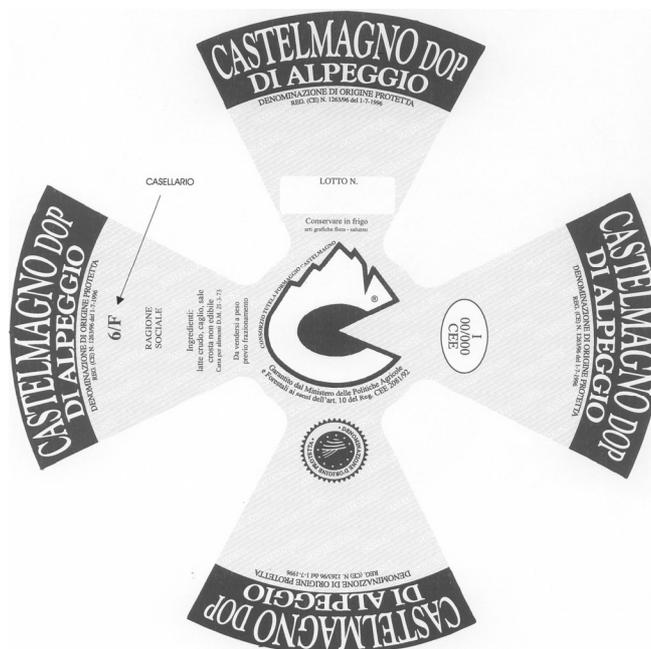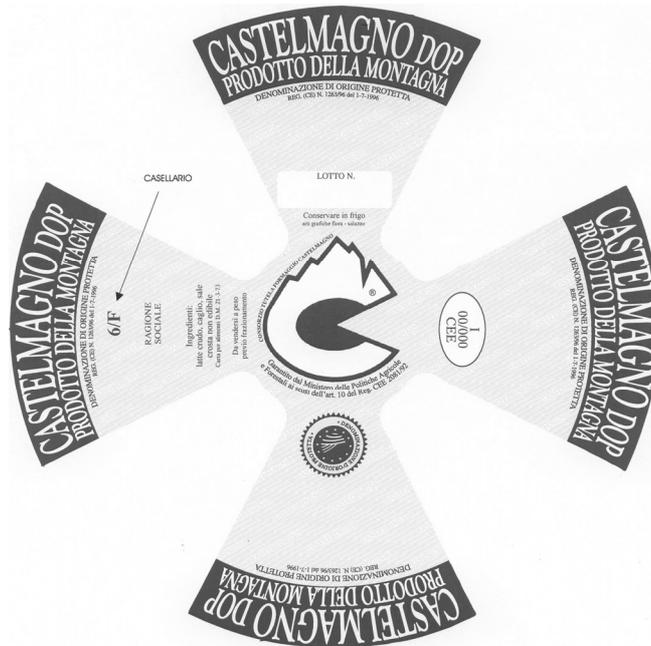
Su entrambe le scritte verrà riportata la dicitura “crosta non edibile”.

Indici colorimetri del marchio di conformità: Sventolina per il Castelmagno DOP “Prodotto della montagna”: colore giallo pantone n° 101C, colore blu reflex; Sventolina per Castelmagno DOP “di alpeggio”: colore giallo pantone n° 101C, colore verde pantone n° 348C.

Solo a seguito di tale marchiatura ed etichettatura il prodotto potrà essere immesso al consumo con la Denominazione di Origine Protetta “Castelmagno”.
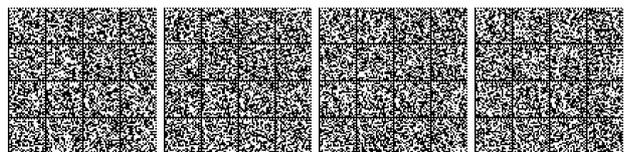
Il marchio di conformità è costituito da un contrassegno di carta a forma circolare con fustellature a quattro eliche di diametro di cm 18 recanti il medesimo disegno di cui al marchio d'origine.

I contrassegni devono recare le diciture di legge, oltre alla dicitura Denominazione di Origine Protetta "Castelmagno" e, se del caso, delle menzioni aggiuntive "prodotto della montagna" o "di Alpeggio".

Tutti gli elementi utili alla marchiatura, contenenti il logo costitutivo della Denominazione d'Origine Protetta che costituisce parte integrante del presente Disciplinare di Produzione comprensivo della sigla alfanumerica che identifica il casello di produzione, sono detenuti dal Consorzio incaricato e sono dati in uso agli aventi diritto.

Art. 8.

Il formaggio può essere venduto al consumo sia intero che al taglio, sia porzionato che preconfezionato: in tali casi dovrà sempre essere riconoscibile il marchio di origine e il contrassegno identificativo.

L'etichettatura relativa al prodotto porzionato o preconfezionato deve riportare il nome del produttore e dello stagionatore e deve essere conforme alle vigenti disposizioni normative in materia di etichettatura e presentazione dei prodotti alimentari ed in ogni caso deve sempre consentire la visibilità dei contrassegni costitutivi della D.O.P. e il numero del lotto di appartenenza per permettere una migliore rintracciabilità del prodotto.

13A00801

DECRETO 18 gennaio 2013.

Rettifica al decreto del 27 dicembre 2012 relativo al riconoscimento del Consorzio di Tutela del Prosciutto Veneto Berico-Euganeo DOP ed all'attribuzione dell'incarico di svolgere le funzioni di cui all'articolo 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526 per la DOP «Prosciutto Veneto Berico-Euganeo».

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA PROMOZIONE DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE

Visto il decreto 27 dicembre 2012, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 10 del 12 gennaio 2012 recante riconoscimento del Consorzio di Tutela del Prosciutto Veneto Berico-Euganeo DOP e attribuzione dell'incarico di svolgere le funzioni di cui all'art. 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526 per la DOP «Prosciutto Veneto Berico-Euganeo»;

Considerato che, nelle more della pubblicazione del decreto 27 dicembre 2012, è intervenuto il trasferimento della sede legale del consorzio;

Ritenuto pertanto necessario apportare la dovuta modifica al decreto 27 dicembre 2012;

Decreta:

Art. 1.

1. Nel decreto 27 dicembre 2012, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 10 del 12 gennaio 2013 relativo al riconoscimento del Consorzio di Tutela del Prosciutto Veneto Berico-Euganeo DOP ed all'attribuzione dell'incarico di svolgere le funzioni di cui all'art. 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526 per la DOP «Prosciutto Veneto Berico-Euganeo», dove è scritto: «con sede presso Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura (C.C.I.A.A.) n. 114203, via E. Filiberto, 34 - 35122 Padova», leggasi: «con sede in piazza Vittorio Emanuele II, 3 - 35044 Montagnana (Padova)».

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 18 gennaio 2013

Il direttore generale: VACCARI

13A01296

DECRETO 25 gennaio 2013.

Variazione di denominazione di una varietà foraggera iscritta al registro nazionale delle varietà di specie agrarie.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLO SVILUPPO RURALE

Vista la legge 25 novembre 1971, n. 1096 e successive modifiche e integrazioni, che disciplina l'attività sementiera ed in particolare gli articoli 19 e 24 che prevedono l'istituzione obbligatoria, per ciascuna specie di coltura, dei registri di varietà aventi lo scopo di permettere l'identificazione delle varietà stesse;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1972, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 44 del 17 febbraio 1973, relativo all'istituzione dei «Registri obbligatori delle varietà»;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante «Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59»;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, relativo alle «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche», in particolare l'art. 4, commi 1 e 2 e l'art. 16, comma 1;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 14 febbraio 2012, n. 41, concernente il Regolamento di organizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;

Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali del 2 agosto 2012, n. 12081, registrato alla Corte dei conti, recante individuazione degli Uffici dirigenziali di livello non generale;

Visto il decreto ministeriale del 19 luglio 2012, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* italiana n. 188 del 13 agosto 2012, con il quale è stata iscritta, nel relativo registro, la varietà di Festuca arundinacea denominata «Ventura 85QR»;

Vista la nota n. 18143 del 21 agosto 2013, con la quale il dott. Eugenio Siboni, in qualità di rappresentante del costitutore Pickseed, ha chiesto la modifica della denominazione della varietà sopramenzionata da «Ventura 85QR» a «Bladerunner 2»;

Considerato che la denominazione proposta è stata oggetto di pubblicazione nel «Bollettino delle varietà vegetali» n. 4/2012;

Considerato che il controllo effettuato sulla nuova denominazione proposta ha dato esito positivo e che non sussistano motivi ostativi all'accoglimento della proposta sopra menzionata;

Decreta:

Articolo unico

La denominazione della varietà di Festuca arundinacea «Ventura 85QR», iscritta con D.M. del 19 luglio 2012, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* italiana n. 188 del 13 agosto 2012, è modificata come indicato nella tabella sotto riportata:

Codice SIAN	Specie	Attuale denominazione	Nuova denominazione
12354	Festuca arundinacea	Ventura 85QR	Bladerunner 2

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 25 gennaio 2013

Il direttore generale: CACOPARDI

13A01278

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DECRETO 28 gennaio 2013.

Aggiornamento della rete regionale dei gasdotti.

IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il comma 1-*bis* dell'art. 9 del decreto legislativo n. 164/2000, così come introdotto dall'art. 31, comma 1 del decreto legislativo 1° giugno 2011, n. 93;

Visto il decreto del Ministro delle attività produttive 29 settembre 2005, pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* della Repubblica italiana n. 246 del 21 ottobre 2005, che stabilisce in via transitoria, al fine di assicurare l'efficienza e l'economicità nella gestione del sistema del gas, gli indirizzi e i criteri per la classificazione delle Reti di Trasporto Regionale;

Visto l'art. 4, comma 1, del decreto del Ministro dello sviluppo economico 22 aprile 2008, pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* della Repubblica italiana n. 160 del 10 luglio 2008, Supplemento ordinario n. 164, che stabilisce che i soggetti gestori di Reti di Trasporto Regionale devono presentare al Ministero dello sviluppo economico (nel seguito «il Ministero») entro il 31 gennaio di ogni anno, istanza di aggiornamento delle infrastrutture aventi stato di consistenza riferito alla data di chiusura dell'esercizio dell'anno precedente;

Visto l'art. 4, comma 2, del decreto ministeriale 22 aprile 2008, che stabilisce che il Ministero si esprime entro il successivo 31 marzo, sentita l'Autorità per l'energia elettrica e il gas, e la Regione o le Regioni interessate;

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 22 ottobre 2010, che all'art. 2 stabilisce che a partire dal 1° gennaio 2011, i soggetti gestori di tratti della Rete di Trasporto Regionale devono presentare al Ministero, entro il 31 luglio di ogni anno, istanza di aggiornamento delle infrastrutture aventi stato di consistenza riferito alla data del 30 giugno dello stesso anno e che il Ministero, entro il successivo 30 settembre, procede a una valutazione delle istanze e, per quelle rispondenti ai requisiti richiesti, richiede il relativo parere all'Autorità per l'energia elettrica e il gas, e alle Regioni interessate, che, in caso di assenza di riscontro entro 30 giorni, si intende acquisito in senso positivo per silenzio assenso. Il Ministero procede quindi entro il 30 novembre alla emanazione di un decreto relativo all'aggiornamento della Rete Regionale dei Gasdotti. L'aggiornamento della Rete Regionale di Trasporto di cui al decreto sopra citato, entra in vigore il 1° gennaio dell'anno successivo a quello in cui è stata presentata istanza di aggiornamento e si riferisce alle infrastrutture aventi stato di consistenza riferito alla data di del 30 giugno dell'anno in cui é presentata l'istanza;

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 19 dicembre 2011 relativo all'ultimo aggiornamento della Rete Regionale di Trasporto;

Vista l'istanza in data 31 luglio 2012 della società di trasporto SnamReteGas S.p.A. con la quale é stata trasmessa la documentazione relativa alla situazione aggiornata al 30 giugno 2012 e in particolare é stato richiesto di classificare come rete di trasporto regionale i tratti di rete di nuova realizzazione riportati in allegato 1;

Vista l'istanza in data 24 luglio 2012, della società di trasporto S.G.I. con la quale é stata trasmessa la documentazione relativa alla situazione aggiornata al 30 giugno 2012 e in particolare é stato richiesto di classificare come rete di trasporto regionale i tratti di rete di nuova realizzazione riportati in allegato 2;

Vista l'istanza in data 4 luglio 2012 della società di trasporto Consorzio Media Valtellina Trasporto Gas (CMVTG), con la quale é stata trasmessa la documentazione relativa alla situazione aggiornata al 30 giugno 2012 e in particolare é stato richiesto di classificare come rete di trasporto regionale i tratti di rete di nuova realizzazione elencati in allegato 3;

Vista l'istanza in data 25 luglio 2012 della società di trasporto Retragas S.r.l., con la quale é stata trasmessa la documentazione relativa alla situazione aggiornata al 30 giugno 2012 e in particolare é stato richiesto di classificare come rete di trasporto regionale i tratti di rete di nuova realizzazione elencati in allegato 4 ed è stata comunicata la dismissione dei tratti di rete elencati in allegato 5;

Acquisito, con richieste del 25 settembre 2012, dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas e dalle Regioni interessate il parere per comunicazione scritta o per

intervenuto silenzio-assenso di cui all'art. 2 comma 2 del decreto del Ministro dello sviluppo economico 22 ottobre 2010, e non essendo emersi elementi ostativi alle richieste medesime;

Ritenuto che le caratteristiche tecnico-funzionali dei gasdotti sopra citati siano riconducibili a quelle previste all'art. 2, comma 3, del decreto ministeriale 29 settembre 2005 che si confermano valide alla luce del comma 1-*bis* dell'art. 9 del decreto legislativo n. 164/2000 così come successivamente introdotto dall'art. 31 del decreto legislativo 1° giugno 2011, n. 93;

Decreta:

Art. 1.

Aggiornamento della Rete di Trasporto Regionale

1. All'elenco dei gasdotti facenti parte della Rete di Trasporto Regionale allegato al decreto del Ministro dello sviluppo economico 29 dicembre 2011, sono aggiunti, con decorrenza dal 1° gennaio 2013, i tratti di gasdotto di cui agli allegati 1, 2, 3 e 4, aventi stato di consistenza alla data del 30 giugno 2012, ed eliminati i gasdotti di cui all'allegato 5;

2. L'aggiornamento in data 1° gennaio 2013 delle Reti di Regionale di Trasporto, che tiene conto delle modifiche di cui al comma 1, é riportato complessivamente per ogni società nei seguenti Allegati:

gasdotti della società Snam Rete Gas S.p.A. nell'allegato A;

gasdotti della società Società Gasdotti Italia S.p.A. nell'allegato B;

gasdotti del Consorzio Media Valtellina nell'allegato C;

gasdotti della società Retragas S.r.l. nell'allegato D.

3. Contestualmente si pubblica di seguito anche l'elenco dei gasdotti regionali che non hanno subito aggiornamento:

gasdotti della Netenergy Service S.r.l. nell'allegato E;

gasdotti della società Metanodotto Alpino S.r.l. nell'allegato F;

gasdotti della società Energie S.r.l. nell'allegato G;

gasdotti della società Gas Plus Trasporto S.r.l. nell'allegato H;

gasdotti della società Italcogim Trasporto S.r.l. nell'allegato I.

Art. 2.

Trasmissione istanze aggiornamento Rete Regionale dei Gasdotti

1. Ad integrazione di quanto stabilito all'art. 2 del decreto del Ministero dello sviluppo economico del 22 ottobre 2010, i soggetti gestori di tratti della Rete di Trasporto Regionale devono presentare al Ministero, entro il 31 luglio di ogni anno, a partire dal 2013, oltre alla istanza di aggiornamento delle infrastrutture aventi stato di consistenza riferito alla data del 30 giugno dello stesso anno, anche quella relativa ai progetti di nuovi gasdotti in corso a tale data. In particolare all'istanza va allegato un elenco dei nuovi gasdotti in esercizio al 30 giugno dell'anno in corso, un elenco dei gasdotti in progetto a tale data, un elenco di tutti i gasdotti in esercizio alla stessa data. Inoltre, a partire dal 2013, le istanze ed i relativi documenti allegati devono essere inviati solo per via informatica in formato Word, e le tabelle in formato Excel, all'indirizzo: area.gas@mise.gov.it

2. Per i futuri aggiornamenti, fermo restando il procedimento di acquisizione dei pareri dell'Autorità dell'energia elettrica e del gas e delle Regioni interessate con la procedura di cui al richiamato art. 2 del decreto del Ministro dello sviluppo economico 22 ottobre 2010, la Direzione generale per la sicurezza dell'approvvigionamento e le infrastrutture energetiche provvede, con cadenza almeno annuale, alla pubblicazione sul sito internet del Ministero dello Sviluppo Economico dell'elenco aggiornato.

Art. 3.

Pubblicazione

1. Il presente decreto, pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* della Repubblica italiana, nel Bollettino ufficiale degli idrocarburi e della geotermia e nel sito Internet del Ministero dello sviluppo economico, entra in vigore dal giorno successivo alla data della pubblicazione.

Roma, 28 gennaio 2013

Il Ministro: PASSERA

Avvertenza

Gli allegati citati nell'art.1, 2 e 3 che fanno parte integrante del decreto, sono pubblicati nel sito internet del Ministero dello sviluppo economico:http://www.sviluppoeconomico.gov.it/Normativa/Decreti Ministeriali.

13A01391

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

ORDINANZA DEL CAPO DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE 7 febbraio 2013.

Ordinanza di protezione civile volta a favorire e regolare il subentro della regione Piemonte nelle attività finalizzate al superamento della situazione di criticità determinatasi a seguito delle eccezionali avversità atmosferiche verificatesi nel territorio della regione Piemonte nel mese di marzo 2011 e nei giorni dal 4 all'8 novembre 2011. (Ordinanza n. 48).

IL CAPO
DEL DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;
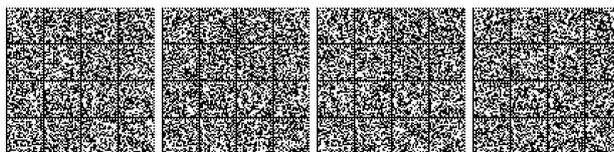
Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;

Visto il decreto-legge del 15 maggio 2012, n. 59 convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2012, n. 100;

Visto in particolare l'art. 3, comma 2, ultimo periodo del citato decreto-legge 15 maggio 2012, n. 59, dove viene stabilito che per la prosecuzione degli interventi da parte delle gestioni commissariali ancora operanti ai sensi della legge 24 febbraio 1992, n. 225 trova applicazione l'art. 5, commi 4-*ter* e 4-*quater* della medesima legge 24 febbraio 1992, n. 225 ;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 19 maggio 2011, con il quale è stato dichiarato lo stato di emergenza in relazione alle eccezionali avversità atmosferiche che hanno colpito il territorio della regione Piemonte nei giorni dal 14 al 17 marzo 2011, nonché il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'11 novembre 2011 con il quale è stato dichiarato lo stato d'emergenza in relazione agli eccezionali eventi atmosferici che hanno interessato il medesimo territorio della regione Piemonte nei giorni dal 4 all'8 novembre 2011;

Viste le ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3964 del 7 settembre 2011, n. 3980 dell'11 novembre 2011, nonché n. 4005 del 23 febbraio 2012;

Vista la nota n. 58896 del 17 agosto 2012, con cui il Dipartimento della protezione civile ha richiesto al Presidente della Regione Piemonte, Commissario delegato per l'emergenza in questione, la trasmissione di una proposta relativa alla predisposizione del piano di rientro nell'ordinario;

Viste le note della Regione Piemonte n. 12689 del 26 settembre 2012, n. 14320 del 12 novembre 2012, n. 6654 del 25 gennaio 2013;

Ravvisata la necessità di assicurare il completamento, senza soluzione di continuità, degli interventi finalizzati al superamento del contesto critico in rassegna anche al fine di prevenire possibili situazioni di pericolo per la pubblica e privata incolumità;

Ritenuto, quindi, a tal fine necessario adottare un'ordinanza di protezione civile ai sensi dell'art. 3, comma 2, ultimo periodo, del decreto-legge 15 maggio 2012 n. 59, convertito con modificazioni dalla legge 12 luglio 2012 n. 100, con cui consentire la prosecuzione, in regime ordinario, delle attività finalizzate al superamento della situazione di criticità in atto;

Acquisita l'intesa della Regione Piemonte con nota n. 230 dell'8 gennaio 2013;

Di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze;

Dispone:

Art. 1.

1. La Regione Piemonte è individuata quale amministrazione competente al coordinamento delle attività necessarie al completamento degli interventi da eseguirsi nel contesto dell'emergenza determinata dagli eccezionali eventi atmosferici che hanno colpito il territorio della regione Piemonte nel mese di marzo 2011 e nei giorni dal 4 all'8 novembre 2011.

2. Per i fini di cui al comma 1, il Direttore Generale alle Opere pubbliche, Difesa del suolo, Economia montana e Foreste della Regione Piemonte è individuato quale soggetto responsabile delle iniziative finalizzate al definitivo subentro della Regione nel coordinamento degli interventi integralmente finanziati e contenuti in rimodulazioni dei piani delle attività già formalmente approvati alla data di adozione della presente ordinanza. Egli è autorizzato a porre in essere le attività occorrenti per il proseguimento in regime ordinario delle iniziative in corso finalizzate al superamento del contesto critico in rassegna e provvede alla ricognizione ed all'accertamento delle procedure e dei rapporti giuridici pendenti ai fini del definitivo trasferimento dei medesimi alla Regione Piemonte, unitamente ai beni ed alle attrezzature utilizzate.

3. Il Direttore Generale alle Opere pubbliche, Difesa del suolo, Economia montana e Foreste della Regione Piemonte, che opera a titolo gratuito, per l'espletamento delle iniziative di cui al comma 2, può avvalersi delle strutture organizzative della Regione Piemonte, nonché della collaborazione degli Enti territoriali e non territoriali e delle Amministrazioni centrali e periferiche dello Stato, che provvedono nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

4. Al fine di consentire l'espletamento delle iniziative di cui alla presente ordinanza, il Direttore Generale alle Opere pubbliche, Difesa del suolo, Economia montana e Foreste della Regione Piemonte provvede, fino al completamento degli interventi di cui al comma 2 e delle procedure amministrativo-contabili ad essi connessi, con le risorse disponibili sulla contabilità speciale aperta ai sensi dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3964 del 7 settembre 2011 e successive modifiche ed integrazioni, che viene allo stesso intestata per 35 mesi decorrenti dalla data di pubblicazione della presente ordinanza sulla *Gazzetta ufficiale* della Repubblica italiana. Il predetto soggetto è tenuto a relazionare al Dipartimento della protezione civile, con cadenza semestrale, sullo stato di attuazione degli interventi di cui al comma 2.

5. Qualora a seguito del compimento delle iniziative cui al comma 4, residuino delle risorse sulla contabilità speciale, il Direttore Generale alle Opere pubbliche, Difesa del suolo, Economia montana e Foreste della Regione Piemonte può predisporre un Piano contenente gli ulteriori interventi strettamente finalizzati al superamento della situazione di criticità, da realizzare a cura dei soggetti ordinariamente competenti secondo le ordinarie procedure di spesa ed a valere su eventuali fondi statali residui, di cui al secondo periodo del comma 4-*quater* dell'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225 e successive modificazioni. Tale Piano deve essere sottoposto alla preventiva approvazione del Dipartimento della protezione civile, che ne verifica la rispondenza alle finalità sopra indicate.

6. A seguito della avvenuta approvazione del Piano di cui al comma 5 da parte del Dipartimento della protezione civile, le risorse residue relative al predetto piano giacenti
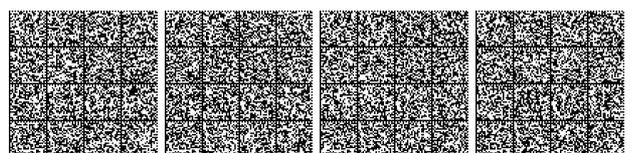
sulla contabilità speciale sono trasferite al bilancio della regione Piemonte ovvero, ove si tratti di altra amministrazione, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per la successiva riassegnazione. Il soggetto ordinariamente competente è tenuto a relazionare al Dipartimento della Protezione Civile, con cadenza semestrale sullo stato di attuazione del Piano di cui al presente comma.

7. Non è consentito l'impiego delle risorse finanziarie di cui al comma 6 per la realizzazione di interventi diversi da quelli contenuti nel Piano approvato dal Dipartimento della protezione civile.

8. All'esito delle attività realizzate ai sensi del presente articolo, le eventuali somme residue presenti sulla contabilità speciale sono versate alla Presidenza del Consiglio dei Ministri sul conto corrente infruttifero n. 22330 aperto presso la Tesoreria centrale dello Stato per la successiva riassegnazione al Fondo della Protezione Civile, ad eccezione di quelle derivanti da fondi di diversa provenienza, che vengono versate al bilancio delle Amministrazioni di provenienza.

9. Il Direttore Generale alle Opere pubbliche, Difesa del suolo, Economia montana e Foreste della Regione Piemonte, a seguito della chiusura della contabilità speciale di cui al comma 4, provvede, altresì, ad inviare al Dipartimento della protezione civile una relazione conclusiva riguardo le attività poste in essere per il superamento del contesto critico in rassegna.

10. Restano fermi gli obblighi di rendicontazione di cui all'art. 5, comma 5-*bis*, della legge n. 225 del 1992.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 7 febbraio 2013

Il Capo del Dipartimento
GABRIELLI

13A01374

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

DELIBERAZIONE 19 dicembre 2012.

Bilancio di previsione per l'anno finanziario 2013. (Provvedimento n. 24156).

L'AUTORITÀ GARANTE
DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

Nella sua adunanza del 19 dicembre 2012;

Visto il comma 7 dell'art. 10 della legge 10 ottobre 1990, n. 287;

Visti gli articoli 4 e 9 del regolamento concernente la disciplina dell'autonomia contabile dell'Autorità entrato in vigore il 1° marzo 2000, così come modificati ed integrati dalla delibera dell'Autorità del 12 dicembre 2002;

Visto il comma 1 dell'art. 5-*bis*, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, nel testo integrato dalla legge di conversione 24 marzo 2012, n. 27, che ha aggiunto il comma 7-*ter* all'art. 10 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, ai sensi del quale all'onere derivante dal funzionamento dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato si provvede mediante un contributo di importo pari allo 0,08 per mille del fatturato risultante dall'ultimo bilancio approvato dalle società di capitale, con ricavi totali superiori a 50 milioni di euro;

Viste le disposizioni per il contenimento e la riduzione della spesa pubblica stabilite, in ultimo, dal decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 convertito, con modificazioni, con legge 6 agosto 2008, n. 133, dal decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 convertito, con modificazioni, dal comma 1 dell'art. 1 della legge 30 luglio 2010, n. 122, dal decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 convertito, con modificazioni, con legge 22 dicembre 2011, n. 214 e dal decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 convertito, con modificazioni, con legge 7 agosto 2012, n. 135;

Visto il progetto di bilancio di previsione 2013 e la relazione illustrativa redatti dalla Direzione Bilancio e Ragioneria e presentati dal Segretario Generale;

Visto il parere del Collegio dei revisori dei conti di cui al verbale n. 144 del 10 dicembre 2012;

Delibera:

Di approvare il bilancio di previsione per l'anno 2013 nella versione allegata facente parte integrante della presente delibera.

Roma, 19 dicembre 2012

Il presidente: PITRUZZELLA

Il segretario generale: CHIEPPA

ALLEGATO

TIT	CAT	CAP	DENOMINAZIONE	Previsioni definitive dell'anno in corso	Variazioni		Previsioni di competenza per l'anno 2013
					In aumento	In diminuzione	
			Avanzo di amministrazione accertato al 31.12.2011	**35.890,30**			
			Avanzo di amministrazione presunto al 31.12.2012	**35.890,30**	**97.709,70**	**0,00**	**133.600,00**
I			**ENTRATE CORRENTI**				
	I		CONTRIBUZIONI, ALTRE ENTRATE PROPRIE E ENTRATE DIVERSE				
			Contribuzioni ed altre entrate proprie				
		0101	Contributi a carico delle società di capitale per le spese di funzionamento dell'Autorità				
			(Legge 10 ottobre 1990, n. 287 articolo 10 comma 7-ter)	92.000,00	0,00	92.000,00	0,00
		0102	Contributo dello Stato per le spese di funzionamento dell'Autorità (legge 10 ottobre 1990, n. 287, art.32)	16.149,63	0,00	16.149,63	0,00
		0103	Contributi da altre Amministrazioni Pubbliche	24.200,00	0,00	24.200,00	0,00
		0104	Contributi a carico delle imprese tenute all'obbligo di comunicazione ai sensi del comma 1 , dell"art. 16 della legge 287/90	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00
		0105	Quota parte sanzioni irrogate ai sensi dei decreti legislativi 2 agosto 2007 n.ri 145 e 146	5.500,00	0,00	5.300,00	200,00
				148.849,63	0,00	148.649,63	200,00
			Entrate diverse				
		0111	Entrate derivanti da altre disposizioni legislative	0,00	0,00	0,00	0,00
			Totale categoria I	**148.849,63**	**0,00**	**148.649,63**	**200,00**
	II		REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI				
			Interessi attivi				
		0201	Interessi attivi maturati sul conto fruttifero della contabilità speciale di tesoreria	50,00	200,00	0,00	250,00
		0202	Interessi attivi maturati su conti correnti bancari	100,00	0,00	0,00	100,00
			Totale categoria II	**150,00**	**200,00**	**0,00**	**350,00**

TIT	CAT	CAP	DENOMINAZIONE	Previsioni definitive dell'anno in corso	Variazioni		Previsioni di competenza per l'anno 2013
					In aumento	In diminuzione	
	III		POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI USCITE CORRENTI				
			Poste correttive e compensative				
		0301	Rimborsi per personale in comando, distacco o in fuori ruolo presso altre Amministrazioni	930,00	0,00	630,00	300,00
		0302	Recuperi e rimborsi diversi	30,00	0,00	0,00	30,00
		0303	Altre poste correttive e compensative di spese	0,00	20,00	0,00	20,00
			Totale categoria III	**960,00**	**20,00**	**630,00**	**350,00**
	IV		ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI				
			Entrate non classificabili in altre voci				
		0401	Entrate derivanti da progetti comunitari	640,00	0,00	440,00	200,00
		0402	Entrate derivanti da accordi e convenzioni	300,00	0,00	300,00	0,00
		0403	Proventi straordinari	0,00	0,00	0,00	0,00
			Totale categoria IV	**940,00**	**0,00**	**740,00**	**200,00**
			TOTALE TITOLO I	**150.899,63**	**220,00**	**150.019,63**	**1.100,00**
II			**ENTRATE IN CONTO CAPITALE**				
	V		ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI				
			Alienazione di immobilizzazioni tecniche	0,00	0,00	0,00	0,00
			Totale categoria V	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

TIT	CAT	CAP	DENOMINAZIONE	Previsioni definitive dell'anno in corso	Variazioni		Previsioni di competenza per l'anno 2013
					In aumento	In diminuzione	
			TOTALE TITOLO II	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
III			**PARTITE DI GIRO E CONTI D'ORDINE**				
	VI		ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO				
			Fondo economale				
		0601	Fondo economale	250,00	0,00	0,00	250,00
			Totale Fondo economale	**250,00**	**0,00**	**0,00**	**250,00**
			Contributi previdenziali e assistenziali				
		0611	Contributi previdenziali e assistenziali Presidente e Componenti	600,00	0,00	150,00	450,00
		0612	Contributi previdenziali e assistenziali personale dipendente	8.170,00	1.700,00	0,00	9.870,00
		0613	Contributi previdenziali e assistenziali personale comandato, distaccato o in altra posizione analoga	380,00	0,00	60,00	320,00
		0614	Contributi previdenziali e assistenziali incarichi di consulenza, co.co.co. e co.co.pro.	0,00	10,00	0,00	10,00
		0615	Contributi ai fondi di previdenza integrativa	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
			Totale contributi previdenziali e assistenziali	**9.150,00**	**2.710,00**	**210,00**	**11.650,00**
			Ritenute erariali				
		0621	Ritenute erariali Presidente e Componenti	550,00	0,00	100,00	450,00
		0622	Ritenute erariali personale dipendente	8.050,00	500,00	0,00	8.550,00
		0623	Ritenute erariali personale comandato, distaccato o in altra posizione analoga	250,00	0,00	50,00	200,00
		0624	Ritenute erariali tirocinanti	0,00	50,00	0,00	50,00
		0625	Ritenute erariali componenti di collegi e commissioni, incarichi di consulenza, co.co.co. e co.co.pro.	0,00	50,00	0,00	50,00

TIT	CAT	CAP	DENOMINAZIONE	Previsioni definitive dell'anno in corso	Variazioni		Previsioni di competenza per l'anno 2013
					In aumento	In diminuzione	
			Totale ritenute erariali	**8.850,00**	**600,00**	**150,00**	**9.300,00**
			Trattenute per conto terzi				
		0631	Trattenute per somme da versare al Circolo dipendenti	0,00	100,00	0,00	100,00
		0632	Trattenute per quote di prestiti contratti dai dipendenti da versare agli Enti erogatori	0,00	50,00	0,00	50,00
		0633	Trattenute per trattamenti di quiescenza in godimento da parte dei dipendenti da versare agli Enti erogatori	0,00	10,00	0,00	10,00
			Totale trattenute per conto terzi	**0,00**	**160,00**	**0,00**	**160,00**
			Somme da rimborsare a terzi				
		0641	Somme incassate e non dovute dalle società di capitale per le spese di funzionamento dell'Autorità	500,00	0,00	500,00	0,00
		0642	Somme incassate e non dovute derivanti da altre disposizioni legislative	400,00	0,00	400,00	0,00
			Totale somme da rimborsare	**900,00**	**0,00**	**900,00**	**0,00**
			Altre entrate aventi natura di partite di giro				
		0691	Altre entrate aventi natura di partite di giro	0,00	0,00	0,00	0,00
			Totale altre entrate aventi natura di partite di giro	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			Totale categoria VI	**19.150,00**	**3.470,00**	**1.260,00**	**21.360,00**
	VII		CONTI D'ORDINE				
			Depositi cauzionali				
		0701	Cauzioni in denaro	0,00	15,00	0,00	15,00
		0702	Fidejussioni	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
			Totale depositi cauzionali	**0,00**	**1.015,00**	**0,00**	**1.015,00**
			Fondo accantonamento T.F.R./I.F.R. e altre indennità - Disponibilità in giacenza sul c/c				

TIT	CAT	CAP	DENOMINAZIONE	Previsioni definitive dell'anno in corso	Variazioni		Previsioni di competenza per l'anno 2013
					In aumento	In diminuzione	
			bancario dedicato				
		0711	Somme in giacenza al fondo T.F.R./I.F.R. e altre indennità per utilizzi in esercizi successivi	17.441,75	1.950,00	1.100,00	18.291,75
		0712	Utilizzo fondo T.F.R./I.F.R. e altre indennità per liquidazioni disposte nell'esercizio	165,47	134,53	0,00	300,00
		0713	Utilizzo fondo T.F.R./I.F.R. e altre indennità per anticipazioni disposte nell'esercizio	703,86	96,14	0,00	800,00
			Totale fondo accantonamento T.F.R./I.F.R. e altre indennità - Disonibilità. in giacenza sul c/c bancario dedicato	**18.311,08**	**2.180,67**	**1.100,00**	**19.391,75**
			Totale categoria VII	**18.311,08**	**3.195,67**	**1.100,00**	**20.406,75**
			TOTALE TITOLO III	**37.461,08**	**6.665,67**	**2.360,00**	**41.766,75**
I			**USCITE CORRENTI**				
	I		USCITE PER GLI ORGANI DELL'ISTITUZIONE				
			Compensi, indennità e rimborsi ai membri dell'Autortià				
		0101	Compensi ai Membri dell'Autorità spettanti ai sensi dell art. 7, comma 1 del D.P.C.M. del 23 marzo 2012	1.350,00	0,00	150,00	1.200,00
		0102	Oneri previdenziali, assistenziali e assicurativi a carico dell'Autorità	400,00	0,00	100,00	300,00
		0103	Rimborso spese di missione ai membri dell'Autorità (soggette al contenimento art.6 comma 12 D.L. n. 78/2010)	18,60	0,00	14,50	4,10
		0104	Rimborso spese per missioni e per compiti istituzionali ai membri dell'Autorità	131,40	0,00	0,50	130,90
			Totale compensi, indennità e rimborsi ai membri dell'Autortià	**1.900,00**	**0,00**	**265,00**	**1.635,00**
			Compensi, indennita' e rimborsi ai componenti il Collegio dei revisori dei conti				
		0111	Compensi ai componenti del Collegio dei revisori dei conti	37,44	0,00	0,00	37,44
			Totale compensi, indennita' e rimborsi ai componenti il collegio dei revisori dei conti	**37,44**	**0,00**	**0,00**	**37,44**
			Imposta regionale sulle attivita' produttive - I.R.A.P.				
		0121	I.R.A.P. su compensi ai Membri dell'Autorità	114,80	0,00	12,80	102,00
		0122	I.R.A.P. su compensi ai componenti il Collegio dei revisori dei conti	3,20	0,00	0,00	3,20

TIT	CAT	CAP	DENOMINAZIONE	Previsioni definitive dell'anno in corso	Variazioni		Previsioni di competenza per l'anno 2013
					In aumento	In diminuzione	
			Totale imposta regionale sulle attivita' produttive - I.R.A.P.	**118,00**	**0,00**	**12,80**	**105,20**
			Totale categoria I	**2.055,44**	**0,00**	**277,80**	**1.777,64**
	II		ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO				
			Trattamento economico del personale in attivita' di servizio				
		0201	Trattamento economico lordo del personale dipendente a tempo determinato e indeterminato	20.460,00	2.790,00	0,00	23.250,00
		0202	Trattamento economico lordo del personale comandato, distaccato o in altra posizione analoga	1.070,00	0,00	170,00	900,00
		0203	Trattamento economico lordo del personale con contratto di somministrazione	220,00	0,00	0,00	220,00
			Totale trattamento economico del personale in attivita' di servizio	**21.750,00**	**2.790,00**	**170,00**	**24.370,00**
			Compensi per lavoro straordinario al personale				
		0211	Compensi per lavoro straordinario del personale dipendente a tempo determinato e indeterminato	680,00	0,00	0,00	680,00
		0212	Compensi per lavoro straordinario del personale comandato, distaccato o in altra posizione analoga	230,00	70,00	0,00	300,00
		0213	Compensi per lavoro straordinario del personale con contratto di somministrazione	40,00	0,00	20,00	20,00
			Totale compensi per lavoro straordinario al personale	**950,00**	**70,00**	**20,00**	**1.000,00**
			Indennita' e rimborso spese di missione				
		0221	Indennità e rimborso spese al personale per missioni in territorio nazionale	150,00	0,00	10,00	140,00
		0222	Indennità e rimborso spese al personale per missioni all'estero	179,58	0,00	20,00	159,58
		0223	Indennità e rimborso spese al personale per missioni svolte nell'ambito di progetti di gemellaggio (twinning projects)	120,00	0,00	20,00	100,00
		0224	Indennità e rimborso spese al personale per missioni in territorio nazionale e all'estero (sogg. al conten. art.6,c. 12 D.L. n. 78/2010)	20,42	0,00	0,00	20,42
			Totale indennita' e rimborso spese di missione	**470,00**	**0,00**	**50,00**	**420,00**
			Oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'Autorita'				
		0231	Oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'Autorità personale dipendente a tempo determinato e indeterminato	5.850,00	900,00	0,00	6.750,00

TIT	CAT	CAP	DENOMINAZIONE	Previsioni definitive dell'anno in corso	Variazioni		Previsioni di competenza per l'anno 2013
					In aumento	In diminuzione	
		0232	Oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'Autorità personale comandato, distaccato o in altra posizione analoga	250,00	0,00	50,00	200,00
		0233	Oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'Autorità personale con contratto di somministrazione	100,00	0,00	20,00	80,00
			Totale oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'Autorita'	**6.200,00**	**900,00**	**70,00**	**7.030,00**
			Previdenza complementare				
		0241	Quote di contribuzione ordinaria da versare al Fondo Pensione Integrativo	570,00	80,00	0,00	650,00
		0242	Quote di contribuzione pregressa e/o straordinaria da versare al Fondo Pensione Integrativo	200,00	0,00	120,00	80,00
		0243	Contributo di solidarietà su versamenti al Fondo Pensione Integrativo	80,00	0,00	7,00	73,00
			Totale previdenza complementare	**850,00**	**80,00**	**127,00**	**803,00**
			Trattamenti di quiescenza				
		0251	Accantonamento di fine esercizio al fondo T.F.R./I.F.R. e altre indennità per il personale dipendente				
			a tempo determinato e indeterminato	1.950,00	150,00	0,00	2.100,00
		0252	Pagamento quote T.F.R./I.F.R. e altre indennità di competenza per liquidazioni disposte nell'esercizio				
			per il personale dipendente a tempo determinato e indeterminato	0,00	100,00	0,00	100,00
		0253	Quote T.F.R. maturate dal personale dipendente a tempo deteminato e indeterminato e versate				
			al Fondo Pensione Integrativo	270,00	50,00	0,00	320,00
		0254	Imposta sostitutiva su rivalutazione T.F.R.	30,00	0,00	0,00	30,00
			Totale trattamenti di quiescenza	**2.250,00**	**300,00**	**0,00**	**2.550,00**
			Imposta regionale sulle attivita' produttive - I.R.A.P.				
		0261	I.R.A.P. su competenze del personale dipendente a tempo determinato e indeterminato	1.930,00	50,00	0,00	1.980,00
		0262	I.R.A.P. su competenze del personale comandato, distaccato o in altra posizione analoga	150,00	0,00	50,00	100,00
			Totale imposta regionale sulle attivita' produttive - I.R.A.P.	**2.080,00**	**50,00**	**50,00**	**2.080,00**

TIT	CAT	CAP	DENOMINAZIONE	Previsioni definitive dell'anno in corso	Variazioni		Previsioni di competenza per l'anno 2013
					In aumento	In diminuzione	
			Coperture assicurative integrative per il personale				
		0271	Coperture assicurative integrative per il personale dipendente a tempo determinato e indeterminato	608,00	117,00	0,00	725,00
		0272	Coperture assicurative integrative per il personale comandato, distaccato o in altra posizione analoga	60,00	5,00	0,00	65,00
		0273	Contributo di solidarietà su coperture assicurative integrative	32,00	8,00	0,00	40,00
			Totale coperture assicurative integrative per il personale	**700,00**	**130,00**	**0,00**	**830,00**
			Uscite per interventi di formazione				
		0281	Spese per formazione del personale (soggette al contenimento art.6, comma 13 D.L. n. 78/2010)	7,60	0,00	0,00	7,60
		0282	Altre spese per formazione e aggiornamento del personale	8,20	0,00	0,00	8,20
			Totale uscite per interventi di formazione	**15,80**	**0,00**	**0,00**	**15,80**
			Altri oneri per il personale				
		0291	Rimborso spese ai tirocinanti	250,00	0,00	150,00	100,00
		0292	Buoni pasto per il personale dipendente, comandato ed in somministrazione	420,00	0,00	0,00	420,00
			Totale altri oneri per il personale	**670,00**	**0,00**	**150,00**	**520,00**
			Totale categoria II	**35.935,80**	**4.320,00**	**637,00**	**39.618,80**
	III		USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI				
			Oneri per l'acquisizione di beni di consumo e di servizi				
		0301	Uscite per il funzionamento di comitati e commissioni (sogg. al conten. art. 1, c. 505 L. 296/06)	32,56	0,00	0,46	32,10
		0302	Uscite per studi e incarichi di consulenza (sogg. al conten. art. 6, c. 7 D.L.78/2010)	12,70	0,00	0,00	12,70
		0303	Spese per i servizi di controllo interno di gestione e per la verifica dei risultati	0,00	300,00	0,00	300,00
		0304	Spese per traduzioni e interpretariato	60,00	0,00	20,00	40,00
		0305	Spese per liti, arbritraggi, notificazioni ed oneri accessori	450,00	550,00	0,00	1.000,00
		0306	Manutenzione ordinaria, riparazione ed esercizio mobili, arredi, macchine d'ufficio, apparecchiature e strumenti	81,00	0,00	36,00	45,00

TIT	CAT	CAP	DENOMINAZIONE	Previsioni definitive dell'anno in corso	Variazioni		Previsioni di competenza per l'anno 2013
					In aumento	In diminuzione	
		0307	Installazione, manutenzione ed assistenza tecnica per sistemi informatici	714,00	629,00	0,00	1.343,00
		0308	Licenze e manutenzione software	35,00	89,00	0,00	124,00
		0309	Noleggio macchine d'ufficio e attrezzature tecniche ed informatiche	140,00	0,00	50,00	90,00
		0310	Premi di assicurazione	50,00	10,00	0,00	60,00
		0311	Prestazioni per servizi connessi agli adempimenti in materia di sicurezza sul luogo di lavoro	40,00	0,00	0,00	40,00
		0312	Prestazioni per servizi di supporto amministrativo e tecnico	200,00	500,00	0,00	700,00
		0313	Prestazioni per servizi ausiliari	260,00	0,00	40,00	220,00
		0314	Prestazioni per gestione archivi, catalogazione e classificazione materiale documentale	180,00	20,00	0,00	200,00
		0315	Fitto locali ed oneri accessori	5.475,00	0,00	0,00	5.475,00
		0316	Vigilanza locali e impianti	370,00	0,00	0,00	370,00
		0317	Spese per relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e di rappresentanza (sogg. al conten. art. 6, c. 14 D.L. 78/2010)	4,90	0,00	0,00	4,90
		0318	Spese per incontri istituzionali connessi all'attività di organismi comunitari o internazionali	25,20	15,00	0,20	40,00
		0319	Rassegna stampa, abbonamenti e acquisto riviste, giornali, periodici, raccolte di legislazione e giurisprudenza ed altre pubblicazioni	80,00	0,00	10,00	70,00
		0320	Spese per moduli, stampati, riproduzione documenti e rilegatura	110,50	0,00	20,50	90,00
		0321	Spese per inserzioni, pubblicazioni e pubblicità	29,00	0,00	4,00	25,00
		0322	Spese per acquisto di materiale di informazione e documentazione, agenzie di stampa e consultazione banche dati	540,00	0,00	115,00	425,00
		0323	Spese per acquisto cancelleria, carta, mat. di consumo e igienico, timbri e targhe, mat. informatico e piccole dotazioni d'ufficio	107,50	42,50	0,00	150,00
		0324	Spese di trasporto, trasloco e facchinaggio	174,00	0,00	39,00	135,00
		0325	Spese postali e spedizioni plichi tramite servizi postali e a mezzo corriere	50,00	10,00	0,00	60,00
		0326	Acquisto di vestiario e divise	5,00	5,00	0,00	10,00
		0327	Canoni e utenze per energia elettrica	480,00	0,00	0,00	480,00
		0328	Canoni e utenze per acqua	15,00	3,00	0,00	18,00
		0329	Canoni e utenze telefoniche	150,00	0,00	0,00	150,00
		0330	Imposte, tasse e tributi vari (inclusa I.R.A.P. su compensi per prestazioni di servizi))	166,00	4,00	0,00	170,00
		0331	Altre spese generali per il funzionamento degli uffici	5,00	0,00	0,00	5,00

TIT	CAT	CAP	DENOMINAZIONE	Previsioni definitive dell'anno in corso	Variazioni		Previsioni di competenza per l'anno 2013
					In aumento	In diminuzione	
			Totale oneri per l'acquisizione di beni di consumo e di servizi	**10.042,36**	**2.177,50**	**335,16**	**11.884,70**
			Oneri per la manutenzione ordinaria dell'immobile assunto in locazione passiva e dei relativi				
			impianti tecnici (soggetti al contenimento dell'art. 2 comma 619 legge 244/07)				
		0341	Spese manutenzione ordinaria locali	20,00	0,00	0,00	20,00
		0342	Spese installazione e manutenzione impianti tecnici	270,00	0,00	0,00	270,00
		0343	Spese per pulizia locali	421,00	0,00	0,00	421,00
		0344	Altre spese per forniture di beni e servizi connesse alla manutenzione ordinaria dell'immobile e dei relativi impianti	29,00	0,00	0,00	29,00
			Totale oneri manutenzione ordinaria dell'immobile assunto in locazione passiva e dei relativi impianti tecnici (soggetti al contenimento dell'art. 2 comma 619 legge 244/07)	**740,00**	**0,00**	**0,00**	**740,00**
			Oneri per il noleggio, la manutenzione e l'esercizio di autovetture e per spese taxi				
			(soggetti al contenimento art. 5 comma 2 d.l. 95/2012)				
		0351	Noleggio autovetture	160,00	0,00	89,00	71,00
		0352	Manutenzione ed esercizio delle autovetture	18,00	0,00	7,00	11,00
		0353	Servizi taxi	2,00	0,00	1,70	0,30
			Totale oneri per il noleggio, la manut. e l'esercizio di autov. e per spese taxi (sogg. al conten. art. 5 c. 2 d.l. 95/2012)	**180,00**	**0,00**	**97,70**	**82,30**
			Totale categoria III	**10.962,36**	**2.177,50**	**432,86**	**12.707,00**
	IV		USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI				
			Fondi di riserva				
		0401	Fondo di riserva	500,00	7.500,00		8.000,00
		0402	Fondo di riserva straordinario	0,00	67.350,00		67.350,00
			Totale fondi di riserva	**500,00**	**74.850,00**	**0,00**	**75.350,00**

TIT	CAT	CAP	DENOMINAZIONE	Previsioni definitive dell'anno in corso	Variazioni		Previsioni di competenza per l'anno 2013
					In aumento	In diminuzione	
			Altre uscite non classificabili in altre voci				
		0411	Spese e rimborsi a terzi per progetti comunitari	180,00	250,00	0,00	430,00
		0412	Rimborsi a terzi per somme non dovute (inclusi interessi legali)	605,00	0,00	505,00	100,00
		0413	Rimborsi di somme incassate quali contributi agli oneri di funzionamento non dovuti all'Autorità (inclusi interessi legali)	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
		0414	Sopravvenienze passive ed altri oneri degli esercizi anteriori	700,00	0,00	0,00	700,00
			Totale altre uscite non classificabili in altre voci	**1.485,00**	**1.250,00**	**505,00**	**2.230,00**
			Totale categoria IV	**1.985,00**	**76.100,00**	**505,00**	**77.580,00**
	V		VERSAMENTI AL BILANCIO DELLO STATO				
			Versamenti al bilancio dello stato				
		0501	Somme da versare ai sensi dell'articolo 61 comma 17 del D.L. 112/2008	210,00	0,00	2,00	208,00
		0502	Somme da versare ai sensi dell'articolo 6 comma 21 del D.L. 78/2010	392,00	0,00	10,00	382,00
		0503	Somme da versare ai sensi dell'articolo 8 della L. 122/2010	0,00	0,00	0,00	0,00
		0504	Somme da versare ai sensi dell'articolo 8 comma 3 del D.L. 95/2012	520,00	518,00	0,00	1.038,00
		0509	Somme da versare ai sensi di altre disposizioni legislative	0,00	6,10	0,00	6,10
			Totale versamenti al bilancio dello stato	**1.122,00**	**524,10**	**12,00**	**1.634,10**
			Totale categoria V	**1.122,00**	**524,10**	**12,00**	**1.634,10**
			TOTALE TITOLO I	**52.060,60**	**83.121,60**	**1.864,66**	**133.317,54**
II			**USCITE IN CONTO CAPITALE**				
	VI		ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE				
			Acquisizione di immobilizzazioni tecniche				
		0601	Acquisto impianti, attrezzature, macchinari e strumenti	30,00	0,00	0,00	30,00

TIT	CAT	CAP	DENOMINAZIONE	Previsioni definitive dell'anno in corso	Variazioni		Previsioni di competenza per l'anno 2013
					In aumento	In diminuzione	
		0602	Acquisto mobili e arredi	15,00	0,00	13,50	1,50
		0603	Acquisto Hardware, server e apparati di rete	375,00	0,00	10,00	365,00
		0604	Acquisto Software e sviluppo applicazioni	580,00	280,00	0,00	860,00
		0605	Acquisto libri ed altre dotazioni per la biblioteca	129,33	0,00	3,37	125,96
			Totale acquisizione di immobilizzazioni tecniche	**1.129,33**	**280,00**	**26,87**	**1.382,46**
			Totale categoria VI	**1.129,33**	**280,00**	**26,87**	**1.382,46**
			TOTALE TITOLO II	**1.129,33**	**280,00**	**26,87**	**1.382,46**
III			**PARTITE DI GIRO E CONTI D'ORDINE**				
	VII		USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO				
			Fondo economale				
		0701	Fondo economale	250,00	0,00	0,00	250,00
			Totale fondo economale	**250,00**	**0,00**	**0,00**	**250,00**
			Contributi previdenziali e assistenziali				
		0711	Versamento contributi previdenziali e assistenziali Presidente e Componenti	600,00	0,00	150,00	450,00
		0712	Versamento contributi previdenziali e assistenziali personale dipendente	8.170,00	1.700,00	0,00	9.870,00
		0713	Versamento contributi previdenziali e assistenziali personale comandato, distaccato o in altra posizione analoga	380,00	0,00	60,00	320,00
		0714	Versamento contributi previdenziali e assistenziali incarichi di consulenza, co.co.co. e co.co.pro.	0,00	10,00	0,00	10,00
		0715	Versamento contributi ai fondi di previdenza integrativa	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
			Totale contributi previdenziali e assistenziali	**9.150,00**	**2.710,00**	**210,00**	**11.650,00**
			Ritenute erariali				
		0721	Versamento ritenute erariali Presidente e Componenti	550,00	0,00	100,00	450,00
		0722	Versamento ritenute erariali personale dipendente	8.050,00	500,00	0,00	8.550,00

TIT	CAT	CAP	DENOMINAZIONE	Previsioni definitive dell'anno in corso	Variazioni		Previsioni di competenza per l'anno 2013
					In aumento	In diminuzione	
		0723	Versamento ritenute erariali personale comandato, distaccato e in fuori ruolo	250,00	0,00	50,00	200,00
		0724	Versamento ritenute erariali tirocinanti	0,00	50,00	0,00	50,00
		0725	Versamento ritenute erariali componenti di collegi e commissioni, incarichi di consulenza, co.co.co. e co.co.pro.	0,00	50,00	0,00	50,00
			Totale ritenute erariali	**8.850,00**	**600,00**	**150,00**	**9.300,00**
			Trattenute per conto terzi				
		0731	Versamento somme trattenute per conto del Circolo dipendenti	0,00	100,00	0,00	100,00
		0732	Versamento quote di prestiti contratti dai dipendenti trattenute per conto degli Enti erogatori	0,00	50,00	0,00	50,00
		0733	Versamento quote trattamenti di quiescenza in godimento da parte dei dipendenti trattenute per conto degli Enti erogatori	0,00	10,00	0,00	10,00
			Totale trattenute per conto terzi	**0,00**	**160,00**	**0,00**	**160,00**
			Somme da rimborsare a terzi				
		0741	Versamento somme incassate e non dovute dalle società di capitale per le spese di funzionamento dell'Autorità	500,00	0,00	500,00	0,00
		0742	Versamento somme incassate e non dovute derivanti da altre disposizioni legislative	400,00	0,00	400,00	0,00
			Totale somme da rimborsare a terzi	**900,00**	**0,00**	**900,00**	**0,00**
			Altre uscite aventi natura di partite di giro				
		0791	Altre uscite aventi natura di partite di giro	0,00	0,00	0,00	0,00
			Totale altre uscite aventi natura di partite di giro	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			Totale categoria VII	**19.150,00**	**3.470,00**	**1.260,00**	**21.360,00**
	VIII		CONTI D'ORDINE				
			Depositi cauzionali				
		0801	Cauzioni in denaro	0,00	15,00	0,00	15,00
		0802	Fidejussioni	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00

TIT	CAT	CAP	DENOMINAZIONE	Previsioni definitive dell'anno in corso	Variazioni		Previsioni di competenza per l'anno 2013
					In aumento	In diminuzione	
			Totale depositi cauzionali	**0,00**	**1.015,00**	**0,00**	**1.015,00**
			Fondo accantonamento T.F.R./I.F.R. e altre indennità - Competenze economiche differite				
			maturate dal personale dipendente				
		0811	Somme in giacenza al fondo T.F.R./I.F.R. e altre indennità per utilizzi in esercizi successivi	17.441,75	1.950,00	1.100,00	18.291,75
		0812	Utilizzo fondo T.F.R./I.F.R. e altre indennità per liquidazioni disposte nell'esercizio	165,47	134,53	0,00	300,00
		0813	Utilizzo fondo T.F.R./I.F.R. e altre indennità per anticipazioni disposte nell'esercizio	703,86	96,14	0,00	800,00
			Totale f.do acc.to T.F.R./I.F.R. e altre ind. - Comp. economiche differite mat. dal pers. dip.	**18.311,08**	**2.180,67**	**1.100,00**	**19.391,75**
			Totale categoria VIII	**18.311,08**	**3.195,67**	**1.100,00**	**20.406,75**
			TOTALE TITOLO III	**37.461,08**	**6.665,67**	**2.360,00**	**41.766,75**
			RIASSUNTO DELLE ENTRATE E DELLE USCITE CORRENTI				
			TITOLO I - ENTRATE CORRENTI				
			- Categoria I - Contribuzioni, trasferimenti e entrate diverse	148.849,63	0,00	148.649,63	200,00
			- Categoria II - Redditi e proventi patrimoniali	150,00	200,00	0,00	350,00

TIT	CAT	CAP	DENOMINAZIONE	Previsioni definitive dell'anno in corso	Variazioni		Previsioni di competenza per l'anno 2013
					In aumento	In diminuzione	
			- Categoria III - Poste correttive e compensative di uscite correnti	960,00	20,00	630,00	350,00
			- Categoria IV - Entrate non classificabili in altre voci	940,00	0,00	740,00	200,00
			Totale titolo I	**150.899,63**	**220,00**	**150.019,63**	**1.100,00**
			TITOLO I - USCITE CORRENTI				
			- Categoria I - Uscite per gli organi dell'istituzione	2.055,44	0,00	277,80	1.777,64
			- Categoria II - Oneri per il personale in attività di servizio	35.935,80	4.320,00	637,00	39.618,80
			- Categoria III - Uscite per l'acquisto di beni di consumo e di servizi	10.962,36	2.177,50	432,86	12.707,00
			- Categoria IV - Uscite non classificabili in altre voci	1.985,00	76.100,00	505,00	77.580,00
			- Categoria V - Versamenti al bilancio dello Stato	1.122,00	524,10	12,00	1.634,10
			Totale titolo I	**52.060,60**	**83.121,60**	**1.864,66**	**133.317,54**
			RIASSUNTO DELLE ENTRATE E DELLE USCITE IN CONTO CAPITALE				
			TITOLO II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE				
			- Categoria V - Entrate per alienazione di beni patrimoniali				
			Totale titolo II	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			TITOLO II - USCITE IN CONTO CAPITALE				
			- Categoria VI - Acquisizione di immobilizzazioni tecniche	1.129,33	280,00	26,87	1.382,46
			Totale titolo II	**1.129,33**	**280,00**	**26,87**	**1.382,46**

TIT	CAT	CAP	DENOMINAZIONE	Previsioni definitive dell'anno in corso	Variazioni		Previsioni di competenza per l'anno 2013
					In aumento	In diminuzione	
			RIASSUNTO DELLE ENTRATE E DELLE USCITE PER PARTITE DI GIRO E CONTI D'ORDINE				
			TITOLO III - ENTRATE PER PARTITE DI GIRO E CONTI D'ORDINE				
			- Categoria VI - Entrate aventi natura di partite di giro	19.150,00	3.470,00	1.260,00	21.360,00
			- Categoria VII - Conti d'ordine	18.311,08	3.195,67	1.100,00	20.406,75
			Totale titolo III	**37.461,08**	**6.665,67**	**2.360,00**	**41.766,75**
			TITOLO III - USCITE PER PARTITE DI GIRO E CONTI D'ORDINE				
			- Categoria VII - Uscite aventi natura di partite di giro	19.150,00	3.470,00	1.260,00	21.360,00
			- Categoria VIII - Conti d'ordine	18.311,08	3.195,67	1.100,00	20.406,75
			Totale titolo III	**37.461,08**	**6.665,67**	**2.360,00**	**41.766,75**
			RIEPILOGO				
			ENTRATE				
			- Titolo I - Entrate correnti	150.899,63	220,00	150.019,63	1.100,00
			- Titolo II - Entrate in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00
				150.899,63	220,00	150.019,63	1.100,00
			AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PREGRESSO	35.890,30	97.709,70	0,00	133.600,00
			Subtotale	186.789,93	97.929,70	150.019,63	134.700,00
			- Titolo III - Entrate per partite di giro e conti d'ordine	37.461,08	6.665,67	2.360,00	41.766,75
			Totale entrate	**224.251,01**	**104.595,37**	**152.379,63**	**176.466,75**

TIT	CAT	CAP	DENOMINAZIONE	Previsioni definitive dell'anno in corso	Variazioni		Previsioni di competenza per l'anno 2013
					In aumento	In diminuzione	
			USCITE				
			- Titolo I - Uscite correnti	51.560,60	8.271,60	1.864,66	57.967,54
			- Titolo II - Uscite in conto capitale	1.129,33	280,00	26,87	1.382,46
				52.689,93	8.551,60	1.891,53	59.350,00
			- Fondi di riserva	500,00	74.850,00	0,00	75.350,00
			Subtotale	53.189,93	83.401,60	1.891,53	134.700,00
			- Titolo III - Uscite per partite di giro e conti d'ordine	37.461,08	6.665,67	2.360,00	41.766,75
			Totale uscite	**90.651,01**	**90.067,27**	**4.251,53**	**176.466,75**

13A01295
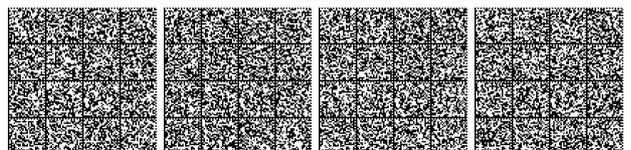
COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DELIBERA 26 ottobre 2012.

Programma delle infrastrutture strategiche (Legge n. 443/2001). Nodo di Bari: Bari Sud (Tratta Bari centrale – Bari Torre a Mare) approvazione progetto preliminare. (Delibera n. 104/2012).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la legge 21 dicembre 2001, n. 443 (c.d. «legge obiettivo»), che, all'art. 1, ha stabilito che le infrastrutture pubbliche e private e gli insediamenti strategici e di preminente interesse nazionale, da realizzare per la modernizzazione e lo sviluppo del Paese, siano individuati dal Governo attraverso un Programma formulato secondo i criteri e le indicazioni procedurali contenuti nello stesso articolo, demandando a questo Comitato di approvare, in sede di prima applicazione della legge, il suddetto programma entro il 31 dicembre 2001;

Vista la legge 1° agosto 2002, n. 166, che, all'art. 13, oltre a recare modifiche al menzionato art. 1 della legge n. 443/2001 e ad autorizzare limiti di impegno quindicennali per la progettazione e la realizzazione delle opere incluse nel programma approvato da questo Comitato, prevede, in particolare, che le opere medesime siano comprese in intese generali quadro tra il Governo e ogni singola Regione o Provincia autonoma, al fine del congiunto coordinamento e della realizzazione degli interventi;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, recante il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità, e s.m.i.;

Vista la legge 16 gennaio 2003, n. 3, recante «Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione» che, all'art. 11, dispone che a decorrere dal 1° gennaio 2003, ogni progetto di investimento pubblico deve essere dotato di un Codice unico di progetto (da ora in avanti «CUP»);

Visto il decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, concernente il «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE» (da ora in avanti «codice dei contratti pubblici»), e s.m.i., e visti in particolare:

la parte II, titolo III, capo IV, concernente «Lavori relativi a infrastrutture strategiche e insediamenti produttivi» e specificamente l'art. 163, che conferma la responsabilità dell'istruttoria e la funzione di supporto alle attività di questo Comitato al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, che può in proposito avvalersi di apposita «Struttura tecnica di missione» alla quale è demandata la responsabilità di assicurare la coerenza tra i contenuti della relazione istruttoria e la relativa documentazione a supporto;

l'art. 256, che ha abrogato il decreto legislativo 20 agosto 2002, n. 190, concernente la «Attuazione della legge n. 443/2001 per la realizzazione delle infrastrutture e degli insediamenti produttivi strategici e di interesse nazionale», come modificato dal decreto legislativo 17 agosto 2005, n. 189;

Vista la legge 13 agosto 2010, n. 136, come modificata dal decreto-legge 12 novembre 2010, n. 187, convertito dalla legge 17 dicembre 2010, n. 217, che reca un piano straordinario contro la mafia, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia e che, tra l'altro, definisce le sanzioni applicabili in caso di inosservanza degli obblighi previsti dalla legge stessa, tra cui la mancata apposizione del CUP sugli strumenti di pagamento;

Vista la legge 16 gennaio 2003, n. 3, recante «Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione», che, all'art. 11, dispone che, a decorrere dal 1° gennaio 2003, ogni progetto di investimento pubblico deve essere dotato di un codice unico di progetto (CUP);

Visto il decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88, «Disposizioni in materia di risorse aggiuntive ed interventi speciali per la rimozione di squilibri economici e sociali, a norma dell'art. 16 della legge 5 maggio 2009, n. 42» e visto in particolare l'art. 6 che prevede:

che, per le finalità di cui all'art. 1 del medesimo decreto, nonché allo scopo di accelerare la realizzazione degli interventi e di assicurare la qualità della spesa pubblica, il Ministro delegato, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze e con gli altri Ministri interessati, stipula con le Regioni e le amministrazioni competenti un «contratto istituzionale di sviluppo» che destina le risorse del Fondo sviluppo e coesione assegnate dal CIPE e individua responsabilità, tempi e modalità di attuazione degli interventi;

che, ai sensi del comma 3 del medesimo articolo, la progettazione, l'approvazione e la realizzazione degli interventi individuati nel citato contratto istituzionale di sviluppo sono disciplinate dalle norme di cui alla parte II, titolo III, capo IV, del codice dei contratti pubblici concernente «lavori relativi a infrastrutture strategiche e insediamenti produttivi»;

Visto il decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e s.m.i. e recante «Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici», e visto in particolare l'art. 44, comma 4, lettera *b)* che, nell'apportare modificazioni al comma 10-*bis* dell'art. 4 del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, prevede che «(…) alle opere i cui progetti preliminari sono pervenuti al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti fino alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto continuano ad applicarsi le disposizioni degli articoli da 165 a 168 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, nel testo vigente prima della medesima data»;

Vista la delibera 21 dicembre 2001, n. 121 (*Gazzetta Ufficiale* n. 51/2002 S.O.), con la quale questo Comitato, ai sensi del richiamato art. 1 della legge n. 443/2001, ha approvato il 1° Programma delle opere strategiche, che include all'allegato 1 nell'ambito dei «Sistemi urbani» la infrastruttura «Bari nodo ferroviario e metropolitana»;

Vista la delibera 27 dicembre 2002, n. 143 (*Gazzetta Ufficiale* n. 87/2003, errata corrige in *Gazzetta Ufficiale* n. 140/2003), con la quale questo Comitato ha definito il sistema per l'attribuzione del CUP, che deve essere richiesto dai soggetti responsabili di cui al punto 1.4 della delibera stessa;

Vista la delibera 25 luglio 2003, n. 63 (*Gazzetta Ufficiale* n. 248/2003), con la quale questo Comitato ha formulato, tra l'altro, indicazioni di ordine procedurale riguardo alle attività di supporto che il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è chiamato a svolgere ai fini della vigilanza sull'esecuzione degli interventi inclusi nel 1° Programma delle infrastrutture strategiche;

Vista la delibera 29 settembre 2004, n. 24 (*Gazzetta Ufficiale* n. 276/2004), con la quale questo Comitato ha stabilito che il CUP deve essere riportato su tutti i documenti amministrativi e contabili, cartacei ed informatici, relativi a progetti d'investimento pubblico, e deve essere utilizzato nelle banche dati dei vari sistemi informativi, comunque interessati ai suddetti progetti;

Vista la delibera 6 aprile 2006, n. 130 (*Gazzetta Ufficiale* n. 199/2006), con la quale questo Comitato, nel rivisitare il 1° Programma delle infrastrutture strategiche, come ampliato con delibera 18 marzo 2005, n. 3 (*Gazzetta Ufficiale* n. 207/2005), ha confermato l'infrastruttura «Bari nodo ferroviario e metropolitana»;

Vista la delibera 18 novembre 2010, n. 81 (*Gazzetta Ufficiale* n. 95/2011), con la quale questo Comitato ha dato parere favorevole in ordine all'8° Allegato infrastrutture alla Decisione di finanza pubblica che include, nella tabella 1 «Aggiornamento del Programma infrastrutture strategiche luglio 2010», la voce «Bari nodo ferroviario e metropolitana»;

Vista la delibera 3 agosto 2011, n. 62 (*Gazzetta Ufficiale* n. 304/2011), con la quale questo Comitato ha individuato, tra le infrastrutture strategiche nazionali del Piano nazionale per il Sud, l'intervento «Bari sud (Bari centrale - Bari Torre a mare)» con un costo di 391 milioni di euro interamente disponibili, nell'ambito della Tavola 4 Direttrice ferroviaria Napoli – Bari – Lecce - Taranto" e ha stabilito che tali infrastrutture possano essere realizzate attraverso un «contratto istituzionale di sviluppo», di cui alla delibera di questo Comitato 11 gennaio 2011, n. 1 (*Gazzetta Ufficiale* n. 80/2011), e ai sensi del citato art. 6 del decreto legislativo n. 88/2011;

Vista la delibera 20 gennaio 2012, n. 4 (*Gazzetta Ufficiale* n. 196/2012), con cui questo Comitato ha espresso parere sul contratto di programma 2007-2011 parte investimenti - aggiornamento 2010-2011, tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e Rete ferroviaria italiana S.p.A.;

Visto il decreto emanato dal Ministro dell'interno di concerto con il Ministro della giustizia e il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti il 14 marzo 2003, e s.m.i., con il quale – in relazione al disposto dell'art. 15, comma 2, del decreto legislativo n. 190/2002, ora art. 180, comma 2, del decreto legislativo n. 163/2006 – è stato costituito il Comitato di coordinamento per l'alta sorveglianza delle grandi opere;

Vista la nota 5 novembre 2004, n. COM/3001/1, con la quale il coordinatore del predetto Comitato di coordinamento per l'alta sorveglianza delle grandi opere ha esposto le linee guida varate dal Comitato nella seduta del 27 ottobre 2004;

Viste la nota 11 ottobre 2012, n. 35868, e 2 ottobre 2012, n. 34616, con le quali il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha rispettivamente chiesto l'inserimento all'ordine del giorno della prima riunione utile del Comitato, dell'argomento «Nodo di Bari – tratto Sud: approvazione del progetto preliminare» e trasmesso la relativa documentazione istruttoria;

Considerato che il «Nodo ferroviario e metropolitano di Bari» è incluso nell'Intesa generale quadro tra Governo e Regione Puglia, sottoscritta in data 10 ottobre 2003;

Considerato che il 2 agosto 2012 è stato sottoscritto il «Contratto istituzionale di sviluppo» (da ora in avanti «CIS») per la realizzazione della direttrice ferroviaria Napoli – Bari – Lecce - Taranto, inclusa la linea Potenza - Foggia, tra il Ministro per la coesione territoriale, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, la Regione Campania, la Regione Basilicata, la Regione Puglia, Ferrovie dello Stato S.p.A. e Rete ferroviaria italiana S.p.A.;

Considerato che il suddetto CIS ha per oggetto la progettazione, la realizzazione, fino all'entrata in esercizio, tra l'altro, del «Nodo di Bari: Bari sud (Bari centrale - Bari Torre a mare)» con un costo di 391 milioni di euro interamente disponibili, di cui 100 milioni di euro a valere sulla riduzione del tasso di cofinanziamento statale dei programmi comunitari e 291 milioni di euro a valere su risorse già disponibili nel contratto di programma 2007-2011 – aggiornamento 2010-2011 tra Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e Rete ferroviaria italiana S.p.A. (da ora in avanti *RFI)*;

Considerato che, con riferimento al cronoprogramma delle attività, l'art. 5, comma 1, del sopra citato CIS prevede che il rispetto della tempistica di cui al relativo allegato 3 costituisca elemento prioritario ed essenziale per l'attuazione del programma di interventi e che il cronoprogramma delle attività indicato nella «scheda di intervento» del CIS relativa a Bari Sud (Bari centrale – Bari Torre a Mare) prevede le seguenti cadenze temporali:
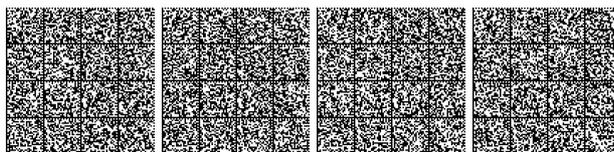
Attività	Data inizio	Data fine	Soggetto competente
approvazione CIPE progetto preliminare	1/10/2012	31/10/2012	CIPE
approvazione CIPE progetto definitivo	5/08/2014	4/09/2014	CIPE
redazione e pubblicazione bando	4/12/2014	4/03/2015	RFI S,p,A.
aggiudicazione	28/12/2015	26/03/2016	RFI S,p,A.
stipula contratto	28/03/2016	28/04/2016	RFI S,p,A.
progettazione esecutiva	29/04/2016	28/04/2017	appaltatore
esecuzione lavori	29/04/2017	27/10/2022	appaltatore
funzionalità	12/01/2022	23/04/2022	RFI S,p,A.
collaudo	26/01/2023	25/07/2023	RFI S,p,A.
chiusura intervento		25/07/2023	RFI S,p,A.

Tenuto conto dell'esame della proposta svolto ai sensi del vigente regolamento di questo Comitato (art. 3 della delibera 30 aprile 2012, n. 62);

Vista la nota 25 ottobre 2012, n. 4353, predisposta congiuntamente dal Dipartimento per la programmazione economica della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dal Ministero dell'economia e delle finanze e posta a base dell'odierna seduta del Comitato, contenente le valutazioni e le prescrizioni da riportare nella presente delibera;

Su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti;

Acquisita in seduta l'intesa del Ministro dell'economia e delle finanze;

Prende atto

delle risultanze dell'istruttoria svolta dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, in particolare:

sotto l'aspetto tecnico-procedurale:

che il progetto concerne la realizzazione di una variante di tracciato della linea RFI Bari - Lecce nella zona a Sud di Bari, variante compresa tra le stazioni di Bari centrale e di Bari Torre a mare per una lunghezza di 10,4 km;

che lungo il tracciato sono previste, nell'ordine in uscita dalla stazione centrale, la nuova fermata «Campus», la stazione «Bari Executive» e la fermata «Triggiano»;

che il tratto di linea ferroviaria «Bari centrale» - stazione «Executive» è a 4 binari, mentre a valle della suddetta stazione, a seguito della diramazione della linea di proprietà delle Ferrovie del Sud-Est, la linea ferroviaria è a due binari;

che, inoltre, l'intervento prevede la dismissione dell'attuale tratto di linea ferroviaria Bari centrale – Bari Torre a mare, che si sviluppa lungo la costa, e l'eliminazione di tre passaggi a livello;

che in data 27 dicembre 2010, con nota n. 39786, il Ministro dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare ha trasmesso il parere positivo con prescrizioni sulla compatibilità ambientale dell'opera espresso in data 19 novembre 2010 (n. 574) dalla Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale – VIA e VAS dello stesso Ministero;

che la Regione Puglia con deliberazione 23 novembre 2010, n. 2523, si è espressa sulla compatibilità dell'opera con la programmazione regionale in materia di trasporti e con deliberazione 19 aprile 2011, n. 742, si è espressa ai fini della localizzazione dell'opera;

che in data 30 maggio 2011, con nota n. 18080, il Ministero per i beni e le attività culturali, considerati anche gli esiti della verifica preventiva del rischio archeologico effettuata dalla Soprintendenza per i beni archeologici della Puglia, ha espresso parere favorevole nel rigoroso rispetto delle prescrizioni formulate nel parere tecnico in data 19 maggio 2011, con nota n. 16797;

che in data 20 ottobre 2011 il Consiglio superiore dei lavori pubblici si è espresso positivamente sull'intervento all'esame, richiedendo apporti migliorativi, anche di carattere economico, da apportare in sede di progettazione definitiva ed esecutiva e in fase realizzativa;

che il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti propone le prescrizioni e raccomandazioni da formulare in sede di approvazione del progetto, esponendo le motivazioni in caso di mancato recepimento di osservazioni avanzate nella fase istruttoria;

sotto l'aspetto attuativo:

che l'opera all'esame è inclusa nel «Contratto di programma 2007-2011 per la gestione degli investimenti – aggiornamento 2010-2011» tra Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e Rete ferroviaria italiana S.p.A. (da ora in avanti «contratto RFI»), sul quale questo Comitato si è espresso con delibera n. 4/2012, nella tabella «Opere in corso: A03/A04 – Sviluppo infrastrutturale», nell'ambito del progetto «Potenziamento itinerario Napoli - Bari (fase prioritaria)»;

che il Soggetto aggiudicatore dell'intervento è Rete ferroviaria italiana S.p.A.;

che la modalità di affidamento prevista è l'appalto integrato;

che il cronoprogramma di spesa risultante dal CIS è il seguente:

euro

	Cronoprogramma di spesa CIS	
anno	**realizzato**	**da realizzare**
2010	1.700.000	
2011	916.000	0
2012		0
2013		1.900.000
2014		3.900.000
2015		0
2016		2.000.000
2017		18.000.000
2018		60.000.000
2019		60.000.000
2020		70.000.000
2021		80.000.000
2022		70.000.000
2023		22.584.000
Totale	2.616.000	388.384.000
Spesa totale	391.000.000	

che il crono programma delle attività ha inizio con la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente delibera e prevede una durata complessiva di 3.826 giorni;

sotto l'aspetto finanziario:

che il costo del progetto preliminare in approvazione è pari a 391 milioni di euro, di cui 350 milioni di euro per investimenti, 27 milioni di euro per servizi di ingegneria e alta sorveglianza, 7 milioni di euro per costi interni RFI fino alla consegna dell'opera e 7 milioni di euro per spese generali di RFI;

che nell'ambito dell'importo per investimenti è prevista la seguente articolazione dei costi:

euro

voce di costo	**importo**
opere civili	159.169.330
sovrastruttura ferroviaria	22.458.186
impianti tecnologici	24.427.594
acquisizione aree	109.187.468
opere compensative	3.000.000
Imprevisti	31.824.258
Totale	**350.066.836**

che con la prescrizione n. 5 di cui all'allegato prescrizioni trasmesso dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, – con riferimento alla «Lama S. Giorgio» – si richiedono congrue misure di compensazione ambientale, precisando peraltro che l'importo delle misure compensative del citato progetto non dovrà superare il limite stabilito dalla legge;

Delibera

1. Approvazione progetto preliminare.

1.1 Ai sensi e per gli effetti dell'art. 165 del decreto legislativo n. 163/2006 e s.m.i. e dell'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, e s.m.i., è approvato, con le prescrizioni e le raccomandazioni di cui al successivo punto 1.4, anche ai fini della attestazione della compatibilità ambientale, della localizzazione urbanistica e della apposizione del vincolo preordinato all'esproprio, il progetto preliminare dell'opera «Nodo di Bari: Bari Sud (tratta Bari centrale – Bari Torre a mare)».

1.2 Ai sensi dell'art. 165, comma 3, del decreto legislativo n. 163/2006 e s.m.i., l'importo di euro 391.000.000, al netto di IVA, come sintetizzato nella precedente «presa d'atto», costituisce il limite di spesa dell'intervento di cui al punto 1.1.

1.3 La copertura finanziaria dell'intervento è imputata a valere sui 2.269 milioni di euro allocati, nel contratto di programma 2007-2011 – aggiornamento 2010-2011 - tra Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e RFI, sul progetto «Potenziamento itinerario Napoli-Bari», di cui alla tabella «Opere in corso A03/04 sviluppo infrastrutturale» del medesimo contratto, e precisamente, come riportato in premessa, per 100 milioni di euro a valere sulla riduzione del tasso di cofinanziamento statale dei programmi comunitari e per 291 milioni di euro a valere su risorse già disponibili nel medesimo contratto.

1.4 Le prescrizioni cui è subordinata l'approvazione del progetto sono riportate nella prima parte dell'allegato alla presente delibera, che forma parte integrante della delibera stessa, mentre le raccomandazioni sono riportate nella seconda parte del predetto allegato. Il soggetto aggiudicatore, qualora ritenga di non poter dar seguito a qualcuna di dette raccomandazioni, fornirà al riguardo puntuale motivazione in modo da consentire al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti di esprimere le proprie valutazioni e di proporre a questo Comitato, se del caso, misure alternative.

2. Ulteriori disposizioni.

2.1 Nel Contratto di programma 2007-2011 per la gestione degli investimenti – aggiornamento 2010-2011, tabella «Opere in corso A03/04 sviluppo infrastrutturale», con riferimento al progetto di investimento «Itinerario Napoli – Bari», l'importo di 391 milioni di euro di cui al punto 1.3 è da considerare vincolato all'intervento approvato al punto 1.1.

2.2 La ottemperanza della prescrizione n. 5, di cui alla precedente presa d'atto, riportata nella prima parte dell'allegato di cui al punto 1.4, non può comportare incremento del limite di spesa di cui al punto 1.2.

2.3 Gli approfondimenti delle valutazioni economiche richiesti dal Consiglio superiore dei lavori pubblici, di cui alla precedente presa d'atto, riportati nella raccomandazione n. 5 lettere *l), m), n)* dell'allegato di cui al punto 1.4, non potranno comunque comportare l'incremento del limite di spesa dell'opera di cui al punto 1.2.

2.4 In sede di approvazione del progetto definitivo dell'opera di cui al punto 1.1, dovrà essere presentato il dossier di valutazione economica previsto dall'art. 4.2, lettera *b)*, del contratto di programma 2007-2011 tra Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e Rete ferroviaria italiana S.p.A..

3. Clausole finali.

3.1 Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti provvederà ad assicurare, per conto di questo Comitato, la conservazione dei documenti componenti il progetto preliminare approvato con la presente delibera.
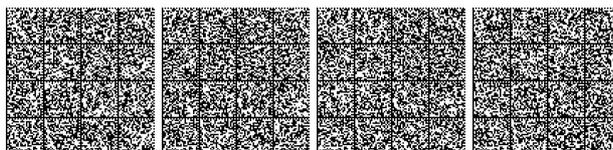
3.2 Il medesimo Ministero, in sede di approvazione della progettazione definitiva, provvederà alla verifica di ottemperanza alle prescrizioni che, ai sensi del precedente punto 1.1, debbono essere recepite in tale fase, ferme restando le verifiche di competenza della Commissione VIA.

3.3 Il predetto Ministero provvederà altresì a svolgere le attività di supporto intese a consentire a questo Comitato di espletare i compiti di vigilanza sulla realizzazione delle opere ad esso assegnati dalla normativa citata in premessa, tenendo conto delle indicazioni di cui alla delibera n. 63/2003 sopra richiamata.

3.4 Il Responsabile unico di Contratto del CIS per la realizzazione della direttrice ferroviaria Napoli-Bari-Lecce-Taranto, ai sensi dell'art. 8 dello stesso, trasmetterà alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica, ai fini della sottoposizione a questo Comitato, la relazione annuale sullo stato di attuazione del Contratto, evidenziando i risultati, gli eventuali ritardi e le inadempienze a carico delle parti.

3.5 Questo Comitato si riserva, in fase di approvazione del progetto definitivo dell'opera e in adesione alle richieste rappresentate nella citata nota del coordinatore del Comitato di coordinamento per l'alta sorveglianza delle grandi opere, di dettare prescrizioni intese a rendere più stringenti le verifiche antimafia, prevedendo – tra l'altro – l'acquisizione delle informazioni antimafia anche nei confronti degli eventuali sub-appaltatori e sub-affidatari, indipendentemente dall'importo.

3.6 L'avvio della progettazione definitiva è subordinato alla richiesta, da parte del soggetto aggiudicatore, del CUP per l'opera all'esame; esso, ai sensi della delibera n. 24/2004 citata nelle premesse, dovrà essere evidenziato in tutta la documentazione amministrativa e contabile riguardante l'opera di cui alla presente delibera.

Roma, 26 ottobre 2012

Il Presidente: MONTI

Il segretario: BARCA

Registrato alla Corte dei conti il 6 febbraio 2013
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'economia e delle finanze, registro n. 1, Economia e finanze, foglio n. 312

ALLEGATO

Progetto preliminare del nodo di Bari
Bari sud (variante tratta Bari centrale – Bari Torre a Mare)

Prima parte - Prescrizioni

Prescrizioni in sede di progettazione definitiva.

Il soggetto aggiudicatore, in sede di progettazione definitiva, dovrà:

1. sviluppare le soluzioni progettuali presentate con riferimento alle integrazioni richieste dalla Commissione Tecnica di verifica dell'Impatto Ambientale - VIA e VAS ed a quanto prodotto in sede di integrazione spontanea;

2. sviluppare le misure di mitigazione, puntuali e di carattere generale, proposti nello Studio di Impatto Ambientale come aggiornato, ed integrarli dettagliandone la localizzazione, la tipologia, le modalità di esecuzione; per gli interventi di impianto vegetale garantire inoltre la manutenzione per almeno 5 anni;

3. promuovere protocolli di intesa con i Comuni interessati al fine di prevedere il riutilizzo delle aree dismesse;

4. prevedere, in relazione alle aree «contermini» all'area ex Fibronit, una ampia campagna di caratterizzazione ambientale dei suoli finalizzata ad escludere la presenza di amianto, in caso contrario definire un insieme organico e funzionale di interventi tesi a rendere l'area di intervento del tutto idonea e disponibile in condizioni di sicurezza;

5. approfondire, anticipando le attività del monitoraggio ambientale, la caratterizzazione ante operam della vegetazione della lama S. Giorgio. Il progetto relativo alla tratta Bari Sud dovrà prevedere, nell'ambito del corridoio ecologico, congrue misure di compensazione ambientale, aggiuntive rispetto alle sistemazioni definitive dei depositi, sotto forma di contributi al miglioramento dello stato ecologico delle «lame». L'importo di tutte le misure compensative relative al progetto in questione non deve superare il limite stabilito dalla normativa vigente;

6. prevedere, con riferimento ai depositi definitivi, le misure di riqualificazione ambientale. Escludere la presenza di micro ecosistemi di pregio nati in relazione alla sospensione delle attività nei siti. Prevedere la piantumazione di specie arbustive ed arboree appartenenti alla vegetazione climax dell'area. Valutare le interazioni opera ambiente;

7. presentare elaborati redatti in conformità alle specifiche del Sistema Cartografico di Riferimento anche per quelli che saranno redatti dopo il progetto definitivo;

8. prevedere che le sorgenti di rumore in fase di cantiere siano silenziate secondo le migliori tecnologie per minimizzare le emissioni sonore in conformità al decreto ministeriale 1° aprile 2004 «Linee guida per l'utilizzo dei sistemi innovativi nelle valutazioni di impatto ambientale». Le linee dovranno parimenti essere considerate in merito alla fase di progettazione esecutiva delle opere e degli impianti;

9. prevedere tra i documenti progettuali relativi agli oneri contrattuali dell'appaltatore dell'infrastruttura (capitolati d'appalto) le prescrizioni relative alla mitigazione degli impatti in fase di costruzione e quelle relative alla conduzione delle attività di cantiere;

10. supportare, con adeguate analisi, la movimentazione delle terre, ai sensi dell'art 186 del decreto legislativo n. 152/2006 e successive modifiche, e in particolare la percentuale di riutilizzo dei materiali escavati, prevista con un esubero di circa 1.096.000 m^3 e indicare i risultati della caratterizzazione chimica e chimico fisica delle terre realizzata sui principali analiti, di cui all'allegato 5 al titolo V della parte IV del decreto legislativo n. 152/2006 «concentrazione soglia di contaminazione del suolo» finalizzata a dimostrare che le terre non sono inquinate, con particolare riferimento agli sbancamenti previsti, Il progetto definitivo ed esecutivo deve prevedere il riutilizzo, sia per i rilevati sia per le opere accessorie, sia per la eventuale realizzazione delle terre armate o rinforzate di tali terre. Il bilancio delle terre deve essere fornito con la quantificazione dei movimenti di terra, l'ubicazione ed il percorso da e per le cave di prestito e le discariche. Il terreno vegetale deve essere rimosso dalle aree di cantiere, opportunamente accumulato e riutilizzato per le opere a verde. Tutte le cave di prestito e di conferimento dei materiali debbono essere regolarmente autorizzate. A tal riguardo deve essere presentata la relativa documentazione amministrativa;

11. precisare la stima delle emissioni di inquinanti atmosferici prodotti nel corso della realizzazione del progetto e valutarne la dispersione e la ricaduta al suolo al fine di dimensionare opportunamente gli interventi di mitigazione già descritti nel SIA;

12. produrre una stima quantitativa delle emissioni prodotte dalla dismissione del tracciato ferroviario preesistente, dalla realizzazione dell'opera e dal trasporto lungo le strade pavimentate esistenti e tratti di piste non pavimentati;

13. garantire che la movimentazione dei materiali avvenga in sicurezza, evitando la dispersione di polveri ed eventuali sversamenti di sostanze inquinanti che potenzialmente potrebbero essere contenute nella massicciata ferroviaria;

14. prevedere la semina di specie erbacee pioniere autoctone in grado di sopravvivere su terreni impoveriti ed esposti a forte irraggiamento solare; sostituire le specie Ficus carica e Cupressus sempervirens con specie quali Quercus Ilex e/o pubescens;

15. prevedere la presenza di un esperto agronome-forestale, durante tutte le fasi degli interventi di espianto e reimpianto e durante le successive attività destinate alle cure colturali, previste per i successivi tre anni;
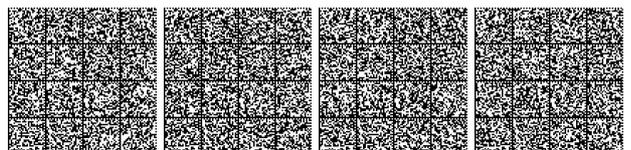
16. identificare le interferenze con le aree di particolare qualità e tipicità del «patrimonio agroalimentare» e presentare proposte finalizzate a limitare tale impatto;

17. approfondire i dettagli tecnici progettuali e le modalità di gestione dei sottopassi faunistici;

18. assicurare per le mitigazioni, da realizzare a valle delle opportune simulazioni, sia nella fase di cantiere che in quella di esercizio, il contenimento e il rispetto dei metodi di calcolo, l'analisi dei recettori, i quadri, le mappe e le tabelle allegate alle integrazioni, i mezzi di calcolo delle azioni di cumulo e concorsualità;

19. corredare il progetto di ulteriori fotosimulazioni per la valutazione degli interventi;

20. predisporre quanto necessario per adottare, entro la consegna dei lavori, un Sistema di Gestione Ambientale conforme alla norma ISO 14001 o al Sistema EMAS (Regolamento CE 76112001);

21. elaborare il progetto di monitoraggio ambientale secondo le norme tecniche dell'allegato XXI del decreto legislativo n. 163/2006 e le Linee Guida predisposte dalla Commissione Speciale VIA; i costi dell'attuazione del monitoraggio dovranno essere indicati nel quadro economico del progetto;

22. prevedere una intensificazione del monitoraggio nel caso di eventi piovosi di particolare intensità, quando il livello della falda potrebbe risalire fino li raggiungere quello delle opere;

23. presentare il piano di monitoraggio della componente rumore, sia nella fase di cantiere, sia nella fase di esercizio, con individuazione dei punti di rilevamento in relazione ai recettori presenti, alla quantità e frequenza dei rilevamenti da eseguirsi fino al termine dei lavori e per un congruo tempo di esercizio;

24. individuare con la massima precisione possibile i disturbi alla circolazione durante l'esecuzione delle opere e individuare le possibili mitigazioni;

25. integrare le foto simulazioni sia con riferimento alle visuali che al numero delle opere rappresentate;

26. prevedere un aumento della connettività ecologica nella porzione della tratta a sud in rilevato a matrice fortemente agricola mediante la creazione di idonei attraversamenti, varchi, ecc.;

27. effettuare il dimensionamento delle opere di attraversamento dei corsi d'acqua minori (Lama S. Marco e Cutizza) facendo riferimento alle stesse metodologie utilizzate per i corsi d'acqua principali;

28. valutare, in riferimento alle opere da realizzare in prossimità della lama Valenzano un'ipotesi alternativa alla viabilità di accesso alla fermata FSE Executive Center che limiti quanto più possibile le interferenze con il corpo idrico e che ad ogni modo garantisca un franco minimo di sicurezza sul tirante della piena bicentenaria di un metro;

29. valutare, in riferimento alle opere da realizzare in prossimità della lama S. Giorgio, in considerazione delle elevate velocità della corrente idrica, l'azione di trascinamento della corrente e adottare gli idonei accorgimenti tecnico-costruttivi anche al fine della protezione delle opere in alveo;

30. assicurare che tutti i lavori di scavo (di qualsiasi entità, compreso gli scotichi iniziali dei cantieri) siano seguiti costantemente da personale specializzato archeologico (da reperirsi attraverso Università o Ditte Archeologiche specializzate esterne al Ministero dei beni e le attività culturali. Le prestazioni saranno a carico della società Italferr S.p.A.) e realizzate, ove si rendesse necessario lo scavo a mano per la presenza di reperti, da ditte in possesso delle attestazioni SOA per la categoria OS25. Quanto sopra al fine di identificare e salvaguardare reperti di interesse archeologico che dovessero emergere nel corso di scavi e che possono determinare l'avvio, a carico della società Italferr S.p.A., di ulteriori indagini archeologiche. Il suddetto personale specializzato archeologico e le ditte specializzate incaricate dovranno operare secondo le direttive della competente Soprintendenza per i Beni Archeologici della Puglia con la quale pertanto manterranno costanti contatti;

31. assicurare che la società Italferr S.p.A., prima della presentazione del progetto definitivo, prenda opportuni contatti con la Soprintendenza per i Beni Archeologici per la Puglia al fine di definire più precisamente le aree ad alto rischio archeologico da sottoporre a indagini di scavo stratigrafico per la verifica della consistenza delle emergenze archeologiche: Tratta sud - l'area relativa ai margini della Lama S. Giorgio, sulle cui sponde sono segnalate le presenze 2, 30 e 31. I saggi stratigrafici dovranno essere effettuati secondo le indicazioni contenute nel precedente punto 30 del presente documento e le risultanze dovranno essere contenute nel progetto;

32. assicurare che la società Italferr S.p.A., preveda che nel Quadro Economico del progetto siano accantonate adeguate somme per la realizzazione di eventuali scavi archeologici che si rendessero necessari nel caso in cui fossero rinvenuti siti o contesti di interesse archeologico allo stato attuale non conosciuti;

33. sottoporre ad apposita autorizzazione della Direzione Generale per il paesaggio, le belle arti, l'architettura e l'arte contemporanee e della Soprintendenza per i beni archeologici competente qualsiasi opera di scavo superficiale eventualmente introdotta in variante agli elaborati attuali, potendo compromettere la stratigrafia archeologica esistente, che sarà soggetta anche all'assistenza archeologica secondo le indicazioni del precedente punto 30 del presente documento;

34. sottoporre tutte le opere di compensazione richieste dagli Enti territoriali nel corso della procedura e che saranno accolte con l'approvazione del progetto in esame, alle medesime procedure di prevenzione del rischio archeologico nonché di analisi degli impatti derivanti sul patrimonio culturale e sul paesaggio, come già effettuate per l'opera ferroviaria principale;

35. riportate al termine dei lavori tutte le aree agricole temporaneamente occupate da cantieri relativi all'intervento in argomento, come anche le piste di servizio, ai caratteri morfologici e vegetazionali originari;

36. allegare opportuna relazione, corredata di elaborati grafici in numero adeguato, sulle opere di cantiere e sulla logistica di servizio alla realizzazione della infrastruttura in esame, con particolare riferimento alle interferenze con il patrimonio culturale esistente e alle segnalazioni architettoniche indicate dal PUTT/P e agli impatti dovuti al passaggio di mezzi;

37. elaborare una soluzione alternativa alla tipologia di ponte proposta per l'attraversamento della Lama S. Giorgio, zona di particolare pregio sia naturalistico che archeologico e paesaggistico. Tale progetto, oltre che rispondere ad esigenze di natura ingegneristica, dovrà assicurare il più possibile una salvaguardia naturalistica ed eventualmente archeologica e costituire un ulteriore elemento di qualificazione del paesaggio attraversato, rispettandone i caratteri e le peculiarità e proponendo soluzioni architettoniche armonizzate con il contesto consentendo un più equilibrato inserimento paesaggistico dell'opera stessa;

38. approfondire i progetti di riqualificazione ambientale delle due ex cave, quella in località Cutizza e quella in località L'Annunziata, con un progetto di riqualificazione paesaggistica che comprenda anche le zone occupate dalle strutture presenti in asservimento all'ex attività di cava (impianti di macinazione, silos, ecc.) per le quali il progetto preliminare prevede la demolizione;

39. produrre un dettagliato progetto di mitigazione dell'impatto paesaggistico dell'opera corredato da documentazione descrittiva, grafica, fotografica ante operam e corrispondente post operam (fotoinserimenti) aggiornato con le soluzioni adottate ad ottemperanza delle prescrizioni intervenute nella fase approvativa del progetto preliminare, con indicazione su adeguata planimetria dei punti di ripresa. Prevedere per gli interventi di mitigazione dell'intervento, qualora i relativi cavalcaferrovia o ingressi e uscite di galleria ovvero terreni di riporto o trincee risultino particolarmente visibili, l'inserimento di specie arboree e arbustive autoctone scelte sia nella tipologia sia nella disposizione, in relazione alle caratteristiche paesaggistiche in ogni singola zona interessata dall'intervento. Verificare le zone di interferenza dell'intervento in esame e quindi prevedere opportune opere di mitigazione laddove si verifichi un'intrusione visiva con masserie vincolate ed altre segnalazioni architettoniche indicate dal PUTT/P o altri manufatti di valenza storico culturale o con lo sfondo paesaggistico esistente, in particolare nelle aree vincolate (lame e aree annesse). Tali aree non dovranno essere utilizzate come aree di cantiere e dovranno conservare al massimo le alberature esistenti e la vegetazione di macchia mediterranea;

40. realizzare tutte le opere di mitigazione vegetale e di eventuale reimpianto delle piante recuperate dal sito di cantiere con l'assistenza continua di esperti botanici ed agronomi e con l'obbligo di una verifica continua dell'attecchimento e vigore delle essenze piantate. Le essenze trovate seccate alla verifica di cui sopra saranno immediatamente sostituite con altre di uguale specie con successivo obbligo di verifica. Le opere di mitigazione vegetale dovranno essere realizzate immediatamente con l'impianto del cantiere, se non prima se tecnicamente possibile;

41. prevedere gli approfondimenti progettuali della zona antistante la Masseria Carella, oggetto di un complesso intervento infrastrutturale. Tutte le opere (stazione Executive center, pensiline, parcheggio, opere vegetazionali di mitigazione, ecc.) dovranno essere oggetto di

un'accurata progettazione complessiva che, nell'ottica di una riqualificazione dell'area, sia connotata da una qualità architettonica degli edifici e delle pensiline, dalla previsione di una schermatura e ombreggiatura con alberature ed elementi vegetazionali autoctoni dell'area prevista a parcheggio, da una più appropriata definizione delle opere di mitigazione, che preveda un graduale passaggio dall'opera infrastrutturale al paesaggio circostante la Masseria Carella.

42. Il soggetto aggiudicatore dovrà valutare una riconnessione veicolare nord-sud alternativa a quella della strada comunale Rafaschieri e posta leggermente a est. Il tracciato dovrà presentare le minime interferenze con le previsioni di PRG. Dovrà valutare anche l'adozione di un sottopasso per la risoluzione delle interferenze con la linea ferroviaria in progetto. Qualora la soluzione individuata comporti una modifica delle fasce di rispetto urbanistico indicate nel progetto preliminare la stessa dovrà essere sottoposta ad approvazione ai sensi dell'art. 167, comma 5, del codice dei contratti pubblici, fermo restando il rispetto del limite di spesa di cui al punto 1.3.

Prescrizioni in sede di progettazione esecutiva.

Il soggetto aggiudicatore, in sede di progettazione esecutiva, dovrà:

43. assicurare che la società Italferr S.p.A., preveda che nel Quadro Economico del progetto siano accantonate adeguate somme per la realizzazione di eventuali scavi archeologici che si rendessero necessari nel caso in cui fossero rinvenuti siti o contesti di interesse archeologico allo stato attuale non conosciuti;

44. sottoporre ad apposita autorizzazione della Direzione Generale per il paesaggio, le belle arti, l'architettura e l'arte contemporanee e della Soprintendenza per i beni archeologici competente qualsiasi opera di scavo superficiale eventualmente introdotta in variante agli elaborati attuali, potendo compromettere la stratigrafia archeologica esistente, che sarà soggetta anche all'assistenza archeologica di cui alla prescrizione n. 1;

45. sottoporre tutte le opere di compensazione richieste dagli Enti territoriali nel corso della procedura e che saranno accolte con l'approvazione del progetto in esame, alle medesime procedure di prevenzione del rischio archeologico nonché di analisi degli impatti derivanti sul patrimonio culturale e sul paesaggio, come già effettuate per l'opera ferroviaria principale;

46. portare a conoscenza della Soprintendenza per i Beni architettonici e paesaggistici per le provincie di Bari, Barletta-Andria-Trani e Foggia e della Direzione Generale PBAAC il Protocollo di Intesa che sarà stipulato tra gli Enti locali (Comuni di Bari e Triggiano) ed RFI per l'acquisto e la riqualificazione delle aree ferroviarie dismesse, auspicando che la restituzione del sedime pulito, oltre a consentire una ricucitura urbana, possa costituire l'occasione per la realizzazione di progetti di riqualificazione e valorizzazione dell'ambito costiero, in considerazione del fatto che la linea storica prevista in dismissione, ricade nella fascia di territorio costiero tutelato ai sensi dell'art. 142, c. 1 lett. *a)* del decreto legislativo 42/2004 e s.m.i.;

47. sottoporre gli elaborati progettuali di recepimento delle prescrizioni alla verifica di ottemperanza da parte della Direzione Generale per il paesaggio, le belle arti, l'architettura e l'arte contemporanee e delle Soprintendenze di settore.

Prescrizioni prima dell'inizio lavori.

Il soggetto aggiudicatore, prima della realizzazione delle opere, dovrà:

48. comunicare con congruo anticipo l'inizio di tutti i lavori alle competenti Soprintendenze di settore e alla Direzione Generale per il paesaggio, le belle arti, l'architettura e l'arte contemporanee ed in corso d'opera le Soprintendenze di settore competenti potranno impartire ulteriori e maggiori prescrizioni per tutti gli interventi corollari al progetto non dettagliatamente illustrati nella documentazione presentata. Per quanto sopra la società Italferr S.p.A. avrà cura di comunicare con congruo anticipo l'inizio di tutti i lavori alle competenti Soprintendenze di settore e alla Direzione Generale per il paesaggio, le belle arti, l'architettura e l'arte contemporanee.

Seconda parte - Raccomandazioni

Raccomandazioni in sede di progettazione definitiva.

Si raccomanda al soggetto aggiudicatore, in sede di progettazione definitiva:

1. di assicurarsi che il realizzatore dell'infrastruttura possegga o, in mancanza, acquisisca, per le attività di cantiere, anche dopo la consegna dei lavori e nel più breve tempo possibile, la Certificazione Ambientale 14001 o la registrazione ai sensi del Regolamento CEE 761/2001 (EMAS);

2. di anticipare nel programma lavori, per quanto possibile, la realizzazione delle opere di mitigazione e compensazione ambientale rispetto alla realizzazione delle opere in progetto;

3. di avvalersi per il monitoraggio ambientale, del supporto di competenze specialistiche qualificate, anche attraverso la definizione di specifici protocolli e/o convenzioni;

4. di scegliere le caratteristiche di ciascuna misura di mitigazione verificandone gli effetti su tutte le componenti ambientali (rif. n. 64/MATTM allegato 2).

5. Apporti migliorativi - Osservazioni Consiglio Superiore Lavori Pubblici

In ottemperanza alle osservazioni formulate nel parere n. 98/2011 dal Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici si raccomandano al soggetto aggiudicatore, in sede di progettazione definitiva e/o esecutiva ed in fase realizzativa, gli apporti migliorativi di seguito riportati.

Apporti migliorativi in sede di progettazione definitiva ed esecutiva:

a) relativamente al rumore, viene espressa la necessità che nella fase di progettazione definitiva venga affrontata la questione della tipologia del materiale rotabile e della modalità costruttiva della linea, al fine di abbattere il più possibile alla fonte il rumore e le vibrazioni e successivamente, ove permangano situazioni critiche, ad agire sui ricettori stessi. Sotto il profilo paesaggistico è comunque necessaria la realizzazione di una serie di filari alberati continui all'esterno ed in prossimità delle barriere antirumore previste dal progetto;

b) relativamente alla questione delle vibrazioni, deve essere approfondito nella progettazione definitiva, l'impiego di soluzioni tecniche che le riducano alla fonte;

c) per le aree agricole attraversate dalla linea occorre, ai fini della riduzione dell'impatto visivo, uno studio di quinte arboree e macchie di vegetazione autoctona che evitino la percezione della linea come una cesura;

d) in tema di terre e rocce da scavo, è richiesto un approfondimento per verificare se non sia possibile incrementare sostanzialmente la percentuale di riutilizzo del materiale di scavo, valutando il possibile ricorso a modalità di trasporto diverse da quelle su gomma, quali ad esempio su ferrovia o con nastri trasportatori al fine di ridurre la presenza di automezzi sulle strade con tutte le conseguenze negative in termini d'inquinamento dell'aria da polveri, gas, rumore;

e) indagini geognostiche: svolgere ulteriori approfondimenti volti a definire con maggiore precisione le interazioni locali delle opere con il sottosuolo oltre ad accertare la presenza di cavità eventualmente riempite e la presenza di depositi quaternari e/o riempimenti che possano condizionare localmente le soluzioni tecniche;

f) modello geologico: accertare alla luce degli indirizzi scientifici più aggiornati le caratteristiche geologiche dell'area interessata dal tracciato dell'infrastruttura le quali sono state inquadrate, al livello della progettazione preliminare, secondo criteri generali consolidati nel tempo. Particolare attenzione sarà riservata agli esiti degli studi idrogeologici più recenti relativi alla città di Bari e al suo circondario; verrà svolto un approfondimento geologico di dettaglio in corrispondenza delle opere d'arte ed in senso longitudinale al tracciato. L'opera non sembra avere interazioni significative con la falda profonda ad eccezione del suo tratto iniziale dove il sottopasso della stazione Campus è posto a una quota tale da presentare interazioni, sia pur limitate, con la stessa. Ciò richiederà un ulteriore approfondimento anche per lo studio dell'allontanamento delle acque di pioggia. Questo tipo di approfondimento dovrà essere svolto per il sottopasso di via Oberdan;

g) modello geotecnico, svolgere, nelle successive fasi di sviluppo progettuale, approfondimenti dei caratteri geomeccanici e geotecnici dei litotipi interessati dagli scavi in quanto gli stessi in questo livello progettuale risultano appena definiti e delle risultanze degli stessi dovranno essere evidenziate le problematiche geotecniche relative alle eventuali interazioni con cavità sepolte e la presenza di depositi quaternari e riempimenti, che possono risultare no sempre evidenti. Dovrà essere redatta apposita relazione geotecnica che raccolga le risultanze degli studi volti ad accertare la stabilità degli scavi, dei rilevati e delle altre opere d'arte;

h) materiali di scavo svolgere approfondimenti in merito alla potenzialità di riutilizzo dei materiali di scavo, allo loro quantificazione ed
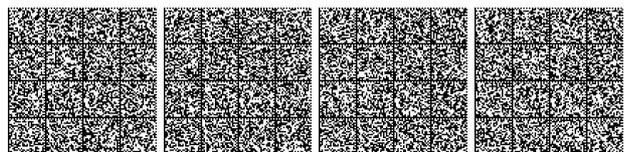
all'ottimizzazione dell'organizzazione del cantiere sia in fase di scavo che di stoccaggio;

i) Per i manufatti, viene evidenziato il non rispetto delle N.T.C. del 2008 e le indicazioni di cui alle Istruzioni della Circolare del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti n. 617 del 2 febbraio 2009 per quanto riguarda i franchi minimi ed il dislivello tra fondo alveo e sottotrave. La soluzione di attraversamento dei tre corsi d'acqua (Valenzano, San Marco, Cutizza 1 e 2), si presenta pericolosa per la possibile ostruzione da parte dei materiali galleggianti. Il San Giorgio è attraversato con un ponte a via di corsa inferiore con due campate di luce 35,50 m ciascuno, come indicato nella Relazione idraulica, in contraddizione con le tavole di disegno in cui sono rappresentate due luci di circa 61 m ciascuna. Su queste ultime, le due pile in alveo sono disposte non allineate con la corrente, dando quindi luogo a rigurgito, elevato scavo al piede ed accumulo di materiale galleggiante. Per gli attraversamenti minori sono da raccomandare sezioni praticabili e comunque tombini unici anziché più tombini affiancati. In sede di progettazione definitiva sono da rivedere gli attraversamenti nel rispetto di quanto previsto dalle N.T.C. del 2008 e relative circolari, nonché da affrontare il problema degli scavi localizzati, della durabilità delle opere e della protezione degli imbocchi dei tombini dell'accumulo dei materiali galleggianti. Le valutazioni delle portate e le opere proposte vanno sottoposte al parere all'Autorità di Bacino.

j) Per il viadotto sulla Lama San Giorgio (progressiva 7+800 circa), nel progetto definitivo deve essere valutata la possibilità di una scelta tipologica meno onerosa per il nuovo viadotto, prendendo in considerazione anche una possibile riduzione delle luci, eventualmente introducendo una seconda pila in alveo.

k) Viene auspicato nelle successive fasi di progettazione, un maggior dettaglio circa l'interoperabilità prevista con le altre Ferrovie Concesse e la verifica di congruenza con le Norme Comunitarie (STI) di pertinenza. Viene raccomandato per le stazioni una puntuale rappresentazione progettuale nella fase del progetto definitivo.

l) Agli atti della Sezione è disponibile la sola articolazione del quadro economico finale e non i documenti che hanno condotto alla sua definizione e, ancorché sia stato descritto il metodo di valutazione economica dell'intervento che rappresenta una valutazione ai fini di una previsione programmatica, è necessario approfondire nel progetto definitivo (e comunque prima dell'avvio delle procedure di affidamento delle attività) le valutazioni economiche sulla base dei dimensionamenti delle opere previste e degli oneri conseguenti al recepimento delle prescrizioni emerse nell'*iter* autorizzativo.

m) Durante lo sviluppo della progettazione definitiva, sviluppare l'eventuale valorizzazione economica delle aree di sedime dell'attuale sede ferroviaria nell'ambito di Protocolli d'Intesa con i Comuni (Bari e Triggiano) finalizzati al riutilizzo delle aree dismesse di cui al punto 3. del paragrafo 1.1 e del punto 4. del paragrafo 1.2 delle prescrizioni del presente documento.

n) Nell'ambito del quadro economico deve essere esplicitata, in accordo a quanto previsto dall'art. 165 comma 3 del Codice e s.m.i., la valorizzazione degli oneri corrispondenti al recepimento delle prescrizioni emerse nel corso dell'*iter* autorizzativo ambientale e territoriale. Il limite di spesa dell'opera da realizzare dovrà essere articolato distinguendo, nella misura prevista dalla norma, il limite di spesa per le opere e misure compensative dell'impatto territoriale e sociale e gli oneri di mitigazione di impatto ambientale individuati nell'ambito della procedura VIA.

Apporti migliorativi in fase realizzativa.

o) per il profilo archeologico, in fase esecutiva viene raccomandata la massima attenzione nelle operazioni di scavo ed in particolare nelle zone urbane, per salvaguardare reperti puntuali e nelle aree esterne per salvaguardare i tracciati antichi.

13A01359

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA, ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI CATANIA

Provvedimento concernente i marchi di identificazione dei metalli preziosi.

Ai sensi dell'art. 29, comma 6, del Regolamento sulla disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi, approvato con D.P.R. 30 maggio 2002, n. 150, si rende noto che la sotto-elencata impresa, già assegnataria del marchio di identificazione a fianco indicato, ha smarrito n. 1 punzone:

Marchio	Ragione sociale	Sede
84CT	Lombardo Alfio Valentino	Mascalucia (CT)

13A01314

CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA, ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI FORLÌ-CESENA

Provvedimento concernente i marchi di identificazione dei metalli preziosi

Ai sensi dell'art. 29 del Regolamento sulla disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 150, si rende noto che le imprese qui sotto indicate, già assegnatarie del marchio a fianco riportato, hanno cessato la propria attività connessa all'uso del marchio stesso e sono state cancellate dal registro degli assegnatari di cui all'art. 14 del decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 251, dalla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Forlì-Cesena:

Marchio	Ragione sociale	Sede	Determinazione segretario generale
151 FO	Oro R di Giordani Rosella	Cesena	N. 151 del 24/01/2013

13A01315

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 5 febbraio 2013

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1,3537
Yen	126,33
Lev bulgaro	1,9558
Corona ceca	25,647
Corona danese	7,4595
Lira Sterlina	0,85990
Fiorino ungherese	292,33
Litas lituano	3,4528
Lat lettone	0,6999
Zloty polacco	4,1815
Nuovo leu romeno	4,3767
Corona svedese	8,5632
Franco svizzero	1,2299
Corona islandese	*
Corona norvegese	7,4140
Kuna croata	7,5910
Rublo russo	40,6480
Lira turca	2,3837
Dollaro australiano	1,3030
Real brasiliano	2,6934
Dollaro canadese	1,3511
Yuan cinese	8,4341
Dollaro di Hong Kong	10,4965
Rupia indonesiana	13094,58
Shekel israeliano	4,9988
Rupia indiana	71,9290
Won sudcoreano	1472,49
Peso messicano	17,1341
Ringgit malese	4,1908
Dollaro neozelandese	1,6074
Peso filippino	55,022
Dollaro di Singapore	1,6762
Baht tailandese	40,273
Rand sudafricano	12,0170

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

* dal 2 novembre 2009 la Banca d'Italia pubblica sul proprio sito web il cambio indicativo della corona islandese.

13A01419

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 6 febbraio 2013

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1,3517
Yen	126,48
Lev bulgaro	1,9558
Corona ceca	25,732
Corona danese	7,4597
Lira Sterlina	0,8631
Fiorino ungherese	294,23000
Litas lituano	3,45
Lat lettone	0,6999
Zloty polacco	4,1868
Nuovo leu romeno	4,3895
Corona svedese	8,5895
Franco svizzero	1,2348
Corona islandese	*
Corona norvegese	7,42
Kuna croata	7,5865
Rublo russo	40,5934
Lira turca	2,3858
Dollaro australiano	1,3109
Real brasiliano	2,6869
Dollaro canadese	1,3493
Yuan cinese	8,4238
Dollaro di Hong Kong	10,4814
Rupia indonesiana	13117,7600
Shekel israeliano	5,00
Rupia indiana	71,85
Won sudcoreano	1474,24
Peso messicano	17,1056
Ringgit malese	4,1864
Dollaro neozelandese	1,6061
Peso filippino	54,973
Dollaro di Singapore	1,6730
Baht tailandese	40,267
Rand sudafricano	12,0593

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

* dal 2 novembre 2009 la Banca d'Italia pubblica sul proprio sito web il cambio indicativo della corona islandese.

13A01420
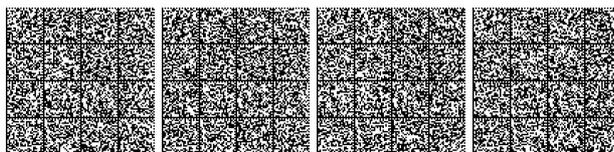
Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 7 febbraio 2013

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Dollaro USA	1,3546
Yen	126,88
Lev bulgaro	1,9558
Corona ceca	25,275
Corona danese	7,4605
Lira Sterlina	0,86240
Fiorino ungherese	294,35
Litas lituano	3,4528
Lat lettone	0,6998
Zloty polacco	4,1885
Nuovo leu romeno	4,4103
Corona svedese	8,6339
Franco svizzero	1,2312
Corona islandese	*
Corona norvegese	7,4350
Kuna croata	7,5790
Rublo russo	40,6910
Lira turca	2,3940
Dollaro australiano	1,3135
Real brasiliano	2,6881
Dollaro canadese	1,3488
Yuan cinese	8,4420
Dollaro di Hong Kong	10,5067
Rupia indonesiana	13144,55
Shekel israeliano	4,9937
Rupia indiana	72,1800
Won sudcoreano	1479,03
Peso messicano	17,1761
Ringgit malese	4,2002
Dollaro neozelandese	1,6241
Peso filippino	55,058
Dollaro di Singapore	1,6775
Baht tailandese	40,340
Rand sudafricano	12,0740

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

* dal 2 novembre 2009 la Banca d'Italia pubblica sul proprio sito web il cambio indicativo della corona islandese.

13A01421

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

Approvazione della graduatoria relativa al concorso per l'assegnazione di posti notarili vacanti di cui all'avviso del 30 settembre 2012, pubblicato sul sito web il 1º ottobre 2012, contenente i decreti di trasferimento dei notai risultati vincitori.

Estratto del D.M. 13 febbraio 2013 di approvazione della graduatoria relativa al concorso per l'assegnazione di posti notarili vacanti di cui all'avviso del 30 settembre 2012, pubblicato sul sito web il 1º ottobre 2012, contenente i decreti di trasferimento dei notai risultati vincitori.

Pusateri Antonino notaio residente nel Comune di Agrigento (D.N.R. di Agrigento e Sciacca) è trasferito nel Comune di Aragona (D.N.R. di Agrigento e Sciacca) a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza;

Trento Paolo notaio residente nel Comune di Campobello di Licata (D.N.R. di Agrigento e Sciacca) è trasferito nel Comune di Palma di Montechiaro (D.N.R. di Agrigento e Sciacca) a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza;

Di Ioia Gianfranco notaio residente nel Comune di Arcidosso (D.N. di Grosseto) è trasferito nel Comune di Foiano della Chiana (D.N. di Arezzo) a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza;

Parlamenti Silvia notaio residente nel Comune di Amandola (D.N.R. di Ascoli Piceno e Fermo) è trasferito nel Comune di Ascoli Piceno (D.N.R. di Ascoli Piceno e Fermo) a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza;

Mastrodonato Massimo notaio residente nel Comune di San Giovanni Bianco (D.N. di Bergamo) è trasferito nel Comune di Bergamo (D.N. di Bergamo) a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza;

Miraglia Ermogene notaio residente nel Comune di Napoli (D.N.R. di Napoli, Torre Annunziata e Nola) è trasferito nel Comune di Calcio (D.N. di Bergamo) a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza;

Zocche Federica notaio residente nel Comune di Bergamo (D.N. di Bergamo) è trasferito nel Comune di Seriate (D.N. di Bergamo) a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza;

Finardi Stefano notaio residente nel Comune di Romano di Lombardia (D.N. di Bergamo) è trasferito nel Comune di Treviglio (D.N. di Bergamo) a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza;

Branchini Chiara notaio residente nel Comune di Torino (D.N.R. di Torino e Pinerolo) è trasferito nel Comune di Bologna (D.N. di Bologna) a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza;

Forlani Andrea notaio residente nel Comune di Crevalcore (D.N. di Bologna) è trasferito nel Comune di Bologna (D.N. di Bologna) a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza;

Tossani Nicoletta notaio residente nel Comune di Moncalieri (D.N.R. di Torino e Pinerolo) è trasferito nel Comune di Bologna (D.N. di Bologna) a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza;

Trogu Mauro notaio residente nel Comune di Imola (D.N. di Bologna) è trasferito nel Comune di Bologna (D.N. di Bologna) a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza;

Papa Ferdinando notaio residente nel Comune di Lonato del Garda (D.N. di Brescia) è trasferito nel Comune di Brescia (D.N. di Brescia) a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza;

Capaldo Francesca notaio residente nel Comune di Brescia (D.N. di Brescia) è trasferito nel Comune di Rovato (D.N. di Brescia) a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza;

Rotondo Roberta notaio residente nel Comune di Asola (D.N. di Mantova) è trasferito nel Comune di Verolanuova (D.N. di Brescia) a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza;
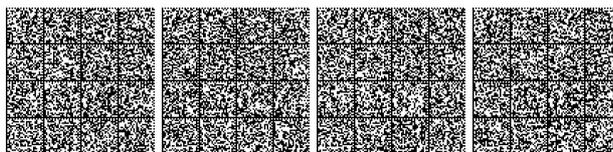
Di Iorio Giovanni notaio residente nel Comune di San Pietro Vernotico (D.N. di Brindisi) è trasferito nel Comune di Carovigno (D.N. di Brindisi) a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza;

Piras Vanessa notaio residente nel Comune di Bosio (D.N.R. di Sassari, Nuoro e Tempio Pausania) è trasferito nel Comune di Iglesias (D.N.R. di Cagliari, Lanusei e Oristano) a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza;

Ferrara Filippo notaio residente nel Comune di Niscemi (D.N. di Caltagirone) è trasferito nel Comune di Mirabella Imbaccari (D.N. di Caltagirone) a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza;

Platania Gianluca Cesare notaio residente nel Comune di Adrano (D.N. di Catania) è trasferito nel Comune di Catania (D.N. di Catania) a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza;

Placida Pasquale Salvatore notaio residente nel Comune di Chiaravalle Centrale (D.N.R. di Catanzaro, Crotone, Lamezia Terme e Vibo Valentia) è trasferito nel Comune di Catanzaro (D.N.R. di Catanzaro, Crotone, Lamezia Terme e Vibo Valentia) a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza;

Proto Carlo notaio residente nel Comune di Cirò Marina (D.N.R. di Catanzaro, Crotone, Lamezia Terme e Vibo Valentia) è trasferito nel Comune di Crotone (D.N.R. di Catanzaro, Crotone, Lamezia Terme e Vibo Valentia) a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza;

Franceschini Manuela notaio residente nel Comune di Trino (D.N.R. di Novara, Vercelli e Casale Monferrato) è trasferito nel Comune di Asso (D.N.R. di Como e Lecco) a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza;

Colombo Alberto notaio residente nel Comune di San Vito al Tagliamento (D.N. di Pordenone) è trasferito nel Comune di Mariano Comense (D.N.R. di Como e Lecco) a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza;

Pilato Maria Chiara notaio residente nel Comune di Vicchio (D.N.R. di Firenze, Pistoia e Prato) è trasferito nel Comune di Firenze (D.N.R. di Firenze, Pistoia e Prato) a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza;

Ersoch Patrizio notaio residente nel Comune di Monte San Savino (D.N. di Arezzo) è trasferito nel Comune di Prato (D.N.R. di Firenze, Pistoia e Prato) a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza;

Barnini Claudio notaio residente nel Comune di Firenze (D.N.R. di Firenze, Pistoia e Prato) è trasferito nel Comune di Rignano sull'Arno (D.N.R. di Firenze, Pistoia e Prato) a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza;

Solaro Linda notaio residente nel Comune di Torino (D.N.R. di Torino e Pinerolo) è trasferito nel Comune di Rimini (D.N.R. di Forlì e Rimini) a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza;

Bertino Patrizia notaio residente nel Comune di Torino (D.N.R. di Torino e Pinerolo) è trasferito nel Comune di Genova (D.N.R. di Genova e Chiavari) a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza;

Finelli Wanda notaio residente nel Comune di Sanremo (D.N.R. di Imperia e Sanremo) è trasferito nel Comune di Genova (D.N.R. di Genova e Chiavari) a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza;

Iorio Simona notaio residente nel Comune di L'Aquila (D.N.R. di L'Aquila, Sulmona e Avezzano) è trasferito nel Comune di Avezzano (D.N.R. di L'Aquila, Sulmona e Avezzano) a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza;

Rollo Gigino notaio residente nel Comune di Padova (D.N. di Padova) è trasferito nel Comune di Novoli (D.N. di Lecce) a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza;

Carsillo Francesco notaio residente nel Comune di Moretta (D.N.R. di Cuneo, Alba, Mondovì e Saluzzo) è trasferito nel Comune di Livorno (D.N. di Livorno) a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza;

Luchetti Massimo notaio residente nel Comune di Bucchianico (D.N.R. di Chieti, Lanciano e Vasto) è trasferito nel Comune di Camerino (D.N.R. di Macerata e Camerino) a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza;

Cavandoli Paola notaio residente nel Comune di La Spezia (D.N.R. di La Spezia e Massa) è trasferito nel Comune di Goito (D.N. di Mantova) a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza;

Bocchini Loredana notaio residente nel Comune di Roncoferraro (D.N. di Mantova) è trasferito nel Comune di Porto Mantovano (D.N. di Mantova) a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza;

Matera Roberta notaio residente nel Comune di Marcaria (D.N. di Mantova) è trasferito nel Comune di Sermide (D.N. di Mantova) a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza;

Tierno Fabio notaio residente nel Comune di San Pier Niceto (D.N.R. di Messina, Barcellona Pozzo di Gotto, Patti e Mistretta) è trasferito nel Comune di Messina (D.N.R. di Messina, Barcellona Pozzo di Gotto, Patti e Mistretta) a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza;

Achilli Raffaella notaio residente nel Comune di Sesto San Giovanni (D.N.R. di Milano, Busto Arsizio, Lodi, Monza e Varese) è trasferito nel Comune di Milano (D.N.R. di Milano, Busto Arsizio, Lodi, Monza e Varese) a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza;

Averoldi Giovanni notaio residente nel Comune di Monza (D.N.R. di Milano, Busto Arsizio, Lodi, Monza e Varese) è trasferito nel Comune di Milano (D.N.R. di Milano, Busto Arsizio, Lodi, Monza e Varese) a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza;

Paciello Pericle notaio residente nel Comune di Savona (D.N. di Savona) è trasferito nel Comune di Milano (D.N.R. di Milano, Busto Arsizio, Lodi, Monza e Varese) a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza;

Privitera Antonio notaio residente nel Comune di Pieve Emanuele (D.N.R. di Milano, Busto Arsizio, Lodi, Monza e Varese) è trasferito nel Comune di Milano (D.N.R. di Milano, Busto Arsizio, Lodi, Monza e Varese) a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza;

Radaelli Alessandra notaio residente nel Comune di Ponte dell'Olio (D.N. di Piacenza) è trasferito nel Comune di Milano (D.N.R. di Milano, Busto Arsizio, Lodi, Monza e Varese) a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza;

Santopietro Francesco notaio residente nel Comune di Lecco (D.N.R. di Como e Lecco) è trasferito nel Comune di Milano (D.N.R. di Milano, Busto Arsizio, Lodi, Monza e Varese) a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza;

Farina Gianfranco notaio residente nel Comune di Torino (D.N.R. di Torino e Pinerolo) è trasferito nel Comune di Cassano Magnago (D.N.R. di Milano, Busto Arsizio, Lodi, Monza e Varese) a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza;

Guadagno Simona notaio residente nel Comune di Milano (D.N.R. di Milano, Busto Arsizio, Lodi, Monza e Varese) è trasferito nel Comune di Cinisello Balsamo (D.N.R. di Milano, Busto Arsizio, Lodi, Monza e Varese) a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza;

Cataldo Massimo notaio residente nel Comune di Torino (D.N.R. di Torino e Pinerolo) è trasferito nel Comune di Cologno Monzese (D.N.R. di Milano, Busto Arsizio, Lodi, Monza e Varese) a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza;

Bastrenta Mathias notaio residente nel Comune di Aosta (D.N. di Aosta) è trasferito nel Comune di Cuggiono (D.N.R. di Milano, Busto Arsizio, Lodi, Monza e Varese) a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza;

Vismara Luigi Achille notaio residente nel Comune di Alessandria (D.N.R. di Alessandria, Acqui Terme e Tortona) è trasferito nel Comune di Paderno Dugnano (D.N.R. di Milano, Busto Arsizio, Lodi, Monza e Varese) a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza;

Floccari Maria notaio residente nel Comune di Alessandria (D.N.R. di Alessandria, Acqui Terme e Tortona) è trasferito nel Comune di Rozzano (D.N.R. di Milano, Busto Arsizio, Lodi, Monza e Varese)
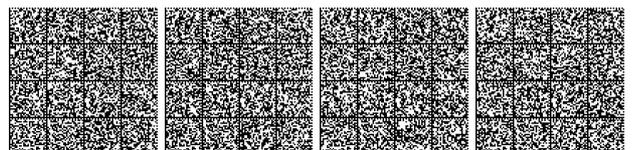
a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza;

Restuccia Dario notaio residente nel Comune di Torino (D.N.R. di Torino e Pinerolo) è trasferito nel Comune di Segrate (D.N.R. di Milano, Busto Arsizio, Lodi, Monza e Varese) a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza;

Paolini Filippo notaio residente nel Comune di Biella (D.N. di Biella) è trasferito nel Comune di Sesto San Giovanni (D.N.R. di Milano, Busto Arsizio, Lodi, Monza e Varese) a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza;

Aurucci Antonio notaio residente nel Comune di Milano (D.N.R. di Milano, Busto Arsizio, Lodi, Monza e Varese) è trasferito nel Comune di Trezzano sul Naviglio (D.N.R. di Milano, Busto Arsizio, Lodi, Monza e Varese) a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza;

Ricci Giovanni notaio residente nel Comune di Ponte dell'Olio (D.N. di Piacenza) è trasferito nel Comune di Varese (D.N.R. di Milano, Busto Arsizio, Lodi, Monza e Varese) a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza;

Bellecca Giuseppe notaio residente nel Comune di Cesena (D.N.R. di Forlì e Rimini) è trasferito nel Comune di Napoli (D.N.R. di Napoli, Torre Annunziata e Nola) a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza;

Napolitano Luciana notaio residente nel Comune di Ausonia (D.N. di Cassino) è trasferito nel Comune di Giugliano in Campania (D.N.R. di Napoli, Torre Annunziata e Nola) a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza;

Cauchi Baralis Patrizia notaio residente nel Comune di Roma (D.N.R. di Roma, Velletri e Civitavecchia) è trasferito nel Comune di Vercelli (D.N.R. di Novara, Vercelli e Casale Monferrato) a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza;

Busato Andrea notaio residente nel Comune di Chioggia (D.N. di Venezia) è trasferito nel Comune di Padova (D.N. di Padova) a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza;

Corradi Luigi notaio residente nel Comune di Mestre (D.N. di Venezia) è trasferito nel Comune di Padova (D.N. di Padova) a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza;

Dal Maso Michele notaio residente nel Comune di Ficarolo (D.N. di Rovigo) è trasferito nel Comune di Padova (D.N. di Padova) a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza;

Holler Maurizio notaio residente nel Comune di Spilimbergo (D.N. di Pordenone) è trasferito nel Comune di Padova (D.N. di Padova) a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza;

Zecchinato Gallo Enrico notaio residente nel Comune di Gorizia (D.N. di Gorizia) è trasferito nel Comune di Padova (D.N. di Padova) a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza;

Gattuso Fabio notaio residente nel Comune di Cefalù (D.N. di Termini Imerese) è trasferito nel Comune di Palermo (D.N. di Palermo) a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza;

Li Mandri Francesco notaio residente nel Comune di Corleone (D.N. di Palermo) è trasferito nel Comune di Palermo (D.N. di Palermo) a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza;

Falletta Michele notaio residente nel Comune di Partinico (D.N. di Palermo) è trasferito nel Comune di Villabate (D.N. di Palermo) a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza;

Lamberti Domenico notaio residente nel Comune di Fidenza (D.N. di Parma) è trasferito nel Comune di Parma (D.N. di Parma) a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza;

Micheli Michele notaio residente nel Comune di Parma (D.N. di Parma) è trasferito nel Comune di Bedonia (D.N. di Parma) a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza;

Rossi Mario notaio residente nel Comune di Parma (D.N. di Parma) è trasferito nel Comune di Salsomaggiore Terme (D.N. di Parma) a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza;

Scaturro Silvia notaio residente nel Comune di Salemi (D.N.R. di Trapani e Marsala) è trasferito nel Comune di Zibello (D.N. di Parma) a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza;

Paladini Marco notaio residente nel Comune di Urbino (D.N.R. di Pesaro e Urbino) è trasferito nel Comune di Sassocorvaro (D.N.R. di Pesaro e Urbino) a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza;

Bonanno Carmelo notaio residente nel Comune di Santa Croce Camerina (D.N.R. di Ragusa e Modica) è trasferito nel Comune di Ragusa (D.N.R. di Ragusa e Modica) a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza;

Smorto Rossella notaio residente nel Comune di Filadelfia (D.N.R. di Catanzaro, Crotone, Lamezia Terme e Vibo Valentia) è trasferito nel Comune di Reggio Calabria (D.N.R. di Reggio Calabria e Locri) a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza;

Bigi Enrico notaio residente nel Comune di Castelnuovo di Sotto (D.N. di Reggio Emilia) è trasferito nel Comune di Reggio Emilia (D.N. di Reggio Emilia) a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza;

Criaco Cinzia notaio residente nel Comune di Tivoli (D.N.R. di Roma, Velletri e Civitavecchia) è trasferito nel Comune di Roma (D.N.R. di Roma, Velletri e Civitavecchia) a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza;

Felicetti Giancarlo è assegnato alla sede di Roma (D.N.R. di Roma, Velletri e Civitavecchia) a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza;

Leonzi Laura notaio residente nel Comune di Grosseto (D.N. di Grosseto) è trasferito nel Comune di Roma (D.N.R. di Roma, Velletri e Civitavecchia) a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza;

Lombardo Giuditta notaio residente nel Comune di Assisi (D.N. di Perugia) è trasferito nel Comune di Roma (D.N.R. di Roma, Velletri e Civitavecchia) a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza;

Mosca Andrea notaio residente nel Comune di Tagliacozzo (D.N.R. di L'Aquila, Sulmona e Avezzano) è trasferito nel Comune di Roma (D.N.R. di Roma, Velletri e Civitavecchia) a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza;

Nigro Angelo notaio residente nel Comune di Modena (D.N. di Modena) è trasferito nel Comune di Roma (D.N.R. di Roma, Velletri e Civitavecchia) a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza;

Puglielli Elisa notaio residente nel Comune di San Gimignano (D.N.R. di Siena e Montepulciano) è trasferito nel Comune di Roma (D.N.R. di Roma, Velletri e Civitavecchia) a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza;

Strona Lorenzo notaio residente nel Comune di Alvito (D.N. di Cassino) è trasferito nel Comune di Roma (D.N.R. di Roma, Velletri e Civitavecchia) a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza;

Timpano Eugenia notaio residente nel Comune di Asciano (D.N.R. di Siena e Montepulciano) è trasferito nel Comune di Civitavecchia (D.N.R. di Roma, Velletri e Civitavecchia) a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza;

Sbardella Gianluca notaio residente nel Comune di Torino (D.N.R. di Torino e Pinerolo) è trasferito nel Comune di Olevano Romano (D.N.R. di Roma, Velletri e Civitavecchia) a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza;

Lupetti Marcello Claudio notaio residente nel Comune di Roma (D.N.R. di Roma, Velletri e Civitavecchia) è trasferito nel Comune di Rignano Flaminio (D.N.R. di Roma, Velletri e Civitavecchia) a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza;

Ansalone Maria Pia notaio residente nel Comune di Torino (D.N.R. di Torino e Pinerolo) è trasferito nel Comune di Mercato San Severino (D.N.R. di Salerno, Nocera Inferiore, Vallo della Lucania e Sala Consilina) a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza;

de Nicola Oreste notaio residente nel Comune di Trivento (D.N.R. di Campobasso, Isernia e Larino) è trasferito nel Comune di Capriati a Volturno (D.N. di Santa Maria Capua Vetere) a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza;

Paciello Giovanna notaio residente nel Comune di Spotorno (D.N. di Savona) è trasferito nel Comune di Carinola (D.N. di Santa Maria Capua Vetere) a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza;

Nittolo Rosa notaio residente nel Comune di Accadia (D.N.R. di Foggia e Lucera) è trasferito nel Comune di Cervino (D.N. di Santa Maria Capua Vetere) a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza;

Calderini Vincenzo notaio residente nel Comune di San Severo (D.N.R. di Foggia e Lucera) è trasferito nel Comune di Maddaloni (D.N. di Santa Maria Capua Vetere) a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza;

Matrone Maria Teresa notaio residente nel Comune di Serracapriola (D.N.R. di Foggia e Lucera) è trasferito nel Comune di San Felice a Cancello (D.N. di Santa Maria Capua Vetere) a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza;

Sindona Maria Teresa notaio residente nel Comune di Viterbo (D.N.R. di Viterbo e Rieti) è trasferito nel Comune di Ozieri (D.N.R. di Sassari, Nuoro e Tempio Pausania) a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza;

Fusco Gianluca notaio residente nel Comune di Notaresco (D.N.R. di Teramo e Pescara) è trasferito nel Comune di Montesilvano (D.N.R. di Teramo e Pescara) a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza;

Clementini Elena notaio residente nel Comune di Spoltore (D.N.R. di Teramo e Pescara) è trasferito nel Comune di Pescara (D.N.R. di Teramo e Pescara) a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza;

Rebuffo Marcello notaio residente nel Comune di Torino (D.N.R. di Torino e Pinerolo) è trasferito nel Comune di Vigone (D.N.R. di Torino e Pinerolo) a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza;

D'Agostino Martina notaio residente nel Comune di Udine (D.N.R. di Udine e Tolmezzo) è trasferito nel Comune di Fondo (D.N.R. di Trento e Rovereto) a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza;

Romano Salvatore notaio residente nel Comune di Oderzo (D.N. di Treviso) è trasferito nel Comune di Treviso (D.N. di Treviso) a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza;

Giopato Giovanna notaio residente nel Comune di Rovigo (D.N. di Rovigo) è trasferito nel Comune di Mogliano Veneto (D.N. di Treviso) a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza;

Piazza Tiziana notaio residente nel Comune di Garessio (D.N.R. di Cuneo, Alba, Mondovì e Saluzzo) è trasferito nel Comune di Venezia (D.N. di Venezia) a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza;

Battistella Nada notaio residente nel Comune di Torino (D.N.R. di Torino e Pinerolo) è trasferito nel Comune di Mestre (D.N. di Venezia) a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza;

Bertazzi Elena notaio residente nel Comune di Torino (D.N.R. di Torino e Pinerolo) è trasferito nel Comune di Verona (D.N. di Verona) a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza;

Canero Piergiuseppe notaio residente nel Comune di Imperia (D.N.R. di Imperia e Sanremo) è trasferito nel Comune di Minerbe (D.N. di Verona) a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza;

Brognara Silvia notaio residente nel Comune di Mantova (D.N. di Mantova) è trasferito nel Comune di San Pietro in Cariano (D.N. di Verona) a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza;

Gelmi Giacomo notaio residente nel Comune di Verona (D.N. di Verona) è trasferito nel Comune di Villafranca di Verona (D.N. di Verona) a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza;

Sapienza Carlo notaio residente nel Comune di Arzignano (D.N.R. di Vicenza e Bassano del Grappa) è trasferito nel Comune di Valdagno (D.N.R. di Vicenza e Bassano del Grappa) a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza.

13A01435

MINISTERO DELLA SALUTE

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario ad azione immunologica «Duvaxyn IE-T Plus» Vaccino inattivato in soluzione iniettabile per cavalli.

Provvedimento n. 55 del 17 gennaio 2013

Medicinale veterinario ad azione immunologica «DUVAXYN IE-T PLUS» vaccino inattivato in soluzione iniettabile per cavalli

Confezioni:

scatola con siringa preriempita × 1 dose - A.I.C. n. 101472037;

scatola da 2 flaconi × 1 dose - A.I.C. n. 101472052;

scatola da 10 flaconi × 1 dose - A.I.C. n. 101472049.

Titolare A.I.C.: ELI LILLY Italia S.p.A. con sede in Via Gramsci 731 - 50019 Sesto Fiorentino (Firenze) Cod. Fisc. 00426150488.

Oggetto del provvedimento:

Variazione tipo II in worksharing: C.I.6.a: Modifica delle indicazioni terapeutiche; aggiunta di una nuova indicazione terapeutica o modifica di un'indicazione approvata.

Variazione tipo II in worksharing: B.II.b.2.b.3: Modifica delle modalità di liberazione dei lotti e delle prove di controllo qualitativo del prodotto finito. Aggiunta di un fabbricante responsabile della liberazione dei lotti per un medicinale immunologico.

Si autorizza, per il medicinale veterinario ad azione immunologica indicato in oggetto, la modifica dei punti del SPC sotto indicati che vengono così modificati:

4.2 Indicazioni per l'utilizzazione specificando le specie di destinazione

Per la vaccinazione attiva di cavalli e ponies a partire dai 5 mesi di età contro i virus dell'influenza equina dei tipi H7N7 e H3N8 (ceppi europei ed americani), inclusi i ceppi South Africa/4/03 e A/equi-2/Richmond/1/07, per ridurre i segni clinici e l'escrezione del virus dopo l'infezione, e per l'immunizzazione attiva contro il tetano per prevenirne la mortalità.

L'insorgenza dell'immunità è stata dimostrata mediante challenge test per i virus dell'influenza equina ceppi South Africa 4/03, Richmond 1/07 e Sussex/89, e mediante sierologia per i ceppi vaccinali Prague/56, Newmarket 1/93 e Suffolk 89.

La durata dell'immunità è stata dimostrata mediante challenge test per il virus dell'influenza equina ceppo Sussex/89 e mediante sierologia per tutti gli altri ceppi.

Influenza

Insorgenza dell'immunità: 2 settimane dopo la somministrazione della 2° dose.

Durata dell'immunità:

6 mesi dopo la somministrazione della 2° dose;

12 mesi dopo la somministrazione della dose 3° e dei successivi richiami annuali.

Tetano

Insorgenza dell'immunità: 2 settimane dopo la somministrazione della 2° dose.

Durata dell'immunità:

6 mesi dopo la somministrazione della 2° dose;

12 mesi dopo la somministrazione della dose 3° e dei successivi richiami annuali.

5 Proprietà immunologiche

Per stimolare l'immunizzazione attiva contro il virus dell'influenza equina e la tossina del Clostridium tetani.

Si autorizza, inoltre, l'aggiunta del sito responsabile del rilascio e del controllo dei lotti: Elanco Animal Health Ireland con sede in Finisklin Industrial Estate, Sligo - Ireland.

Rimane autorizzato il sito Pfizer Global Manufacturing con sede in Weesp - The Netherlands.

I lotti già prodotti possono essere commercializzati fino alla data di scadenza.

Decorrenza di efficacia del provvedimento dal giorno di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

13A01099

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Bacolam» polvere per soluzione orale.

Provvedimento n. 54 del 17 gennaio 2013

Medicinale veterinario «BACOLAM» polvere per soluzione orale per vitelli, ovi-caprini, suini, puledri, polli tacchini (escluso ovaiole), nelle confezioni:

barattolo da 1000 g - A.I.C. n. 100097029;

sacco da 5 kg - A.I.C. n. 100097068;

sacco da 10 kg - A.I.C. n. 100097070.

Titolare A.I.C.: Fatro S.p.A. con sede legale e domicilio fiscale in Ozzano Emilia (Bologna) - via Emilia, 285 - codice fiscale n. 01125080372.

Oggetto del provvedimento: Estensione - sostituzione con un diverso sale (stesso gruppo funzionale terapeutico).

Si autorizza, per il medicinale veterinario indicato in oggetto l'estensione concernente la sostituzione dell'amoxicillina sodica con amoxicillina triidrato e l'aggiunta dell'eccipiente sodio bicarbonato.

Pertanto la composizione ora autorizzata è la seguente:

1 g contiene:

principi attivi:

amoxicillina (come amoxicillina triidrato) 100 mg;

colistina solfato 500.000 U.I.;

eccipienti: così come indicato nella tecnica farmaceutica acquisita agli atti.

Tale variazione comporta la modifica del punto 2 del Riassunto delle caratteristiche del prodotto e relativi punti PIL.

La validità del medicinale veterinario suddetto rimane invariata.

I lotti già prodotti, con la composizione non modificata, possono essere commercializzati fino alla data di scadenza.

Decorrenza di efficacia del provvedimento dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

13A01100

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Felimazole» 5 mg compresse per gatti.

Provvedimento n. 50 del 17 gennaio 2013

Procedura di mutuo riconoscimento n. UK/V/0198/IA/009/G.

Medicinale veterinario FELIMAZOLE 5 mg. compresse per gatti.

Confezioni : tubo da 100 compresse - A.I.C n. 103685018.

Titolare A.I.C: Dechra Limited Dechra House Jamage Industrial Estate Talke Pits Stoke-on-Trent - Staffordshire - ST7 1XW - Regno Unito.

Oggetto:

Variazione tipo: IA. B.II.a.4.a;

Variazione tipo IA.B.II.a.3.a1.

È autorizzata, per il medicinale veterinario e per la confezione indicata in oggetto, la modifica della composizione in eccipienti del prodotto finito. La modifica impatta sui seguenti punti del SPC: 2 «Composizione qualitativa e quantitativa» e punto 6.1 «Elenco eccipienti».

Pertanto la composizione ora autorizzata è la seguente ogni compressa contiene:

principio attivi: Tiamazolo 5 mg;

eccipienti: Nucleo della compressa: Lattosio monoidrato, Povidone, Sodio amido glicolato, Stearato di magnesio. Rivestimento della compressa: diossido di titanio (E171), Beta carotene (E160a), Sodio metile idrossibenzoato (E219), Saccarosio, Povidone, Macrogol, Talco purificato, Cera d'api bianca, Cera di carnauba, Shellac.

Nelle quantità indicate nella tecnica farmaceutica acquisita agli atti.

Inoltre, si autorizza la sostituzione del colorante giallo tramonto 15005 (E110) con il beta carotene (E160a) utilizzato come eccipiente nel rivestimento delle compresse.

I lotti già prodotti possono essere commercializzati fino alla data di scadenza.

Decorrenza ed efficacia del provvedimento efficacia immediata.

13A01101

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Ceftiosan» 50 mg/ml sospensione iniettabile per suini e bovini.

Provvedimento n. 52 del 17 gennaio 2013

Procedura di mutuo riconoscimento n. NL/V/0148/001/II/002/G.

Medicinale veterinario «CEFTIOSAN» 50 mg/ml sospensione iniettabile per suini e bovini.

Confezioni:

scatola in polistirene 6 flaconi vetro da 250 ml - A.I.C. n. 104270018;

scatola in cartone 1 flacone vetro da 100 ml - A.I.C. n. 104270020;

scatola in polistirene 12 flaconi vetro da 100 ml - A.I.C. n. 104270032;

scatola in cartone 1 flacone vetro da 250 ml - A.I.C. n. 104270044.

Titolare A.I.C.: ALFASAN Nederland BV, con sede in Kuipersweg - 3449 JA Woerden - Paesi Bassi.

Oggetto del provvedimento:

Variazione tipo II – B.II e.5 c – richieste nuove confezioni

Si autorizza l'immissione in commercio delle seguenti nuove confezioni:

scatola in cartone 1 flacone vetro da 50 ml - A.I.C. n. 104270057;

scatola in polistirene 15 flaconi vetro da 50 ml - A.I.C. n. 104270069.

Esclusivamente per le nuove confezioni da 50 ml , la validità del medicinale confezionato per la vendita è di 18 mesi, mentre la validità dopo prima apertura è invariata (28 giorni).

La validità del medicinale veterinario è la seguente:

medicinale confezionato per la vendita: flaconi da 100 ml e 250 ml - 36 mesi;

medicinale confezionato per la vendita: flaconi da 50 ml - 18 mesi;

dopo prima apertura del confezionamento primario - 28 giorni.

Il presente provvedimento ha validità immediata.

13A01102

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Bayticol 1% Pour On, 1g/100 ml», soluzione per uso cutaneo per bovini e ovini.

Provvedimento n. 48 del 17 gennaio 2013

Medicinale veterinario BAYTICOL 1% pour on, 1g/100 ml, soluzione per uso cutaneo per bovini e ovini.

Confezioni:

flacone in Coex da 1 l con dosatore - A.I.C. n. 102995053;

flacone in Coex da 1 l senza dosatore - A.I.C. n. 102995204.

Titolare A.I.C: BAYER S.p.A. con sede legale e domicilio fiscale fiscale in Milano - viale Certosa, 130 - C.F. 05849130157.

Oggetto: Variazione tipo IB - B.II.f.1.b) 1: Estensione della durata di conservazione del prodotto finito, così come confezionato per la vendita.

Variazione tipo IB Unforeseen - C.I.z).: Modifica del Riassunto delle caratteristiche del prodotto ai paragrafi 4.5 - 5.3 - 6.6 e relativo aggiornamento del foglio illustrativo ed etichettatura.

È autorizzata, per il medicinale veterinario indicato in oggetto, l'estensione del periodo di validità per il prodotto come confezionato per la vendita da 2 a 3 anni.

Pertanto il periodo di validità ora autorizzato è il seguente:

periodo di validità del medicinale confezionato per la vendita 3 anni;

periodo di validità dopo prima apertura del condizionamento primario 9 mesi.

Inoltre, si autorizza la modifica del Riassunto delle caratteristiche del prodotto e relativi punti del Foglietto illustrativo/etichetta come di seguito indicato:

4.5 SPC «Precauzioni speciali per l'impiego»;

5.3 SPC «Proprietà ambientali»;

6.6 SPC «Precauzioni particolari da prendere per lo smaltimento del medicinale veterinario non utilizzato e dei rifiuti derivanti dal suo utilizzo».

L'adeguamento degli stampati delle confezioni già in commercio deve essere effettuato entro 180 giorni.

Decorrenza di efficacia del provvedimento dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

13A01103

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Nelio 2,5 mg» compresse per gatti.

Provvedimento n. 49 del 17 gennaio 2013

Medicinale veterinario NELIO 2,5 mg compresse per gatti.

Procedura di mutuo riconoscimento n. FR/V/0178/002/IB/010/G

Confezioni:

scatola con 1 blister da 10 compresse - A.I.C. n. 104054085;

scatola con 2 blister da 10 compresse - A.I.C. n. 104054097;

scatola con 5 blister da 10 compresse - A.I.C. n. 104054109;

scatola con 10 blister da 10 compresse - A.I.C. n. 104054111;

scatola con 14 blister da 10 compresse - A.I.C. n. 104054123;

scatola con 18 blister da 10 compresse - A.I.C. n. 104054135.

Titolare A.I.C: Laboratoires Sogeval con sede in 200 Avenue de Mayenne-BP 2227-53022 Laval Cedex 9 - Francia.

Oggetto:

Variazione tipo IB- B.II.f.1 b 2: Estensione del periodo di validità del medicinale come confezionato per la vendita.

Variazione: IB- B.II.f.1 d: Modifica delle condizioni di conservazione del prodotto finito.

È autorizzata, per il medicinale veterinario e per tutte le confezioni indicate in oggetto, l'estensione del periodo di validità confezionato per la vendita da 21 mesi, come attualmente autorizzato a 2 anni.

Pertanto la validità del medicinale in oggetto ora autorizzata è la seguente:

Periodo di validità del medicinale veterinario confezionato per la vendita: 2 anni.

Periodo di validità delle compresse divise: 24 ore.

Inoltre, si autorizza la modifica al punto 6.4 del SPC, «Speciali precauzioni per la conservazione» come di seguito indicato:

«Non conservare ad una temperatura superiore ai 25°C.».

I lotti già prodotti possono essere commercializzati fino alla data di scadenza.

Decorrenza ed efficacia del provvedimento: efficacia immediata.

13A01104

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Nisamox» sospensione iniettabile.

Provvedimento n. 47 del 16 gennaio 2013

Medicinale veterinario NISAMOX sospensione iniettabile.

Procedura di mutuo riconoscimento n. UK/V/0199/001/IB/008

Confezioni:

flacone in vetro da 50 ml - A.I.C. n. 103680017;

flacone in vetro da 100 ml - A.I.C. n. 103680029.

Titolare A.I.C.: Norbrook Laboratories Limited - Station Woks, Newry Co. Down, BT35 6JP - Northern Ireland.

Oggetto: Variazione IB - A.2.b: modifiche nella denominazione (di fantasia) del medicinale.

È autorizzata la modifica della denominazione del medicinale veterinario indicata in oggetto

da: NISAMOX, sospensione iniettabile

a: NISINJECT, sospensione iniettabile.

I lotti già prodotti possono essere commercializzati fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Decorrenza ed efficacia del provvedimento: Efficacia immediata.

13A01105
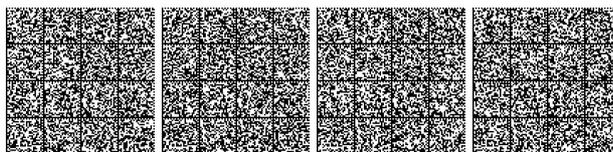
Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario ad azione immunologica «Hatchpak IB H120» Sospensione congelata.

Provvedimento n. 40 del 15 gennaio 2013

Medicinale veterinario ad azione immunologica HATCHPAK IB H120 Sospensione congelata.

Procedura di mutuo riconoscimento n. FR/V/0171/001/IB/007

Confezioni:

fiala da 10.000 dosi - A.I.C. n. 103895013;

fiala da 15.000 dosi - A.I.C. n. 103895025.

Titolare A.I.C.: Merial Italia S.p.A. con sede in Via Vittor Pisani, 16 - 20124 Milano - codice fiscale 00221300288.

Oggetto del provvedimento:

Variazione tipo IB: modifica della durata di conservazione del prodotto finito.

Si autorizza, per il medicinale veterinario ad azione immunologica indicato in oggetto, l'estensione del periodo di validità del prodotto finito confezionato per la vendita, da 24 mesi, come attualmente autorizzato, a 36 mesi.

La validità ora autorizzata è la seguente:

medicinale confezionato per la vendita: 36 mesi.

utilizzare immediatamente dopo l'apertura e somministrare entro 2 ore dopo la ricostituzione.

I lotti già prodotti possono essere commercializzati fino alla data di scadenza.

Decorrenza di efficacia del provvedimento: efficacia immediata.

13A01114

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Phosphorum B 12» 100,00 mg/ml + 0,05 mg/ml Soluzione iniettabile per bovini, cani, gatti e animali da pelliccia.

Provvedimento n. 38 del 15 gennaio 2013

Medicinale veterinario PHOSPHORUM B 12 100,00 mg/ml + 0,05 mg/ml - Soluzione iniettabile per bovini, cani, gatti e animali da pelliccia .

Titolare A.I.C.: Bayer S.P.A. con sede in Viale Certosa, 130 - 20156 Milano - codice fiscale 05849130157.

Oggetto del provvedimento:

Variazione tipo IB: Modifica della durata di conservazione o delle condizioni di magazzinaggio del prodotto finito: estensione della durata di conservazione del prodotto finito così come confezionato per la vendita.

Modifica punto 4.10 del RCP e relativi punti del foglietto illustrativo e delle etichette.

Si autorizza, per il medicinale veterinario indicato in oggetto, l'estensione del periodo di validità del medicinale confezionato per la vendita da 36 mesi, come attualmente autorizzato, a 60 mesi.

Pertanto la validità ora autorizzata è la seguente:

validità medicinale confezionato per la vendita: 5 anni;

validità dopo prima apertura: 28 giorni.

A seguito della variazione stampati per la modifica chimica per adeguamento alle linee guida viene modificata, inoltre, la frase al punto 4.10 Sovradosaggio del RCP e ai relativi punti del foglietto illustrativo e delle etichette, che viene così autorizzata:

«Evidenze cliniche hanno dimostrato la tollerabilità nelle specie di destinazione fino a dosaggi pari a 5 volte la dose raccomandata».

L'adeguamento degli stampati delle confezioni già in commercio, per quanto concerne la modifica del punto 4.10 Sovradosaggio del RCP, deve essere effettuato entro 180 giorni.

Decorrenza di efficacia del provvedimento: dal giorno di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

13A01115

Comunicato concernente la detenzione e somministrazione dei medicinali veterinari appartenenti alla categoria degli Alfa-2 adrenergici o Alfa-agonisti.

Si comunica che in data 31 gennaio 2013, sul sito web del Ministero della salute www.trovanorme.salute.gov.it è stato pubblicato un comunicato concernente la detenzione e somministrazione dei medicinali veterinari appartenenti alla categoria degli Alfa-2 adrenergici o Alfa-agonisti, con il quale il termine per l'adeguamento degli stampati delle confezioni in commercio dei medicinali veterinari appartenenti a tale categoria a quanto stabilito con precedente analogo comunicato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 202 del 30 agosto 2012, è stato prorogato al 31 ottobre 2013.

13A01116

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

Approvazione delle delibere n. 11/2012 e n. 28/2012 adottate dal comitato amministratore della gestione separata dell'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani, rispettivamente, in data 14 giugno 2012 e 12 novembre 2012.

Con ministeriale n. 36/0001537/MA004.A007/PG-L-56 del 30 gennaio 2013 è stata approvata, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, la delibera n. 11/2012 come modificata ed integrata dalla delibera n. 28/2012, entrambe adottate dal Comitato Amministratore della Gestione Separata dell'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani (INPGI), rispettivamente in data 14 giugno 2012 e 12 novembre 2012, concernente modifiche al Regolamento di attuazione delle attività di previdenza in favore degli iscritti alla Gestione Separata.

13A01313

Approvazione della delibera adottata dal Comitato nazionale dei delegati della Cassa nazionale di previdenza ed assistenza per gli ingegneri ed architetti liberi professionisti in data 23 e 24 giugno 2011.

Con ministeriale n. 36/0001611/MA004.A007/ING-L-107 del 31 gennaio 2013 è stata approvata, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, la delibera adottata dal Comitato nazionale dei delegati della Cassa nazionale di previdenza ed assistenza per gli ingegneri ed architetti liberi professionisti (INARCASSA) in data 23 e 24 giugno 2011, concernente il Regolamento per la concessione di provvidenze per danni subiti a seguito di calamità naturali.

13A01354

Approvazione della delibera n. 5 adottata dal Consiglio nazionale dell'Ente nazionale di previdenza ed assistenza farmacisti in data 27 novembre 2012.

Con ministeriale n. 36/0001530/MA004.A007/FAR-L-79 del 30 gennaio 2013, è stata approvata, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, la delibera n. 5 adottata dal Consiglio nazionale dell'Ente nazionale di previdenza ed assistenza farmacisti (ENPAF) in data 27 novembre 2012, concernente l'adeguamento, per l'anno 2013, delle pensioni e dei coefficienti economici, ai sensi degli articolo 7 e 27 del Regolamento di previdenza ed assistenza.

13A01355

Approvazione della delibera n. 6 adottata dal Consiglio nazionale dell'Ente nazionale di previdenza ed assistenza farmacisti in data 27 novembre 2012.

Con ministeriale n. 36/0001532/MA004.A007/FAR-L-80 del 30 gennaio 2013, è stata approvata, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, la delibera n. 6 adottata dal Consiglio nazionale dell'Ente nazionale di previdenza ed assistenza farmacisti (ENPAF) in data 27 novembre 2012, concernente l'adeguamento ISTAT, per l'anno 2013, dei contributi previdenziali soggettivi, ai sensi dell'art. 4 del Regolamento di previdenza ed assistenza.

13A01356

Approvazione della delibera n. 3/2012 adottata dal Consiglio di indirizzo generale dell'Ente nazionale di previdenza ed assistenza a favore dei biologi in data 16 novembre 2012.

Con ministeriale n. 36/0001533/MA004.A007/BIO-L-20 del 30 gennaio 2013, è stata approvata, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, la delibera n. 3/2012 adottata dal Consiglio di indirizzo generale dell'Ente nazionale di previdenza ed assistenza a favore dei biologi (ENPAB) in data 16 novembre 2012, concernente modifiche al regolamento di disciplina delle funzioni di previdenza, anche ai fini dell'adeguamento a quanto disposto dall'art. 18, comma 11 del decreto-legge n. 98/2011, in tema di iscrizione e contribuzione obbligatoria per i pensionati che proseguano nell'attività professionale.

13A01358

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Comunicato relativo al decreto 5 febbraio 2013 recante «Approvazione dello schema di contratto tipo relativo all'attività di distribuzione del gas naturale».

Si comunica che il decreto ministeriale 5 febbraio 2013 del Ministro dello sviluppo economico recante «Approvazione dello schema di contratto tipo relativo all'attività di distribuzione del gas naturale», emanato ai sensi dell'art. 14, comma 1, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, è stato pubblicato nel sito internet del Ministero dello sviluppo economico: http://www.sviluppoeconomico.gov.it/Normativa/Decreti Ministeriali. Lo stesso decreto ministeriale entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente comunicato.

13A01392

MARCO MANCINETTI, *redattore* DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2013-GU1-039) Roma, 2013 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.
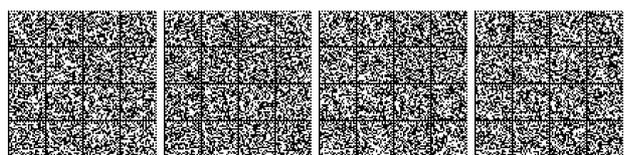
GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO (salvo conguaglio)
validi a partire dal 1° GENNAIO 2013

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

		CANONE DI ABBONAMENTO	
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:		
	*(di cui spese di spedizione € 257,04)**	- annuale	€ **438,00**
	*(di cui spese di spedizione € 128,52)**	- semestrale	€ **239,00**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:		
	*(di cui spese di spedizione € 19,29)**	- annuale	€ **68,00**
	*(di cui spese di spedizione € 9,64)**	- semestrale	€ **43,00**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della UE:		
	*(di cui spese di spedizione € 41,27)**	- annuale	€ **168,00**
	*(di cui spese di spedizione € 20,63)**	- semestrale	€ **91,00**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali:		
	*(di cui spese di spedizione € 15,31)**	- annuale	€ **65,00**
	*(di cui spese di spedizione € 7,65)**	- semestrale	€ **40,00**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
	*(di cui spese di spedizione € 50,02)**	- annuale	€ **167,00**
	*(di cui spese di spedizione € 25,01)**	- semestrale	€ **90,00**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, e dai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	*(di cui spese di spedizione € 383,93)**	- annuale	€ **819,00**
	*(di cui spese di spedizione € 191,46)**	- semestrale	€ **431,00**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A ed F comprende gli indici mensili

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita:		
	serie generale	€ 1,00
	serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo serie speciale, *concorsi*, prezzo unico	€ 1,50
	supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€ 6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

PARTE I - 5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI PUBBLICI

*(di cui spese di spedizione € 128,06)**	- annuale	€ **300,00**
*(di cui spese di spedizione € 73,81)**	- semestrale	€ **165,00**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

*(di cui spese di spedizione € 39,73)**	- annuale	€ **86,00**
*(di cui spese di spedizione € 20,77)**	- semestrale	€ **55,00**

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,00 (€ 0,83+ IVA)

Sulle pubblicazioni della 5° Serie Speciale e della Parte II viene imposta I.V.A. al 21%.

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo	€ **190,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5%	€ **180,50**
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€ 18,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero i prezzi di vendita (in abbonamento ed a fascicoli separati) anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi anche ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste. Eventuali fascicoli non recapitati potrannno essere forniti gratuitamente entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del fascicolo. Oltre tale periodo questi potranno essere forniti soltanto a pagamento.

N.B. - La spedizione dei fascicoli inizierà entro 15 giorni dall'attivazione da parte dell'Ufficio Abbonamenti Gazzetta Ufficiale.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI COMMERCIALI APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

* tariffe postali di cui alla Legge 27 febbraio 2004, n. 46 (G.U. n. 48/2004) per soggetti iscritti al R.O.C.